# MONTAGNA OGGI

Editrice Stigra, Corso San Maurizio 14,
10124 Torino - Anno XXXVII, Febbraio 1991

Mensile - Sped. in abb. post. gr. III/70 - Torino
Presidente Comitato di Redazione: Edoardo Martinengo
Direttore Responsabile: Folco Maggi

2




IL MONTANARO d'Italia

Punti di vista, proposte ed opinioni espressi in articoli firmati impegnano esclusivamente i loro autori e non l'azione dell'UNCEM.

Direttore responsabile: **Folco MAGGI**
Comitato di redazione:
**dr Edoardo MARTINENGO, Presidente UNCEM**
ing. Giovanni Cavalli,
sig. Giovanni Maria Fancello,
prof. Pietro Aloisi,
sig. Antonio Camerlengo,
dr Giovanni Scacciavillani,
dr Michele Conti,
on. dr Ferdinand Willeit,
sig. Luigi Martin
dr Salvatore Orecchioni,
capi gruppo Consiglio naz. UNCEM;
dr Folco Maggi, Segretario generale.

Segreteria di redazione:
dr Franco Bertoglio
dr Massimo Bella

Ufficio Stampa UNCEM:
geom. Mario Chianale

Direzione e redazione:
00185 ROMA - Via Palestro 30
Tel. 06/44.41.381 - 44.41.382
Fax 06/44.41.621

Stampa: Litografia Geda - Torino

Editrice **STIGRA - 10124 TORINO - Corso San Maurizio 14**
**Tel. 011/88.56.22**
CCIAA n. 323260 - Trib. Torino reg. soc. n. 790/61
Codice fiscale 00466490018 - Conto corrente postale n. 23843105

**Amministrazione e abbonamenti: presso l'Editore**

**Abbonamento 1991 (11 numeri)**
**L. 35.000 - Estero L. 40.000**
**Un numero L. 3.500**
**(IVA compresa)**

NORME PER I COLLABORATORI

Tutto il materiale e la corrispondenza relativa devono essere indirizzati presso la redazione della rivista a Roma - Via Palestro 30.
Eventuali estratti (a spese dell'autore) possono essere richiesti all'atto dell'invio del materiale. Le bozze vengono corrette dall'Editore.

**La Rivista viene inviata a tutti i Comuni ed Enti montani associati all'UNCEM. Per abbonamenti ulteriori rivolgersi all'Editore.**

Autorizzazione Tribunale di Roma n. 87/82 del 27-2-1982

Il fascicolo contiene pubblicità inferiore al 70%.




Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

# MONTAGNA OGGI

## IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA MENSILE DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI

ANNO XXXVII - N. 2 FEBBRAIO 1991

SOMMARIO:



*La foto di copertina è di Celestino Geninatti Chiolero*

# CAMERA: LA PRIMA LEGGE ORGANICA SULLE RISORSE IDRICHE

Roma - Una politica per la valorizzazione del bene-acqua; una scelta di economizzazione delle gestioni; un richiamo all'utente-cittadino « *sprecone* » del prezioso liquido: sono questi gli intenti contenuti nella prima riforma delle strutture e dei principi attraverso i quali nel nostro paese si gestisce l'erogazione dell'acqua. Si tratta di un disegno di legge nato da un iter « *anomalo* », poiché la commissione lavori pubblici volle lo stralcio di questa materia da una legge di « *accompagnamento* » alla Finanziaria 1990 e lo ottenne a stragrande maggioranza, nonostante il parere contrario del Governo. Dopo un anno di lavoro i due articoli del Governo « *stralciati* » dalla collocazione originaria sono stati ingigantiti ed ampliati, fino a diventare vera e propria riforma (39 articoli in tutto), la prima nel settore del nostro Paese. L'importanza e l'urgenza della materia è sottolineata dal fatto che il testo approvato dalla commissione ha ottenuto il consenso della stragrande maggioranza delle forze politiche, ed in particolare del PCI, che non per questo rinuncerà in assemblea a proporre alcuni emendamenti « *migliorativi* » soprattutto sotto il profilo della tutela ecologica. I missini, con l'on. Massano, hanno espresso critiche severe al provvedimento.

Come sottolinea il relatore della legge on Galli, i Comuni italiani gestiscono 11.000 acquedotti per una massa complessiva di 5,8 miliardi di metri cubi d'acqua l'anno. La riforma si propone di mettere fine agli sprechi dovuti alla farraginosità della rete distributiva dettando agli Enti pubblici le regole fondamentali per una corretta gestione di questa importante risorsa. Fermo restando che i cittadini dovranno pagare il servizio non in modo irrisorio e simbolico, come è accaduto finora, i Comuni dovranno consorziarsi per governare l'intero ciclo dell'acqua nell'ambito del suo bacino naturale. La novità più rilevante della riforma è proprio nella dimensione nuova con la quale si affronta il problema idrico: non più limitato alla gestione della erogazione del liquido, ma esteso alla tutela delle falde dall'inquinamento, agli interventi per la conservazione del sistema idrico naturale, ai controlli antinquinamento per impedire che il ciclo venga distrutto alla fonte. Un giudizio molto critico sulla legge è stato espresso da Rosa Filippini, del Gruppo Verde, che ha definito del tutto « *insufficiente* » la legge ed ha « *denunciato* » l'inerzia del Governo e delle forze politiche tradizionali su questa materia.

I contrasti emersi tra gruppi parlamentari e Governo nello scorso dicembre, quando si decise lo stralcio delle norme sul settore idrico, sono ricomparsi a conclusione del dibattito sul provvedimento. Sono intervenuti tre sottosegretari di altrettanti dicasteri. Per l'ambiente l'on. Angelini ha assicurato che il Governo ha sempre partecipato con attenzione al confronto su questa importante norma che detta nuove regole per la tutela delle risorse idriche. Una protesta, seppure garbata, è stata fatta invece dal sottosegretario all'agricoltura Ricciuti, che nel suo intervento ha lamentato la « *frettolosità* » con la quale le commissioni ambiente e lavori pubblici in seduta congiunta, hanno deciso di licenziare il testo della riforma all'assemblea senza neppure discutere le proposte di modifica suggerite dal Governo. Ricciuti ha sottolineato come l'esecutivo esprima su questa materia una linea unitaria, tanto che si è deciso di istituire un organismo di coordinamento dell'iniziativa legislativa. Terzo sottosegretario ad intervenire nel dibattito è stato l'on. Nucara del dicastero dei Lavori Pubblici. Ha detto che nessuno deve nascondere « *tutte le difficoltà che esistono e che potrebbero insorgere* » nell'approvazione della Legge ed ha parlato di « *conflittualità* » tra i gruppi parlamentari, prima che nel governo.

Edoardo Martinengo

# LE COMUNITÀ IN MEZZO AL GUADO



*« Essere in mezzo al guado » è un'immagine che ricorre spesso nella sociologia della politica particolarmente per indicare la fase delicata di una transizione, di un passaggio ad una differente realtà. Con molto realismo si può dire che, oggi, quest'immagine quasi banale si adatta bene alla realtà delle Comunità montane. Queste vivono infatti in questi mesi, un non facile momento di transizione in attesa della piena attuazione della nuova regolamentazione dettata dalla legge di riforma dell'ordinamento locale. Si attendono le leggi regionali che daranno concretezza ed operatività alla nuova normativa. Ed è un'attesa operosa così come è emersa nei giorni scorsi a Roma in occasione di una seduta della Conferenza delle Delegazioni dell'UNCEM. Ne è sortito un quadro positivo, senza dubbio ancora migliorabile, ma in complesso soddisfacente, dello stato dei lavori di predisposizione delle leggi regionali inerenti le Comunità montane ma soprattutto dello stato dei rapporti e della collaborazione tra le Delegazioni regionali e le Regioni. Mentre su questo fronte il cammino sembra positivamente avviato, all'insegna della più classica incoerenza Governo e Parlamento sembrano voler soffocare lo sforzo operativo degli Amministratori delle Comunità montane. La legge finanziaria per il 1991, approvata dal Parlamento, prevedeva in soli cento miliardi annui per gli anni 1991-92-93 il finanziamento per l'attuazione dei piani di sviluppo delle Comunità montane. Un deciso intervento dell'UNCEM ha consentito un parziale recupero, infatti un emendamento approvato dal Senato ha portato rispettivamente a 140 e a 150 miliardi lo stanziamento per gli anni 1992 e 1993. Per il 1991 il nostro sforzo — per quanto nulla sia rimasto intentato — non è valso a risolvere il problema almeno in sede di « finanziaria ». Ad onor del vero va detto che l'origine del problema risale alla legge finanziaria dello scorso anno nella quale, in prima istanza, il finanziamento alle Comunità montane era stato addirittura ridotto a soli 46 miliardi, portati a 100 e dopo enormi insistenze a 150 miliardi. Il meccanismo legislativo prevedeva però l'operatività degli ultimi 50 miliardi al verificarsi di particolari contingenze fiscali che — realizzatesi — hanno consentito l'erogazione della somma proprio alla scadenza del 1990. Per il 1991, mentre scrivo questa nota, è in corso un tentativo di almeno parziale recupero della somma mancante in occasione della conversione in legge del decreto sulla finanza locale. La Giunta dell'UNCEM comunque si ripromette nel corso dell'esercizio di ottenere il completo recupero del finanziamento per le Comunità montane. La documentazione di un terzo di questo finanziamento provoca indubbiamente un rimarchevole disagio, particolarmente in alcune regioni d'Italia; programmi pluriennali che non si possono proseguire o completare, interventi da ridimensionare, in qualche caso difficoltà nell'ordinaria gestione. Gli Amministratori delle Comunità montane della Provincia di Cuneo hanno polemicamente consegnato al Prefetto della Provincia le chiavi degli Uffici che, si è detto, non possono più funzionare.*

*Ricordiamo che oltre al finanziamento di cui abbiamo scritto, « gestito » dal Ministero del Bilancio che lo eroga annualmente alle Regioni (le quali in base a differenziati criteri lo riversano alle Comunità), il Ministero dell'interno eroga a sua volta alle Comunità montane un fondo per le « spese correnti ». Quest'ultimo fondo ammonta oggi a circa 90 miliardi ed è inserito nella logica della finanza locale di trasferimento. Questo fondo è chiaramente insufficiente rispetto alle esigenze della gestione ordinaria — si pensi che il solo personale delle Comunità, circa 5000 unità, comporta una spesa di circa 150 miliardi — alla quale si è fatto fronte sino ad ora attingendo ampiamente, pur nel rispetto della legge, al fondo per l'attuazione del piano di sviluppo, teoricamente destinato a spese di investimento.*

*Comunità montane in mezzo al guado si è detto; un anno di non facile transizione, ma le prospettive sembrano essere positive.*

*È notizia di queste ore infatti che, in occasione della discussione al Senato della legge di conversione del decreto legge sulla finanza locale, è stato approvato un emendamento concordato dall'UNCEM con il Governo inerente al trasferimento dai capitoli del Ministero del Bilancio a quelli del Ministero dell'Interno del fondo per l'attuazione del piano di sviluppo. L'unificazione dei due fondi consentirà, oltre alla garanzia di continuità e di incremento nel quadro della finanza locale e alla garanzia di puntuale erogazione, l'assicurazione del soddisfacimento delle esigenze di gestione ordinaria e corrente per ciascuna Comunità montana. L'UNCEM è già impegnata con il Ministero dell'Interno allo studio di soddisfacenti criteri di riparto. Si tratta di un concreto passo avanti nel reale divenire della Comunità montana quale Ente locale.*

*Resta da sottolineare, al di là ed al di sopra delle prospettive che l'UNCEM promuove e va faticosamente costruendo, il disagio profondo per la scarsa, quasi inesistente sensibilità del Governo e del Parlamento ai temi della montagna o, almeno, del verificarsi di una colpevole incoerenza. Mentre oltre 100 Senatori di tutte le parti politiche, anche di opposizione, firmano e presentano un articolato disegno di legge in favore della montagna, lo stesso Parlamento non sa trovare 50 miliardi per consentire l'operatività delle Comunità montane. Che abbiano una qualche ragione le « Leghe » di cui si parla?*

□ Gli apprezzamenti nei confronti dell'operato delle Comunità montane ed il riconoscimento dell'esiguità degli stanziamenti statali in loro favore, contenuti nel resoconto parlamentare relativo alla discussione ed approvazione della legge di conversione del D.L. di fine d'anno che rende materialmente spendibili i **50 miliardi della legge finanziaria 1990**, se per un verso possono far piacere in quanto confermano e avvalorano la posizione da sempre sostenuta dall'UNCEM, dall'altro, ammaestrati dall'esperienza non inducono all'ottimismo più di tanto. Anzi ci spingono a rinserrare le fila per esperire tutti i tentativi al fine di recuperare il drastico taglio che la legge finanziaria 1991 ha operato nei confronti delle Comunità montane.

Un taglio — da 150 a 100 miliardi — la cui iniquità appare evidente e che non può in alcun modo essere giustificato come è stato dimostrato nella urgente richiesta di audizione che il Presidente Martinengo ha avanzato alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato nel momento in cui si accinge a convertire in legge il D.L. n. 6 del 12/1/91 sulla finanza locale.

In primo luogo, perché vi era l'impegno del governo, comunicato tramite le Prefetture a tutte le Amministrazioni locali, comprese quindi le Comunità montane, che i trasferimenti statali sarebbero stati incrementati del 5% ovvero del tasso programmato di inflazione e che quindi su tale base avrebbero dovuto impostare i loro bilanci di previsione per il 1991. Impegno rispettato per i Comuni e Province e non per le Comunità montane mettendole così in difficoltà dopo la formazione dei propri bilanci di previsione.

In secondo luogo, perché nel momento in cui la legge di riforma delle autonomie locali riconosce e valorizza il ruolo delle Comunità montane, queste ultime vengono penalizzate con una riduzione delle risorse finanziarie di tale dimensione che ne pregiudica l'operatività.

In terzo luogo, perché sia il Ministero dell'Interno che quello del Tesoro erano e sono consapevoli del fatto che l'entità del fondo ordinario (86,7 miliardi) presso il Ministero dell'Interno non assicura la copertura delle spese gestionali ordinarie che le singole Comunità montane sono tenute ad affrontare istituzionalmente. Di qui la necessità di una adeguata copertura che poteva essere ricavata attingendo ai fondi che dal Ministero del Bilancio vanno alle Comunità montane per il tramite delle Regioni. Ora quel fondo che ha subito il drastico taglio non può più assolvere tale compito mettendo in estrema difficoltà gli amministratori locali.

Si tratta infatti per il Governo e per il Parlamento di rispettare un impegno sul quale le amministrazioni locali delle Comunità montane hanno contato nel momento della formazione dei loro bilanci di previsione per il 1991.

Impegno che può essere soddisfatto mediante un adeguato incremento del fondo ordinario delle Comunità montane che possa compensare l'entità del taglio subito. Vedremo se ai riconoscimenti e apprezzamenti formali avanti ricordati seguano in concreto comportamenti coerenti.

□ Nella prima decade di giugno si svolgeranno presso la sede della Comunità montana del Gargano a Monte S. Angelo le **giornate di studio organizzate dall'Euromontana** che vedranno la partecipazione di un centinaio di amministratori locali provenienti dall'Europa.

È un appuntamento tradizionale che quest'anno si svolge in Italia per scelta dell'associazione Euromontana e che si avvale della collaborazione dell'UNCEM ma soprattutto dell'ospitalità della Comunità montana del Gargano. È un'occasione di incontro e di studio per i numerosi partecipanti ma anche motivo di conoscenza dei luoghi, delle attività agricole, turistiche e artigianali, attraverso visite guidate ad aziende operanti nel territorio del Gargano.

□ Il Comitato nazionale per la montagna istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, conta di varare il 25 febbraio un'articolata **proposta di legge concernente gli interventi speciali per la montagna**, quale primo qualificante contributo all'attività legislativa del Governo in tale campo.

Sono in preparazione incontri e dibattiti nel corso dei quali presentare ed illustrare all'opinione pubblica e alla stampa le linee guida e le finalità della proposta di legge che il governo dovrebbe far propria.

## APPROVATO DECRETO-LEGGE PER LE COMUNITÀ MONTANE
### Assegnati i 50 miliardi per l'esercizio 1990

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31/12/90 è finalmente apparso il decreto legge n. 413, datato 29/12/90, recante « *Disposizioni urgenti in favore delle Comunità montane* », con il quale il Governo ha disposto in extremis l'integrazione di 50 miliardi, a valere sull'esercizio 1990, del fondo per il finanziamento dei piani di sviluppo, erogato dal Ministero del Bilancio, pari a 100 miliardi per lo stesso anno.

È pertanto fugato ogni residuo dubbio sulla manifestata volontà del Governo di rendere disponibile, almeno per l'anno appena trascorso, l'intero ammontare del fondo messo a disposizione delle Comunità montane con al legge finanziaria del 1990.

## ONERI CONTRATTUALI PER LA SANITÀ
### Approvato il D.L. n. 326/90

Il 9 gennaio la Camera dei Deputati ha definitivamente convertito in legge il decreto legge 13/11/1990, n. 326, relativo alle disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali per il triennio 1988-90, con particolare riferimento al comparto sanitario, per il quale sono stati resi disponibili trasferimenti integrativi pari a 906 e 5.959 miliardi rispettivamente per gli anni 1990 e 1991.

Il provvedimento è divenuto la legge 12/1/1991, n. 4 (Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12/1/91). La medesima Gazzetta Ufficiale reca anche il testo della normativa in esame coordinato con le modificazioni apportate in sede di discussione parlamentare.

# NUOVI PROVVEDIMENTI PER LA MONTAGNA: UN DISEGNO DI LEGGE DI 103 SENATORI

*Centotre senatori, appartenenti a quasi tutte le forze politiche della maggioranza e dell'opposizione, hanno presentato il 2 ottobre scorso il disegno di legge n. 2454 dal titolo « Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana » che qui integralmente pubblichiamo.*

## La Relazione

Onorevoli Senatori. — Nel momento in cui nella pubblica opinione e, di riflesso, nella classe politica prevale la convinzione che è urgente attuare iniziative a salvaguardia dell'ambiente ed a difesa della natura, si presenta improcrastinabile l'esigenza di predisporre una normativa legislativa in tal senso ad integrazione e non in sovrapposizione all'esistente.

Si ritiene che sia necessario intervenire nei confronti delle aree depresse e svantaggiate, maggiormente soggette allo spopolamento, partendo dal presupposto che il presidio umano permanente sia indispensabile nel progetto di salvaguardia del territorio.

Quello che oggi si intende conservare è quanto, nei secoli, ha determinato l'uomo, specie l'uomo coltivatore-montanaro, favorendo un armonico equilibrio della natura e con la natura della quale, l'uomo, ne è la massima espressione.

Senza la presenza costante ed intelligente dell'uomo, la natura si impoverisce, si inselvatichisce, si degrada, si autodistrugge con dei catastrofici effetti che vanno ben oltre i confini delle aree interessate.

Gli incendi, le frane, le alluvioni, ai quali vanno soggetti le zone prive della presenza umana, lo dimostrano.

Bisogna salvare la montagna, per difendere la pianura e salvaguardare l'ambiente. E l'uomo, pur responsabile di tanti attentati all'ambiente, questo lo può fare a condizione che a chi risiede in montagna ed in alta collina sia demandata la funzione di valorizzazione ambientale e quindi di « *servizio sociale* ».

È ovvio che se a queste comunità sono attribuiti dei compiti sociali, ad esse devono essere attribuiti dei riconoscimenti non soltanto morali — ma non di ordine assistenziale — tali da compensare il loro impegno sociale.

Le esperienze dei passati decenni in materia di interventi finalizzati a risolvere i problemi della montagna inducono a ritenere che la componente principale per ancorare la popolazione alle zone depresse e svantaggiate sia quella di assicurare un reddito alle popolazioni locali che sia equamente comparabile con quello realizzato nelle aree più sviluppate del territorio nazionale.

A tal fine appaiono necessari e urgenti interventi in campo economico che consentano il raggiungimento di tale obiettivo.

Esperienze di altri Paesi confortano il nostro assunto e dimostrano — se mai ce ne fosse bisogno — che la gente è rimasta in montagna solo quando è stata in grado di procurarsi un reddito sufficiente.

Tale reddito può essere assicurato sia con la presenza di imprese artigiane, di piccole e medie imprese industriali, rispettose dell'ambiente, sia col potenziamento delle aziende agricole dotate di strutture valide tali da assicurare la sopravvivenza ed il futuro sviluppo.

Meritevole del pari di particolare attenzione è il problema della valorizzazione del turismo, che può essere fonte di cospicui redditi, e dello sviluppo delle attività commerciali e di pubblico esercizio a servizio della popolazione stabilmente residente e di quella turistica.

La permanenza della popolazione in montagna ha una rilevanza particolare nel nostro Paese, non solo in relazione alla salvaguardia attiva di un'ampia parte del territorio nazionale, ma anche per i positivi effetti che questo fatto determina sulle altre zone in termini di miglioramento dell'assetto territoriale e di equilibrato sviluppo socio-economico complessivo; affrontare, dunque, il problema della montagna significa, nella nostra realtà, porsi di fronte ad un problema di carattere nazionale, la cui soluzione si fa ogni giorno più urgente.

Al fine di raggiungere gli obiettivi succintamente sopra indicati vi pro-

*Questi i senatori che hanno firmato il disegno di legge:*

Carlotto, Mora, Micolini, Acone, Acquarone, Aliverti, Andò, Angeloni, Arfè, Azzarà, Azzaretti, Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bertoldi, Boggio, Bonalumi, Bonora, Bossi, Bozzello Verole, Brina, Candioto, Cappelli, Carta, Ceccatelli, Chimenti, Citaristi, Coletta, Colombo, Condorelli, Covello, Coviello, De Cinque, De Giuseppe, Di Lembo, Dipaola, Di Stefano, Donato, Dujany, Emo Capodilista, Fabris, Favilla, Ferrara, Ferrari Aggradi, Filetti, Fioret, Fontana Elio, Fontana Giovanni, Galeotti, Gallo, Giacometti, Gianotti, Golfari, Gradari, Grassi Bertazzi, Graziani Guzzetti, Ianni, Innamorato, Leonardi, Lipari, Lombardi, Mancia, Manzini, Margheriti, Marniga, Mazzola, Melotto, Mezzapesa, Misserville, Moltisanti, Moro, Murmura, Nieddu, Orlando, Parisi, Patriarca, Perricone, Perugini, Pierri, Pinto, Poli, Pulli, Rosati, Rubner, Salvi, Santalco, Sartori, Signorelli, Spitella, Tagliamonte, Triglia, Valiani, Vecchi, Ventre, Venturi, Vercesi, Vettori, Visca, Zanella e Zecchino.

poniamo di approvare un'apposita legge il cui articolato illustriamo qui di seguito.

Articolo 1. - Al fine di meglio precisare la volontà del legislatore, l'articolo definisce alcuni termini contenuti nel disegno di legge.

Particolarmente rilevante è la definizione dell'ambito di applicazione della legge che comprende i territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Le altre definizioni riguardano alcuni dei comparti economici cui si riferisce la legge: oltre alle piccole e medie imprese industriali ed alle imprese artigiane — che comprendono anche l'attività di trasporto di persone connessa con il turismo — vengono definite le imprese turistiche, richiamando le disposizioni della legge quadro sul turismo (legge 17 maggio 1983, n. 217) e, quelle commerciali richiamando la casistica prevista dall'articolo 1 della legge sulla disciplina del commercio (legge 11 giugno 1971, n. 426).

A proposito del commercio si precisa che le provvidenze del presente disegno di legge non riguardano le grandi strutture di vendita in quanto in questa sede si intende sottolineare la funzione che il commercio tradizionale e capillarmente diffuso sul territorio svolge nei confronti dell'abitabilità della montagna.

Articolo 2. - L'articolo individua i tipi di agevolazione di emanazione statale ritenuti idonei al conseguimento degli obiettivi sopra indicati. Esso prevede in particolare che il CIPI provveda ad individuare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni in parola, tempi e modalità per la presentazione delle istanze nonché la definizione dei criteri di priorità per l'accoglimento delle stesse.

Tale procedura presenta il vantaggio, nell'economia di un provvedimento destinato a durare nel tempo, di potersi più rapidamente adattare alle situazioni concrete ed al loro evolversi.

Articolo 3. - Questo articolo prevede l'aggiornamento del piano di sviluppo economico-sociale delle Comunità montane previsto dall'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, al fine di renderlo coerente con le disposizioni del presente disegno di legge.

Articolo 4. - Con questo articolo si è inteso definire le agevolazioni di tipo creditizio messe a disposizione per lo sviluppo delle zone montane escluse dai benefici già previsti per il Mezzogiorno. Si è inteso fare riferimento a canali di finanziamento da tempo operativi e collaudati allo scopo di assicurare al provvedimento caratteristiche di rapida e di semplice attuazione.

Articolo 5. - L'articolo prevede che alle agevolazioni creditizie, fissate dal precedente articolo, si affianchino le agevolazioni tributarie già vigenti per iniziative poste in essere prima del 31 dicembre 1985 nei territori depressi del Centro-nord. Tali agevolazioni consistono nell'esenzione decennale dell'ILOR per imprese artigiane, piccole e medie imprese industriali, imprese turistiche e commerciali che si insediano o si ampliano nelle aree individuate dall'articolo 1.

Articolo 6. - In tale articolo viene estesa per i lavoratori assunti da imprese artigiane, piccole e medie imprese industriali e imprese turistiche operanti nei territori di cui all'articolo 1 la riduzione delle aliquote contributive già in atto in alcune aree del territorio nazionale.

Articolo 7. - Con questo articolo si risolve il problema del tempo parziale consentendo al coltivatore diretto, del quale è assolutamente necessario assicurare la possibilità di ulteriore presenza nelle zone montane a presidio del territorio, di incrementare il proprio reddito con prestazioni a tempo parziale alla dipendenza di imprese operanti nelle zone montane nell'intero territorio nazionale.

Articolo 8. - Viene prevista, anche qui per l'intero territorio nazionale, la possibilità per le Regioni, al fine di concorrere allo sforzo agevolativo statale e con lo scopo di rendere più facile la permanenza sui territori montani dei lavoratori dipendenti delle imprese insediate nei territori stessi, di disporre contributi per le gestioni di servizi di trasporto dei lavoratori stessi dal luogo di residenza a quello di lavoro e viceversa, effettuate dalle imprese singole o consorziate o da società di autolinee.

Articolo 9. - L'articolo affida alle Regioni stesse l'individuazione di idonee forme di incentivazione per lo sviluppo dell'attività turistica nelle singole Comunità montane in funzione degli obiettivi previsti nei rispettivi piani di sviluppo conferendo al turismo montano un ruolo di priorità nella programmazione turistica regionale.

Articolo 10. - Nell'ottica di arginare l'esodo dalle zone montane e possibilmente di provocare una inversione di tendenza e nell'intento di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, si prevede la possibilità da parte delle Regioni di concedere ai lavoratori dipendenti o autonomi, residenti nei territori montani, contributi in conto capitale per la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione di residenza.

Alle Comunità montane è affidato il compito di individuare le aree di applicazione delle disposizioni di questo articolo conferendo carattere di priorità agli interventi riguardanti le zone più disagiate con minore densità insediativa e le case sparse.

Articolo 11. - Questo articolo prevede la possibilità da parte di imprenditori agricoli residenti nelle zone montane di tutto il territorio nazionale di effettuare lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio intendendo questa attività come connessa e complementare a quella agricola.

Articolo 12. - L'articolo prevede la predisposizione di un censimento delle aziende agricole esistenti nei Comuni montani al fine di raccogliere ogni utile elemento di valutazione per determinare se ogni azienda è economicamente valida o potenzialmente tale. Le Regioni predisporranno appositi modelli di rilevazione che individuino i valori riguardanti l'apparato produttivo (superficie totale dell'azienda; superficie agraria utilizzata; superficie in proprietà, enfiteusi, usufrutto e affitto; valore locativo mediamente ritraibile dal terreno; numero corpi fondiari; giacitura del terreno; miglioramenti fondiari eseguiti nell'ultimo decennio; consistenza e grado di vetustà del parco macchine; unità lavorative; tipo di allevamento eventualmente praticato e consistenza media annua in stalla), le scelte produttive (ripartizione colturale normalmente adottata; produzione lorda vendibile annua; produzione vegetale / produzione lorda vendibile espressa in percentuale; produzione animale / produzione lorda vendibile espressa in percentuale), e le tecniche di produzione (rese ad ettaro medie delle singole colture normalmente praticate, numero litri latte / vacca / anno o altro parametro di rendimento stalla; totale spese per allevamenti / totale spese; totale spese per colture erbacee / totale spese; totale spese per colture arboree / totale spese).

Articolo 13. - Questo articolo attiene alla elaborazione e utilizzazione dei dati raccolti con il censimento di cui all'articolo 12 per una più corretta impostazione degli interventi finanziari della pubblica amministrazione.

Articolo 14. - È prevista l'istituzione di un apposito albo delle aziende montane valide.

Le Regioni determineranno i parametri per la classificazione di tali aziende e la loro inclusione nell'albo medesimo.

Articolo 15. - Le aziende agricole

che ricevono aiuti dallo Stato o dalla Regione non dovranno essere smembrate almeno per dieci anni. L'articolo prevede tale vincolo e le relative eccezioni.

Articolo 16. - Con questa norma si tende a favorire la ricomposizione fondiaria delle aziende agricole montane di tutto il territorio nazionale e, in particolare, esentando dall'INVIM i proprietari di immobili anche se non imprenditori agricoli per incoraggiarli alla cessione dei loro immobili perlopiù abbandonati affrontando così un problema di notevole rilevanza per l'efficienza economica dell'agricoltura di montagna.

Articolo 17. - Questo articolo prevede la non cumulabilità dei benefici di cui ad altre leggi dello Stato o delle Regioni per le stesse iniziative assistibili.

Articolo 18. - Autorizza il Governo al reperimento dei fondi necessari per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge.

## Il Disegno di Legge

Art. 1.
*(Definizioni)*

1. Ai sensi della presente legge si intendono:

a) per ambito di applicazione: le zone ricadenti nelle Comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

b) per piccole e medie imprese industriali: le imprese comprese nella definizione dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e dei successivi provedimenti attuativi, ivi incluse le imprese che esercitano trasporto di persone;

c) per imprese artigiane: le imprese comprese nella definizione dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ed aventi i limiti dimensionali fissati dall'articolo 4 della stessa legge;

d) per imprese turistiche: le imprese che svolgono attività di gestione di strutture ricettive e di ristorazione ed annessi servizi turistici di cui all'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, così come definite dall'articolo 6 della legge stessa.

e) per imprese commerciali: le imprese che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di commercio all'ingrosso, di commercio al minuto eccetto quelle per le quali l'autorizzazione all'apertura è subordinata al nullaosta della giunta regionale ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 2.
*(Agevolazioni per lo sviluppo economico)*

1. Al fine di assicurare nelle zone ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 della presente legge adeguate possibilità di crescita economica con il proposito soprattutto di incoraggiare nuove iniziative di sviluppo in tali zone suscettibili di comportare incrementi occupazionali ed in generale positivi riflessi sull'economia locale ed allo scopo, conseguentemente, di creare condizioni favorevoli al permanere della presenza umana, sono concesse ai programmi di insediamento, sviluppo o ammodernamento posti in essere a far data dal 1° gennaio 1991 e presentati dalle piccole e medie imprese industriali e dalle imprese artigiane nonché da imprese turistiche e commerciali riconosciute compatibili con i piani di cui all'articolo 3, agevolazioni di natura finanziaria, fiscale e previdenziale.

2. Tali iniziative devono essere riconosciute idonee al conseguimento degli obiettivi sopra definiti e devono essere rispondenti ai criteri che verranno fissati dal CIPI entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il CIPI provvederà entro lo stesso termine a definire tempi e modalità di presentazione delle domande nonché a stabilire i criteri di priorità da assegnare alle richieste ai fini del loro accoglimento.

Art. 3.
*(Aggiornamento del piano di sviluppo economico-sociale delle Comunità montane)*

1. Le Comunità montane entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono tenute ad aggiornare i propri piani di sviluppo economico-sociale di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, al fine di renderli compatibili con le disposizioni della presente legge, avuto riguardo ai criteri definiti dal CIPI di cui al comma 2 dell'articolo 2.

2. I piani suddetti, tenuto conto delle realtà locali, definiranno in particolare le potenzialità di sviluppo in campo industriale, artigianale, turistico e commerciale, individuando le aree più idonee e le infrastrutture necessarie.

Art. 4.
*(Agevolazioni creditizie per le attività economiche)*

1. Alle iniziative poste in essere nei territori ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 e volte alla creazione di nuove attività ed all'ampliamento o all'ammodernamento di attività esistenti, ivi comprese le connesse opere di urbanizzazione dirette ed indotte, rientranti nei criteri individuati dal CIPI e compatibili con i piani di sviluppo delle singole comunità montane, poste in essere da piccole e medie imprese industriali, imprese artigiane, turistiche e commerciali o loro consorzi, possono essere concessi, a valere su apposito fondo costituito presso il Mediocredito centrale, finanziamenti agevolati accordati ai sensi della presente legge dagli Istituti di credito a medio termine di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, fino alla concorrenza del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile entro il limite:

a) di lire 5.000.000.000 per le imprese industriali e loro consorzi;

b) di lire 1.500.000.000 per le imprese artigiane e loro consorzi;

c) di lire 3.000.000.000 per le imprese turistiche e loro consorzi;

d) di lire 500.000.000 per le imprese commerciali e loro consorzi.

2. Il tasso di interesse sui predetti finanziamenti viene fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento determinato con decreto del Ministero del tesoro.

Art. 5.
*(Estensione delle agevolazioni già previste per le zone depresse)*

1. Alle iniziative di cui all'articolo 2 poste in essere nei territori ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 a far data dal 1° gennaio 1991 e per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di inizio dell'attività o di ampliamento od ammodernamento delle strutture, si applicano le agevolazioni già previste per le zone depresse del Centro-nord dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 6.
*(Fiscalizzazione degli oneri sociali)*

1. Per i lavoratori ricoprenti nuovi posti di lavoro ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 31 dicembre 1990 assunti, anche a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, da piccole e medie imprese industriali, imprese artigiane e turistiche operanti nei territori ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 a far data dal 1° gennaio 1991 è concessa una riduzione per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa sul contributo a cari-

co del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, nella misura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge legge 3 agosto 1990, n. 210.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali o provinciali.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere cumulate con le disposizioni vigenti in materia di sgravi contributivi previsti per i contratti di formazione lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Art. 7.
*(Assunzioni a tempo parziale)*

1. Le piccole e medie imprese industriali, le imprese artigiane, turistiche, commerciali, le aziende agricole, singole od associate, operanti nei territori ricadenti nelle Comunità montane, possono, in deroga alle norme sul collocamento della manodopera, assumere a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, o in forma stagionale coltivatori diretti residenti negli stessi territori anche se accertati dal Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura (SCAU) per le assicurazioni di malattia, invalidità e vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9.

2. Le imprese di cui al comma 1 beneficeranno dell'esonero totale dei contributi dovuti per l'assistenza sanitaria; per quanto concerne i contributi relativi ad invalidità e vecchiaia, le imprese verseranno la differenza, tra l'importo dovuto e quanto versato dal coltivatore diretto assunto, rapportata al periodo di assunzione.

3. Il coltivatore diretto, assunto ai sensi del comma 1, conserverà, ad ogni fine ed effetto, la qualifica di coltivatore diretto e, quindi, manterrà l'iscrizione al preposto SCAU in deroga a quanto previsto dai commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sempre che risieda sul fondo e presti opera manuale ed abituale nell'azienda agricola.

Art. 8.
*(Incentivi per la gestione)*

1. Le Regioni possono concedere alle piccole e medie imprese industriali, imprese artigiane, turistiche, commerciali, aziende agricole in forma singola o associata insediate nei territori ricadenti nelle Comunità montane e limitatamente per i dipendenti residenti nei territori stessi, contributi annui per la gestione di servizi regolari di trasporto dei lavoratori dal luogo di residenza a quello di lavoro e viceversa svolti direttamente, in forma consortile, ovvero tramite società di autolinee.

2. I contributi non potranno eccedere il 50 per cento dei costi di servizio fermo restando a carico delle imprese interessate una quota parte non inferiore al 30 per cento.

Art. 9.
*(Sviluppo dell'attività turistica)*

1. Le Regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono idonee forme di incentivazione allo sviluppo dell'attività turistica per ogni singola Comunità montana, con particolare riguardo alle iniziative capaci di determinare una presenza turistica pluristagionale e tenendo conto delle previsioni dei piani di sviluppo predisposti ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. Tali forme di incentivazione assumono carattere di priorità nei programmi regionali di sviluppo turistico.

Art. 10.
*(Contributi per la ristrutturazione e costruzione di case di abitazione)*

1. Per i lavoratori, dipendenti o autonomi, residenti nei territori ricadenti nelle Comunità montane che intendano ristrutturare o costruire l'abitazione di residenza destinata esclusivamente alla propria famiglia all'interno delle zone delimitate dalle Comunità montane ai sensi dell'articolo 3, le Regioni possono disporre la concessione di un contributo in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento del costo di intervento di cui al comma 4, conferendo carattere di priorità agli interventi di recupero degli immobili esistenti.

2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alle condizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

3. Le Comunità montane provvedono a delimitare le aree di applicazione del presente articolo, conferendo carattere di priorità agli interventi attuati nelle zone più disagiate e nelle zone con minore densità abitativa o attinenti case sparse.

4. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce entro il 31 dicembre di ogni anno i limiti di cui al presente articolo ed il riferimento per la determinazione del costo di intervento di cui al comma 1.

Art. 11.
*(Attività per la difesa del territorio)*

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, ed i loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile residenti nei territori ricadenti nelle Comunità montane, in deroga alle vigenti disposizioni, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che privati utilizzando esclusivamente la forza lavoro del proprio nucleo familiare ed i mezzi tecnici in loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, costruzione di piste forestali, arginature, sistemazioni idrauliche, sgombero neve, eccetera.

2. Le attività di cui al comma 1 si intendono connesse e complementari a quella agricola e, pertanto, assumono natura agricola ad ogni effetto.

Art. 12.
*(Censimento delle aziende agricole)*

1. Le Regioni, nell'ambito delle loro competenze, predispongono il censimento delle aziende agricole esistenti nei territori ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, atto ad accertare le reali possibiltà di sussistenza e sviluppo delle aziende, tenuto conto essenzialmente della disponibilità di manodopera, consistenza della stalla per le aziende ad indirizzo zootecnico, delle superfici e colture in atto e potenziali, delle dotazioni di strumenti ed infrastrutture nonché di ogni altro elemento atto ad accertare la caratteristica di azienda economicamente valida o potenzialmente tale.

Art. 13.
*(Elaborazione ed utilizzazione dei dati di censimento)*

1. Le Regioni dovranno predisporre provvedimenti atti alla elaborazione ed utilizzazione dei dati risultanti dal censimento di cui all'articolo 12 per conseguire una migliore distribuzione delle risorse contributive al fine di potenziare l'attività agricola nelle zone montane sia con interventi diretti ad aziende singole od associative, sia per incentivare la ricompo-

sizione fondiaria ai sensi dell'articolo 16.

Art. 14.
*(Istituzione dell'albo delle aziende montane valide)*

1. Le Regioni istituiscono un apposito albo delle aziende agricole montane, individuate ai sensi dell'articolo 12, ai fini della incentivazione delle loro attività da realizzare con la concessione di mutui a tasso agevolato, contributi a fondo perduto e altre provvidenze, normando l'iscrizione a detto albo con la necessaria determinazione dei parametri-soglia da raggiungere e documentare da parte dei titolari delle aziende che richiedono l'iscrizione a detto albo.

Art. 15.
*(Vincoli di mantenimento della consistenza aziendale)*

1. La concessione delle provvidenze di cui all'articolo 14, limitatamente agli interventi di miglioramento fondiario e ricomposizione aziendale, è subordinata all'impegno sottoscritto dal titolare di azienda di non smembrare per almeno dieci anni l'azienda stessa con atti di vendita o di affitto, pena l'integrale restituzione della provvidenza fruita, gravata da interessi a tasso di sconto.

2. Eventuali deroghe dovute a causa di morte, invalidità o cessazione per causa di forza maggiore, potranno essere concesse dal presidente della giunta regionale.

Art. 16.
*(Ricomposizione fondiaria)*

1. Per favorire la ricomposizione fondiaria, le permute di fondi rustici all'interno dei territori delle Comunità montane, sono esenti da qualsiasi gravame fiscale (imposta di registro, INVIM, imposta di trascrizione e ipotecaria, eccetera).

2. Sono pure esenti da INVIM le alienazioni di fondi rustici ricadenti nei territori delle Comunità montane in favore degli iscritti nell'albo di cui all'articolo 14.

3. Le Regioni sono autorizzate ad erogare i contributi per le spese tecniche e notarili, relative alle permute di cui al comma 1, nonché agli atti di trasferimento di fondi rustici ubicati nei territori delle Comunità montane a favore degli iscritti all'albo di cui all'articolo 14.

Art. 17.
*(Non cumulabilità dei benefici)*

1. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi dello Stato o delle Regioni per le stesse iniziative.



Art. 18.
*(Finanziamento degli interventi)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) quanto a quello relativo all'articolo 4, valutato in lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori »;

b) quanto a quello relativo all'articolo 10, valutato in lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione »;

c) quanto a quello relativo agli articoli 5, 8, 9 e 16, valutato complessivamente in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali »;

d) quanto a quello relativo agli articoli 6 e 7, valutato complessivamente in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio ».

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

# FINANZA LOCALE 1991

I fondi per le Comunità montane e le istruzioni della Cassa depositi e prestiti per l'accesso ai mutui

La Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio ha pubblicato il decreto-legge 12/1/1991, n.6 concernente « *Disposizioni urgenti in favore degli Enti locali per il 1991* ».

Si tratta, come è noto, della normativa dettata per la finanza locale per l'anno in corso, nelle more dell'approvazione del disegno di legge n. 1895 Senato, relativo al riconoscimento dell'autonomia impositiva agli Enti locali e alla riforma organica della finanza locale, da oltre un anno arenatosi nelle secche delle Commissioni parlamentari.

Il D.L. n. 6/91, sul quale torneremo più diffusamente nei prossimi numeri, ricalca sostanzialmente la linea delle decretazioni d'urgenza adottate in materia dal Governo negli ultimi anni.

Per quanto attiene alle Comunità montane, queste sono destinatarie:
- di un fondo ordinario pari a lire 86,700 miliardi, erogabile con le stesse modalità dell'anno passato (60 milioni come quota base per ciascuna Comunità montana e la restante parte del fondo erogata sulla base della popolazione residente montana al 31/12/89);
- fondo per lo sviluppo degli investimenti, pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti al 31/12/90, maggiorati di 8 miliardi per le Comunità montane (il concorso statale per le rate di ammortamento dei mutui contratti dalle Comunità nell'anno in corso è pari a lire 776 per abitante);
- fondo per il finanziamento dei piani socio-economici di sviluppo per le finalità di cui alla legge n. 93/81, pari a 100 miliardi.

Informiamo inoltre che la Cassa depositi e prestiti ha già fatto conoscere le proprie istruzioni per la concessione dei mutui per il 1991. Pubblichiamo pertanto la relativa circolare, non ancora apparsa sulla Gazzetta Ufficiale al momento in cui si scrive la presente nota.

## ATTIVITÀ PARLAMENTARE

### Legge finanziaria '91, legge sui mutui e legge comunitaria approvate a fine anno

Nell'ultima decade del 1990 hanno avuto definitiva approvazione alcuni importanti provvedimenti legislativi.

Anzitutto la legge finanziaria 1991 ed i provvedimenti collegati.

In ordine alla prima, la legge 21/12/90, n. 405 (Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31/12/90) ha posto la parola fine al cammino parlamentare della manovra economica messa in atto dal Governo per l'anno in corso confermando, come è oramai noto, il fondo di 100 miliardi per il finanziamento dei piani socio-economici di sviluppo delle Comunità montane per l'anno 1991 e incrementando lo stesso di 40 e 50 miliardi rispettivamente per il 1992 ed il 1993.

L'impossibilità di ripristinare per il 1991 quantomeno i 150 miliardi disposti nel 1990 a favore delle Comunità montane nello stato di previsione del Ministero del Bilancio, impone ora una incisiva azione per il recupero, almeno parziale, della differenza di 50 miliardi, da operarsi a valere sul fondo ordinario erogato dal Ministero dell'Interno.

In tale direzione sono già state intraprese iniziative da parte dell'Unione.

In ordine ai due provvedimenti legislativi di accompagnamento alla legge finanziaria 1991, menzioniamo in particolare la legge 29/12/90, n. 407 (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31/12/90) relativa a « *Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-93* —, la quale all'art. 1 ha sostanzialmente confermato — prorogandole di un anno — tutte le norme vigenti relative alle assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni.

Il Senato ha definitivamente approvato, il 20 dicembre, anche la legge 22/12/90, n. 403 (Gazzetta Ufficiale del 20/12/90), relativa alla conversione in legge del D.L. n. 310/90 in materia di finanza locale e segnatamente sui mutui.

Con riguardo ai contenuti del provvedimento abbiamo già riferito sul n. 12/90 di « *Montagna Oggi* » (pag. 6). Aggiungiamo ora che qualche problema è sopravvenuto con l'emanazione del decreto legge 31/12/90, n. 425 sull'edilizia scolastica, il quale attinge per 1500 miliardi al plafond di 8000 miliardi fissato per gli Enti locali con il citato D.L. n. 310/90, determinando un ulteriore taglio ai mutui ordinari per gli investimenti degli Enti locali.

Segnaliamo infine che il 20 dicembre è stata altresì approvata in via definitiva la legge comunitaria 1990, provvedimento di grande rilievo in quanto può consentire il recupero dei ritardi accumulati dal Governo italiano nell'attuazione delle disposizioni CEE.

Il provvedimento citato recepisce infatti 131 direttive comunitarie, che interessano molti importanti settori sociali ed economici.

**Ma. Be.**

## La Circolare della Cassa Depositi e Prestiti

La necessità del contenimento e del ridimensionamento del disavanzo pubblico ha portato il Governo ad emanare una serie di prescrizioni legislative e paralegislative.

Queste disposizioni hanno comportato una drastica riduzione dei finanziamenti e un rallentamento delle procedure incidendo profondamente sull'attività e l'efficienza dell'Istituto.

Nel porgere le scuse dell'Istituto per i disagi subiti dagli Enti, in conseguenza di quanto esposto sopra, si evidenzia che gli stessi disagi hanno peraltro pesato in eguale misura anche sugli istruttori della Cassa DD.PP. stessa.

Purtroppo il nuovo anno non si presenta certo più sereno in quanto, come vedremo, anche per l'anno corrente forti sono le limitazioni che incideranno sulla Cassa per le medesime ragioni.

Premesso ciò, si espongono di seguito le problematiche della nuova normativa.

### 1. Disposizioni legislative e direttive del Consiglio di Amministrazione della Cassa DD.PP.

L'attività di finanziamento della Cassa depositi e prestiti, nell'anno 1991 risulta condizionata dalle disposizioni contenute nel decreto legge del 31 ottobre 1990 n. 310 convertito dalla legge 22/12/90 n. 403 recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, dal decreto legge del 12.1.91 n. 6 sulle disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991, nonché dalle direttive del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

In via generale, l'attività della Cassa DD.PP. per il 1991 viene programmata sulla base di un finanziamento complessivo di 8.000 miliardi.

In concreto:

1.1 *Disponibilità finanziarie per singolo Ente*

Per dare a tutti gli Enti la stessa opportunità di accesso al credito agevolato della Cassa, le risorse disponibili, come nel passato, vengono suddivise tra tutti gli Enti destinatari, sulla base della popolazione residente al 31/12/89.

Ogni Ente avrà così a disposizione un plafond di finanziamenti da considerare ai fini dell'elaborazione del programma delle opere pubbliche, come dai successivi parametri; le richieste dei Consorzi delle Aziende e le S.p.A., come lo scorso anno, graveranno sulle disponibilità degli Enti partecipanti.

Pertanto, tenendo presente la prescrizione del D.L. 310/90 sulla priorità ai comuni fino a 20.000 abitanti, la Cassa metterà a disposizione di ogni singolo Ente:

— L. 350.000.000 per i Comuni fino a 2000 abitanti;
— L. 100.000 per abitante per i Comuni con popolazione da 2001 a 20000 abitanti (con una quota minima di L. 500.000.000);
— L. 100.000 per abitante per i Comuni con popolazione superiore a 20000 abitanti (con una quota fissa aggiuntiva di L. 150.000.000 fino a 25000 abitanti);
— L. 25.000 per abitante per le province;
— L. 15.000 per abitante per le Comunità montane.

Si ritiene importante sottolineare, ad evitare interlocutorie inutili, che il limite alle concessioni della Cassa include anche le cosiddette «*leggi speciali*» cioè, in generale, quelle con oneri a carico del bilancio dello stato o con contributi erariali aggiuntivi (compresi i mutui per i Comuni sotto i 5000 abitanti che si evidenzia sono stati confermati anche per il 1991 con il D.L. n. 6/91 art. 1), per le quali non è stata prevista alcuna deroga specifica. Il legislatore quando ha voluto questa esclusione l'ha prevista espressamente, come nell'art. 1 - 3° comma del D.L. 269/90 o il D.L. 29/12/90 n. 414.

Pertanto gli Enti che sono stati inseriti in programmi ministeriali o regionali per interventi settoriali non godranno di risorse aggiuntive (vedi paragrafo 2.2).

1.2 *Esclusioni di finanziamento*

In considerazione della limitazione degli interventi della Cassa e della correlativa liberalizzazione del ricorso al sistema bancario con la soppressione dell'obbligo di adire in via prioritaria la Cassa DD.PP. (art. 5 D.L. 310/90 convertito con modificazioni dalla Legge 403/90) non verranno prese in considerazione richieste relative alla esecuzione di opere così dette di «*edilizia sociale*» che non presentino caratteristiche di indispensabilità ed urgenza e che, ove comunque volute dall'Ente, possono trovare copertura nel finanziamento extra Cassa.

### 2. Precisazioni procedurali

Le rilevanti innovazioni legislative di quest'ultimo periodo, non ultima il nuovo ordinamento delle autonomie (legge 142/1990), comportano la necessità di adeguare le procedure della Cassa.

Si ritiene, però, prima di emanare una nuova circolare generale, attendere il tempo necessario a permettere un primo affinamento delle problematiche sorte.

Perciò, al momento si forniscono le sole precisazioni relative all'attivazione della procedura 1991 e alle situazioni che determinano il maggior numero di interlocutorie.

2.1 *Avvio procedura*

Come già chiarito ogni Ente avrà a disposizione un plafond di risorse finanziarie da considerare ai fini dell'elaborazione del programma delle opere pubbliche.

Tenendo presente la suddetta disponibilità finanziaria gli Enti dovranno, se ritengono di richiedere il finanziamento alla Cassa, confermare tutte le richieste anche quelle che, nel 1989, avessero già ottenuta l'adesione, ormai decaduta. *La conferma alla richiesta di mutuo, accompagnata dall'eventuale aggiornamento prezzi o dalla dichiarazione di congruità degli stessi*, dovrà riguardare ovviamente soltanto le pratiche che non abbiano terminato l'iter amministrativo, cioè non abbiano ottenuto la concessione definitiva.

In tal modo sarà possibile aggiornare, sia nel data-base della Cassa sia presso ciascun Ente, gli investimenti da finanziare col credito agevolato della Cassa.

In definitiva, in considerazione della possibilità che, dato il tempo trascorso, gli Enti possano essersi rivolti ad altri Istituti — si ripete — dovranno essere CONFERMATE TUTTE LE RICHIESTE, QUALUNQUE SIA LA FASE PROCEDURALE, ad eccezione della concessione definitiva.

Si avverte che non incideranno nel plafond 1991 i perfezionamenti relativi a richieste che abbiano ottenuto l'adesione di massima nel 1990, per le quali sarà ugualmente necessaria la conferma e l'invio, nel più breve tempo possibile, della documentazione necessaria alla concessione definitiva.

2.2 *Progetti stralcio*

Come ormai noto, ad ogni mutuo deve corrispondere un progetto definito, che costituisce presupposto della concessione stessa. Pertanto ogni qualvolta il progetto superi l'importo di mutuo deve essere effettuato uno stralcio di progetto in corrispondenza della disponibilità finanziaria. Naturalmente l'Ente potrebbe, senza fare stralci, assumere la diffe-

renza a proprio carico; in tal caso deve impegnarsi, con delibera, ad eseguire e spesare, prima di richiedere le somministrazioni alla Cassa, lavori per l'importo eccedente il mutuo concesso. Poiché tale situazione può facilmente presentarsi nel settore delle « *leggi speciali* » trattandosi di opere di un certo rilievo, ad evitare interlocutorie, qualora il plafond disponibile per l'Ente fosse inferiore all'importo del mutuo ammesso al finanziamento dal programma regionale o ministeriale, dovrà essere redatto un progetto stralcio in corrispondenza della disponibilità finaziaria.

2.3 *Competenze organi*

Gli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio sono quelli elencati all'art. 32 della legge 142/1990 che, come afferma il Ministero dell'Interno costituisce norma di stretta interpretazione. Tutte le altre competenze e funzioni di carattere residuale sono demandate alla Giunta.

La legge 142/90 ha compiuto, nel campo delle competenze degli organi, un capovolgimento rispetto all'ottica del precedente T.U., di conseguenza le delibere non adottate dall'organo a cui la nuova legge ha attribuito la competenza esclusiva, sono prive di alcun effetto.

Per evitare interlocutorie si tenga presente che per gli investimenti spetta al Consiglio:

— l'approvazione del programma delle opere pubbliche;
— l'approvazione del piano finanziario;
— l'assunzione del mutuo e la delibera di devoluzione di mutuo già assunto ad altra opera.

Sono di competenza della Giunta l'approvazione degli atti tecnici e cioè:

— l'approvazione del progetto (nell'ambito dei programmi approvati dai Consigli);
— l'approvazione delle perizie.

Si ricorda di accompagnare le delibere con la dichiarazione del Segretario sulla esecutività delle stesse.

2.4 *Capacità di indebitamento*

Per il 1991, ai sensi del 10° comma dell'art. 4 della legge 155/1990 il limite del 25% per l'indebitamento deve essere riferito al bilancio consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo (due anni precedenti l'assunzione). Questo Istituto ha già provveduto a modificare la relativa modulistica per la documentazione istruttoria.

3. **Morosità**

Cominciano a verificarsi alcuni fenomeni di morosità da parte degli Enti locali per i quali la Cassa è poi costretta a richiedere gli atti esecutivi o a compensare comunque il proprio credito, aumentando notevolmente le difficoltà delle amministrazioni.

Ad evitare errate interpretazioni, si rammenta che per effetto della notifica della delega di pagamento al tesoriere, questi diviene il debitore principale della rata di ammortamento ed è tenuto comunque al pagamento della stessa, indipendentemente dalla materiale disponibilità di fondi dell'Ente e dal suo obbligo di accantonare tempestivamente sull'entrata le somme necessarie al pagamento di quanto delegato. Essendo la delegazione di pagamento titolo letterale ed astratto, nessuna eccezione inerente al rapporto sottostante può essere opposta alla Cassa come a qualsiasi altro Istituto mutuante.

Il mancato pagamento della rata per quanto sopra, specie se operato su invito dell'Ente mutuatario, concreta un comportamento illegittimo che può dar luogo a pesanti responsabilità personali, indipendentemente dalle procedure esecutive instaurate dalla scrivente per il recupero del credito.

Analogamente per gli addebiti relativi a somme indebitamente percette o a debiti di altra natura, si ricorda l'obbligo di emettere i relativi mandati nei tempi indicati, ad evitare la comminatoria degli interessi (14%) in caso di ritardato pagamento.

Si ricorda anche per gli Enti che hanno adottato il piano di rientro dei debiti fuori bilancio ex art. 24 della legge 144/89, che l'omesso versamento delle rate rateizzate come previsto dal piano, costituisce distrazione di fondi che può comportare la diretta responsabilità del ragioniere e del segretario, oltre alla possibilità di revoca delle facilitazioni accordate con l'inevitabile dichiarazione di dissesto ai sensi dell'art. 25 della citata legge 144.

4. **Mutui per il risanamento di cui all'art. 25 Legge 144/89**

La Cassa è chiamata dall'8° comma dell'art. 25 della legge 144/89 a concedere i mutui per il risanamento degli Enti dissestati. A seguito del D.L. n. 6 del 12.1.91 la Cassa potrà concedere l'intero mutuo, ponendolo in ammortamento pro quota in correlazione alle disponibilità annuali del fondo per lo sviluppo degli investimenti, attribuiti all'Ente.

4.1 *Procedura*

La procedura di concesisone è la seguente:

— ATTI ISTRUTTORI: per l'adesione di massima dovranno pervenire la domanda e il decreto; mentre per la definitiva concessione del mutuo la delibera consiliare di assunzione dell'intero importo con l'attestazione dell'esecutività della stessa;
— MESSA IN AMMORTAMENTO: il primo gennaio dell'anno successivo alla concessione del mutuo viene posta in ammortamento la 1ª e la 2ª quota del mutuo, ed il primo gennaio degli anni successivi le eventuali altre quote;
— EROGAZIONI: la 1ª quota di mutuo viene erogata dopo la concessione del mutuo mentre le quote successive verranno erogate, dopo la loro messa in ammortamento, il 1° gennaio successivo.

L'ente dopo aver approvato il piano di risanamento non può più assumere mutui ad eccezione di quelli totalmente coperti dal contributo dello Stato o della Regione (4° comma art. 14 ter legge 39/90), o che siano in corrispondenza di quote di concorso statale non assorbite dall'ammortamento dei mutui in questione. Pertanto la Cassa, bloccherà automaticamente la possibilità di accesso ai mutui che verrà ripristinata solo dopo la messa in ammortamento della ultima quota di mutuo, o se sussistano ulteriori disponibilità.

Per i mutui con oneri a carico dello Stato o della Regione, ogni intervento rimane subordinato alla possibilità di approvazione del piano finanziario, stante la predeterminazione della destinazione delle risorse in bilancio.

5. **Mutui per espropri**

In attesa della conversione in legge del decreto legge 6/91, dopo la quale si provvederà a fornire istruzioni più precise, si rinvia, per ora, a quelle fornite in precedenza.

Si richiama, però, fin d'ora, quanto già chiarito per il finanziamento delle leggi speciali e cioè, che nessuna risorsa aggiuntiva è prevista per i maggiori oneri di esproprio. Di ciò gli Enti dovranno tener conto nell'elaborazione del loro programma di investimenti, poiché anche questi interventi andranno imputati al plafond di risorse disponibili per il singolo Ente. ■

Augusto Biancotti

# NEVE E GHIACCIAI: UNA RISORSA TRASCURATA

La neve caduta precoce ovunque in montagna ha fatto contenti quasi tutti: operatori turistici, tecnici dell'ENEL, idrologi, cultori degli sport invernali. Gli automobilisti sorpresi in viaggio durante il week-end bianco dell'Immacolata furono un po' meno felici, ma si trattò di disagi passeggeri.

Francamente era ora: gli inverni del 1988 e del 1989 erano stati avarissimi di precipitazioni, di quelle solide in particolare; nei primi dieci mesi del 1990 la siccità era ancora aumentata. Sotto la spinta di un allarme ormai endemico cresceva la schiera degli addetti ai lavori convinti di assistere ad un'improvvisa accelerazione delle conseguenze climatiche legate all'effetto serra. Voci preoccupate si erano levate in aprile a Roma, durante il convegno della Società Geografica Italiana dedicato alle variazioni pluviometriche dell'ultimo secolo; a Engelberg, in Svizzera centrale, in settembre, durante il 24° congresso internazionale di meteorologia alpina; e poche settimane dopo a Ginevra, nell'ambito dell'assise mondiale dedicata al clima.

L'aridità dell'ultimo triennio un merito almeno l'ha avuto: è aumentata l'attenzione dell'opinione pubblica verso i problemi dell'acqua, della neve e dei ghiacci. I rubinetti vuoti di non poche località balneari durante l'estate passata hanno creato diffuse inquietudini, ingigantite dalle notizie di eventi inusuali in montagna. Sul Gran Sasso è scomparso l'unico ghiacciaio appenninico, il Calderone: il ghiaccio perenne persiste, ma soltanto in profondità, al di sotto di una spessa coltre morenica. Sulle Alpi l'anno prima era crollato il ghiacciaio Coolidge, una delle masse glacializzate superstiti del Monviso. L'eccezionale magra dei fiumi padani, ripetutasi in agosto per il terzo anno consecutivo, ha fatto volgere gli occhi alla montagna, alla ricerca dei motivi che hanno infranto la certezza rassicurante del paradigma noto fin dai banchi delle scuole elementari: *« il Po d'estate è ricco d'acqua perché i suoi affluenti di sinistra sono alimentati dalla fusione dei ghiacci »*... e in molti si sono resi conto di saperne assai poco.



*Il Ghiacciaio di Sea, nelle Alpi Graie (Valli di Lanzo, Torino). La foto di C. Gallo e F. Rogliardo è stata scattata il 12 settembre 1987 ed è tratta dal volume « Geografia fisica e dinamica quaternaria » n. 11-1988 edito dal Comitato Glaciologico Italiano.*

Sono 1006 i ghiacciai che costellano il versante alpino meridionale, quasi tutto appartenente al territorio italiano, da quelli dell'Argentera nelle Alpi Marittime fino alle Alpi Giulie. Nell'insieme coprono una superficie di oltre 500 chilometri quadrati, più di due volte l'Isola d'Elba, la seicentesima parte della superficie del paese. Le masse glacializzate non sono però stabili nel tempo. In funzione del mutare della temperatura e delle precipitazioni aumentano o diminuiscono di volume, mentre le loro lingue terminali progrediscono verso valle oppure regrediscono verso monte. E qui incominciano i guai. Dopo un periodo ventennale di modesta espansione, dal 1985 le cose sono cambiate. Anno dopo anno è in crescita continua il numero dei ghiacciai che stanno contraendosi, e le cui lingue terminali sono in rapido scioglimento. Gli episodi del Calderone e del Coolidge — è il caso di dirlo — non sono che la punta dell'iceberg. Il regresso colpisce il Lys sul Monte Rosa, il Miage sul Monte Bianco, il Rutor al Piccolo S. Bernardo, per citare tre dei giganti della Valle d'Aosta, ma lo stesso accade sull'Ortles-Cevedale, il distretto alpino più gla-

L'autore è Presidente del Comitato Glaciologico Italiano

cializzato d'Italia, sull'Adamello e sulle Dolomiti. Il fenomeno si ripete anche sul versante esterno della catena: il celebre ghiacciaio del Rodano, al fondo del Vallese, largamente seraccato, è ormai ridotto a ben poco, e lo stesso capita ai mastodonti dello Jungfrau, del Titlis ed a tanti altri.

Come di consueto, lo stato di salute dei nostri ghiacciai è stato oggetto di un esame approfondito il 14 dicembre nella riunione autunnale del Comitato Giaciologico Italiano, dedicata ai resoconti della campagna estiva di rilevamento glaciologico. I coordinatori dei tre settori, l'occidentale, il centrale e l'orientale, nei quali è diviso l'intero arco alpino, hanno esposto le loro relazioni, derivanti dall'analisi delle centinaia di schede, misurazioni, fotografie, schizzi eseguiti da ciascun rilevatore glaciologico durante i sopralluoghi effettuati in agosto e settembre sui singoli corpi glacializzati. I casi di regresso sono ancora aumentati, ed ormai interessano il 90% del totale. Molti ghiacciai stanno avvicinandosi alla soglia di volume critico al di sotto del quale la fusione progressiva fino alla scomparsa del ghiaccio diventa un processo inevitabile.

La tendenza in atto è tanto più grave in quanto i ghiacciai alpini costituiscono ormai quasi le uniche riserve d'acqua pura, visto lo stato di contaminazione delle falde in pianura e l'inquinamento dei corpi idrici di superficie, siano questi fiumi o laghi. Che le nevi perenni siano pulite è stato fra l'altro dimostrato da una ricerca condotta dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Torino in collaborazione con il Comitato Glaciologico. Per cinque anni consecutivi, dal 1985 al 1989, è stato tenuto sotto controllo lo stato di neve al colle di Sestrière, fra la Val Chisone e la Val di Susa. Tutti gli eventi di precipitazione nevosa sono stati oggetto di prelievo e di analisi. Dalle migliaia di dati ottenuti risulta ormai chiaro che le precipitazioni solide d'alta montagna sono fortunatamente prive di prodotti chimici pericolosi, come quelli responsabili dell'acidità delle piogge.

Ghiaccio e neve in montagna dunque sono risorse reali, sempre più interessanti via via che nello spazio conteso della pianura l'acqua degrada in quantità e in qualità. Sarà proprio questo, il ghiacciaio come risorsa, il tema del VI Congresso Nazionale di Glaciologia, che si terrà a Gressoney in Valle d'Aosta nel prossimo settembre.

L'intensa attività scientifica e di servizio qui descritta può far pensare che l'Italia in campo glaciologico possegga strutture robuste e consolidate, ricche di centinaia di operatori, e di lauti fondi. Nulla è più falso. Il Comitato Giaciologico, l'unico ente che nel paese si interessa di questi problemi, e fin dal 1895, è privo di qualsiasi forma di aiuto o di sovvenzione da parte dello Stato. Formato esclusivamente da volontari, vive di saltuari finanziamenti erogati dall'ENEL e da qualche altro Ente interessato all'idrologia alpina. Se non fosse per le campagne annuali di rilevamento, e per i due catasti dei ghiacciai italiani, effettuati rispettivamente nel 1957 e nel 1986, l'Italia ignorerebbe del tutto l'esistenza, l'evoluzione e la storia dei propri ghiacciai.



Fortunatamente l'interesse nazionale per le problematiche delle zone estreme sta crescendo. Il Parlamento ha stanziato 350 miliardi per mostrare la bandiera in Antartide; le spedizioni italiane in Himalaya hanno ormai la cadenza di un metronomo.

Chi sa se resterà un po' di tempo e di denaro per occuparsi anche dei ghiacciai delle nostre montagne. ■

## EMILIA ROMAGNA: AMPLIATA L'AREA PROTETTA DI « FOSSO CAPANNO »

### È la prima « Area Wilderness » istituita in Italia

*L'Azienda Regionale delle Foreste dell'Emilia Romagna, a seguito di contatti intercorsi con l'Associazione Italiana Wilderness e nel quadro delle azioni volte alla tutela del patrimonio ambientale regionale, ha recentemente deliberato l'accorpamento di circa 260 ha. del territorio demaniale ricadente nel comune di Bagno di Romagna (FO) ed in gestione all'ARFER medesima, alla preesistente e limitrofa* « Area Wilderness di Fosso del Capanno »*, quest'ultima istituita nel 1988 su circa 118 ha. di terreno concessi dalla Fondazione Ghezzi di Cesena e gestita direttamente dall'A.I.W.*

*Ciò in considerazione delle particolari caratteristiche vegetazionali, faunistiche ed ambientali in genere del territorio demaniale sopra indicato, simili a quelle della già istituita* « Area Wilderness » *e quindi ugualmente meritevoli di tutela e valorizzazione.*

*L'area annessa sarà pertanto gestita in conformità a quanto previsto per le zone* « Wilderness »*; in particolare, sarà escluso qualsiasi intervento in grado di modificare in maniera strutturale ed irreversibile l'ambiente naturale ed il paesaggio (opere e manufatti di qualsiasi genere) ed anche gli interventi selvicolturali saranno limitati ai soli casi di urgente ed indilazionabile necessità.*

*Di concerto con l'A.I.W. saranno inoltre stabilite opportune norme al fine di garantire la fruibilità dell'area nel suo complesso secondo modalità compatibili con gli aspetti conservazionistici citati.*

*Quando indicato consentirà pertanto un significativo ampliamento dell'area protetta di Fosso Capanno (la prima* « Area Wilderness » *costituita in Italia) con indubbi riflessi positivi circa l'efficacia delle azioni di tutela e di valorizzazione naturalistica. Ciò potrà inoltre costituire uno stimolo per ulteriori ampliamenti dell'area medesima nelle zone limitrofe di proprietà pubblica e privata dotate delle stesse peculiarità ambientali.*

# RIFORMA SANITARIA

## La posizione dell'UNCEM sui provvedimenti in discussione

*È di pubblico dominio la delicata fase contingente che interessa l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale.*

*In Parlamento sono da tempo in discussione importanti provvedimenti — per ultimo si è aggiunto il D.L. n. 355/90 — volti ad una radicale riforma e razionalizzazione della Sanità, sui quali si è concentrata l'attenzione delle forze politiche e delle parti sociali, a livello centrale e locale.*

*L'UNCEM ha pertanto ritenuto di ribadire la propria posizione al riguardo, redigendo il documento che qui pubblichiamo, fatto pervenire lo scorso gennaio ai competenti Organi parlamentari e del Governo.*

In via preliminare e con particolare riferimento ai territori montani del Paese, l'UNCEM ribadisce la propria preoccupazione in ordine ai provvedimenti all'esame del Parlamento per la riforma del Servizio sanitario nazionale, i quali sembrano non tenere nella dovuta considerazione l'urgente necessità della salvaguardia dei servizi pubblici in montagna, segnatamente di carattere socio-sanitario, la cui tutela ed il cui sviluppo rivestono grande importanza per la permanenza delle residue popolazioni locali.

La salvaguardia dello sviluppo delle zone montane non può non costituire motivo di interesse per l'intera collettività nazionale, oltre a rappresentare un impegno morale e sociale, riconosciuto dalla stessa Carta costituzionale (art. 44, secondo comma), nei confronti di popolazioni storicamente penalizzate dalla prevalente localizzazione dei processi di sviluppo. È opinione diffusa che ogni ulteriore depauperamento di tali aree, in particolare nel settore dei servizi essenziali, sarebbe oltremodo deleteria per le popolazioni residenti.

In linea generale e nell'ampio contesto del riassetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario nazionale, l'UNCEM sostiene anzitutto la necessità di promuovere il mantenimento e anzi l'incremento delle Comunità montane che svolgono funzioni di USL in ambiti territoriali coincidenti con queste ultime, al fine di consentire attraverso la Comunità montana medesima il governo della programmazione e di indirizzo per la gestione sia territoriale che dei servizi socio-economici e socio-sanitari.

Ad avviso dell'UNCEM l'attuale formulaizone dell'art. 4 del disegno di legge n. 2375 Senato costituisce, per quanto riguarda la specifica realtà delle zone montane, un deciso peggioramento rispetto alla normativa vigente ed in particolare agli artt. 28 e 29 della legge 8/6/1990, n. 142 sull'ordinamento delle Autonomie locali.

Mentre la normativa in essere prevede come principio generale che gli ambiti delle USL possano coincidere con gli ambiti delle Comunità montane, la più recente formulazione penalizza i territori di montagna, già ampiamente emarginati dal punto di vista delle caratteristiche ambientali ed economiche, compromettendo l'ulteriore presenza dei servizi socio-sanitari esistenti in area montana. La realizzazione di fatto dell'unità locale dei servizi in determinate zone montane (e cioè laddove si è verificata la coincidenza territoriale della Comunità montana con la USL) e quindi l'affidamento agli stessi organi di governo locale sia delle funzioni di programmazione territoriale, economica e socio-sanitaria sia delle funzioni di gestione complessiva dei servizi, ha dimostrato in concreto la possibilità di realizzare al meglio un presidio, compatibilmente con le scarse risorse economiche nazionali, per l'istituzione e la gestione di servizi vicini all'utenza e facilmente verificabili dai cittadini. Impostazioni incentrate essenzialmente sul solo principio costi-benefici indurranno inevitabilmente a localizzare i servizi ove è più conveniente economicamente, in bacini di utenza di rilevante dimensione. Quindi prevalentemente in pianura e nei grandi centri, venendo così meno la fruizione di importanti servizi essenziali per le genti di montagna, in quanto queste non potranno attendibilmente essere oggetto di effettiva e costante attenzione nell'ambito di una USL di grandi dimensioni.

Con specifico riferimento al decreto legge n. 355/90, l'Unione fa proprie le determinazioni ed i rilievi assunti in proposito dall'ANCI, tendenti a:

— confermare alle Regioni le funzioni di legislazione, indirizzo e programmazione;

— prevedere, coerentemente con il terzo comma dell'art. 118 della Costituzione, la delega da parte delle regioni delle funzioni amministrative sanitarie ai Comuni e alle Comunità montane in conformità con i principi della legge n. 142/90, legittimando per tale via la capacità di governo e di gestione nel Servizio sanitario nazionale del sistema delle Autonomie;

— responsabilizzare finanziariamente le Regioni e gli Enti locali per le funzioni rispettivamente attribuite.

Rispetto a tali indirizzi, la soluzione più coerente per la gestione della fase di transizione non può che essere il rinnovo secondo la normativa vigente degli organi di gestione delle USL, considerando anche i tempi necessari per l'approvazione e l'attuazione della legge di riordino.

Preso comunque atto dell'adozione del decreto legge n. 355/90, l'UNCEM è dell'avviso che tale provvedimento vada superato nel senso sopra esposto e comunque debba essere modificato in alcuni punti, pur riconoscendogli una maggiore organi-

cità rispetto ai precedenti decreti decaduti nonché un più chiaro rapporto funzionale con il disegno di legge di riordinamento del Servizio sanitario nazionale, in discussione al Senato.

Non può essere condivisa la previsione della nomina regionale del commissario, cui sono riservati tutti i poteri di gestione, con la conseguente totale espropriazione dei Comuni da ogni funzione sanitaria. Ciò quando, secondo quanto stabilito nel citato disegno di legge n. 2375 Senato, la nomima del direttore generale è proposta dal Consiglio di amministrazione, espressione degli Enti locali di riferimento territoriale. Tale estromissione non è comprensibile anche ai sensi della normativa vigente (art. 13 legge n. 833/78) viste le attribuzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale. Inoltre la troppo generica individuazione dei requisiti professionali del commissario, in assenza dell'albo nazionale previsto nel disegno di legge di riordino del Servizio sanitario nazionale per i direttori generali (l'accesso al quale è regolato da ben più precisi e rigorosi criteri), non realizza una risposta adeguata alla ormai generalmente avvertita esigenza di trasparenza, moralizzazione e buon governo nella gestione del sistema sanitario pubblico.

Il decreto legge in esame suscita poi perplessità e dubbi interpretativi. Ad esempio in ordine alle previsioni di incompatibilità ed in particolare quella tra la funzione di commissario e di consigliere comunale, considerato che già in precedenza si erano da più parti sollevate perplessità sull'inserimento in un decreto legge di norme in materia di incompatibilità, da collocare più opportunamente in un disegno di legge ordinario.

Dubbi interpretativi ed applicativi suscitano invece le norme relative all'identificazione delle assemblee dei Comuni quali collegio elettorale dei componenti del Comitato dei garanti; quelle sullo scioglimento degli organi in quanto svolgenti funzioni sanitarie e quelle relative ai controlli sugli atti del commissario. ■

## Comuni e Comunità montane

inviate alla redazione di « *Montagna Oggi* » informazioni e articoli sulla vostra attività.
Le pagine della rivista possono consentire un utile confronto di esperienze.

## SPECIE FORESTALI INFESTANTI

*Riceviamo e pubblichiamo:*

L'amico e collega dr Guido Conti nel numero 12/1990 di « *Montagna Oggi* » ha presentato alcune proposte per contenere lo sviluppo di specie vegetali considerate infestanti.

Mi complimento per l'ottima iniziativa di informare i lettori su un importante capitolo della selvicoltura. Tuttavia mi permetto di chiarire qualche aspetto del problema che, per evidente motivo di spazio, non ha forse trovato la possibilità di una sufficiente trattazione.

Gli arbusti considerati « *dannosi agli interessi degli uomini* », sono in realtà dei vegetali colonizzatori che, come tutte le specie pioniere, possiedono specifiche capacità di insediamento e di miglioramento su territori carenti di fertilità per motivi di carattere meccanico, fisico o chimico.

Questi vegetali possiedono alcune specifiche doti che altri vegetali, non pionieri, non hanno. Presentano un temperamento spiccatamente eliofilo, producono un numero molto elevato di semi leggeri, facilmente trasportabili dal vento, sono poi estremamente plastici nel comportamento verso le condizioni di terreno. Queste loro doti sono state provvidamente fornite da Madre Natura per favorirne l'insediamento su terreni difficili e per consentire loro di vincere la concorrenza con altre specie più esigenti.

Questi vegetali rappresentano anche il primo importante gradino di quelle successioni vegetali che iniziano con gli organismi preposti prioritariamente alla produzione di sostanza organica e terminano con i cosidetti climax.

Quindi bisognerebbe valutare anzitutto l'opportunità di una loro radicale distruzione, perché il loro allontanamento potrebbe anche essere un intervento violento non ottimale, ai fini dello svolgersi di una naturale evoluzione che è propria di tutte le fitocenosi, spontanee o no.

Nel caso in cui si dovesse contenere il loro sviluppo, il dr Conti propone di usare il piccone e il badile per sradicarli. Operazione sicuramente efficace, ma costosetta.

Certo si spenderebbe di meno e si otterrebbero risultati più duraturi nel tempo, se il contenimento delle infestanti fosse affidato ad altre specie forestali. In questo caso il piccone andrebbe usato non per operare lo sradicamento di vegetali, bensì per piantarne degli altri. Infatti le specie sotto accusa, sono tutte molto esigenti di luce (in particolare i rovi e le clematidi), quindi scompaiono in tempi brevi sotto copertura. Meno facile è invece l'eliminazione naturale dei generi Driopteris e Polipodium delle Polipodiacee, cioè delle felci, perché molto più igrofile delle prime.

Non mi sento invece di accomunare alle infestanti e quindi considerarle « *specie non utili all'uomo* », anche la robinia e l'ailanto.

Infatti questi vegetali, pur avendo origini lontane da noi, possono a buona ragione essere considerate italiane per « *diritto di natura* », perché si sono dimostrate talmente in sintonia con il nostro ambiente, da rinnovarsi ed espandersi un po' duvunque.

Entrambe le specie sono state, fin dai tempi della loro introduzione, di grandissima utilità per i nostri montanari, fornendo ottima legna da ardere e molti assortimenti di grande pregio. Il legno di robinia è servito per la costruzione di attrezzi da lavoro, per la costruzione di travature e puntelli di sostegno per la sua resistenza all'usura. Attualmente si costruiscono con il legno di robinia doghe per recipienti adibiti alla conservazione di bevande alcooliche, liste per pavimenti ed anche compensati e sfogliati con risultati non molto diversi da quelli ottenuti con altre specie giudicate più nobili. Anche per l'ailanto si possono ripetere analoghe considerazioni. Il suo legno è stato addirittura impiegato per la produzione della carta, per manufatti della falegnameria e per usi domestici aziendali.

Tanto la robinia quanto l'ailanto si comportano secondo le innate disposizioni specifiche di temperamento e quindi tendono a farsi spazio, ostacolando lo sviluppo di altre specie più esigenti.

Il disinteresse sistematico degli uomini nella adozione di razionali sistemi colturali e la frequente esigenza di applicare turni tecnici, sottovalutando spesso la valutazione di parametri biovolumetrici, nelle utilizzazioni, può aver allontanato i popolamenti in esame da modelli razionali.

In questo caso non si possono certo colpevolizzare gli alberi, ma se mai solo gli uomini. Il dott. Conti è un giovane e brillante funzionario. Quando avrà fatto più strada nel bosco, si accorgerà che l'attributo di « *infestante* » è molto più specifico per gli uomini che non per le piante.

**Attilio Salsotto**

# DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

## Le osservazioni dell'UNCEM al testo in discussione alla Camera

*Il Comitato ristretto della Commissione Agricoltura della Camera ha elaborato (Atto Camera n. 720) lo scorso novembre un nuovo articolato relativo alla disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi sul territorio nazionale.*

*L'UNCEM era già intervenuta (v. n. 3/90, pag. 19, di «* Montagna Oggi *») per suggerire taluni emendamenti al testo originario, considerato il rilievo che assume tale regolamentazione per le popolazioni di montagna.*

*Tuttavia l'articolato più recente non sembra ancora corrispondere adeguatamente ai legittimi interessi di salvaguardia per i residenti in area montana.*

*L'Unione ha pertanto sottoposto all'attenzione della Commissione il documento aggiornato che qui pubblichiamo ad utile conoscenza dei lettori interessati.*

**Pur con alcune modifiche apportate il confronto tra il testo della proposta di legge formulato dagli estensori della stessa (On.le Righi ed altri, ecc.) e quello predisposto dal co**mitato ristretto della Commissione Agricoltura depositato nella seduta del 7.11.1990, evidenzia come la « *filosofia* » che sottende il disegno di legge non è certo quella di salvaguardare una preziosa risorsa per le popolazioni montane residenti, quanto piuttosto quella di agevolare la raccolta dei funghi da parte dei cittadini e dei non residenti, nei territori montani dando ampio spazio al ruolo delle associazioni naturalistiche e micologiche (art. 2 - II comma; art. 2 - III comma; art. 10 - I comma; art. 11 - I comma; art. 12 - I comma).

Sostanzialmente, nonostante la scienza abbia acclaratamente riconosciuto la stretta simbiosi che esiste tra pianta e fungo o tra bosco e fungo, (cosa peraltro riconosciuta anche dal testo della legge all'art. 6 dove si fa divieto di danneggiare l'apparato radicale della vegetazione) il disegno di legge non vuole usare termini chiari sulla titolarità della produzione fungina che è *« del proprietario o di chi ne ha un diritto reale e personale di godimento »*, ma acconsente che i proprietari possano riservarsi la raccolta dei funghi, subordinatamente a tutta una serie di condizioni, invocando anche gli aspetti ambientali oggi di gran moda! Di fatto non si vuole prendere posizione di fronte ad un inquadramento giuridico che riconosca, a pieno titolo, la produzione fungina di spettanza del proprietario, per gran parte coltivatore diretto, alla stregua della produzione forestale e ad ogni altra produzione della terra, con il che si ingenera l'opinione che la raccolta del fungo rientri nell'inquadramento giuridico del *« res nullius »*.

Ancora il testo di legge subordina tale raccolta all'autorizzazione regionale, non rendendosi conto che — oltre ad aggravare burocraticamente i poveri montanari di procedure amministrative — tale ricorso richiederà un'organizzazione a livello di Enti locali (Regioni - Comunità montane - Comuni) per il rilascio delle dette autorizzazioni che certamente sarà onerosa e che porterà ad una tassazione per l'ottenimento dell'autorizzazione. — Evidentemente non ci si rende conto che le popolazioni che tuttora vivono in montagna e che praticano tale raccolta dei funghi sono la quasi totalità dei residenti. — Ci si chiede quali ragioni ostino al consentire tale raccolta ai montanari senza necessità di autorizzazione?

Della onerosità di tale servizio di rilascio dell'autorizzazione il testo ne lascia trasparire la consapevolezza quando prevede la delega per la consegna ai Comuni e alle Comunità montane, nonché ad altre associazioni che non hanno veste alcuna di ordine giuridico, quali le associazioni micologiche e naturalistiche.

Infine si fa rilevare come la pervicace volontà di penalizzare il proprietario che nei territori montani si configura quasi sempre con il coltivatore diretto sia ben presente nel disegno di legge per due ordini di motivi:
a) le riserve non devono essere a pagamento! — Se il fungo è una risorsa reale per il montanaro — come di fatto lo è — non si capisce perché la riserva debba essere gratuita!

Se il cittadino va a raccogliere funghi in una riserva, vuol dire che colà i funghi sono presenti perché il proprietario ha eseguito o fatto eseguire i tagli del bosco in un certo modo, ha ripulito il bosco secondo determinate modalità ed usi e non si vede perché non debba essere retribuito di questa sua attenzione alla buona gestione del bosco!
b) la delimitazione deve essere chiara e visibile il perimetro dell'area interessata: questa dizione equivale a non consentire molto spesso la realizzazione delle riserve, perché imporrebbe ai proprietari o di recintare il proprio bosco con indubbio aggravio di spese non sempre sostenibili o di tagliare il bosco lungo il perimetro della proprietà per permettere che le tabelle di divieto siano visibili, mutuando una normativa dalle riserve di caccia (50 ml da tabella a tabella).

Ma il taglio del bosco lungo il perimetro della proprietà obbliga a richiedere l'autorizzazione alla *« Forestale »*, con ulteriori intralci d'ordine burocratico. Si ritiene viceversa, per l'esperienza acquisita da alcuni Consorzi Forestali nella gestione delle riserve per la raccolta dei prodotti del sottobosco, che sia sufficiente dare l'informazione dell'istituzione delle riserve sulla stampa e con affissioni di manifesti nei centri abitati frazionali e con l'apposizione delle tabelle di divieto lungo le strade, le mulattiere, agli incroci dei sentieri, così come è previsto da alcuni regolamenti di polizia rurale dei comuni. È una normativa questa che può essere lasciata

agli Enti locali, da disciplinare nei propri regolamenti di polizia rurale!

Infine si ritiene che la proposta di legge oscilli nel coinvolgere più istituzioni per gli adempimenti della legge: Regione, Comuni, Comunità montane, anche se ai Comuni e alle Comunità montane assegna un ruolo di minore importanza.

È bene che la legge quadro definisca meglio le responsabilità applicative sia della legge quadro stessa che di quelle regionali, non tanto relegando ai Comuni e alle Comunità montane ruoli di « *espressione di pareri* » (vedi art. 2 - II e III comma; art. 3 - III comma, art. 4 - II comma, art. 5 - II comma, art. 8 - I comma) quanto affidando ad essi un ruolo di responsabilità « *a pieno campo* », in quanto più presenti in concreto sul territorio montano.

---

**Osservazioni di carattere particolare**

---

**Art. 2 - II comma:** si prevede che le regioni possano avvalersi per gli adempimenti della legge, oltre che dei Comuni e delle Comunità montane, anche della collaborazione delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionali. Si fa rilevare che le Regioni di norma delegano loro funzioni agli Enti locali (Comuni o Comunità montane) e che è quanto mai inopportuno che una legge quadro dia la possibilità ad associazioni privatistiche, quali sono le associazioni micologiche e naturalistiche, di gestire — anche se per il tramite — il rilascio delle autorizzazioni, per gli indubbi conflitti che possono insorgere nell'ambito di applicazione della legge tra i proprietari di boschi i conduttori di terreni e queste associazioni. Sarebbe preferibile, ancorché l'autorizzazione regionale alla raccolta dei funghi la si ritenga assurda per le popolazioni montanare residenti, che anziché avvalersi delle associazioni micologiche e naturalistiche, le Regioni si avvalgano per gli adempimenti della legge delle organizzazioni professionali agricole, atteso che la legge pone limiti e disciplina ad una attività che rientra a pieno titolo nell'agricoltura e nella selvicoltura.

**Art. 2 - III comma**

L'estensione generalizzata dell'autorizzazione regionale apporta un aggravio di ordine burocratico — e prevedibilmente anche d'ordine economico — alle popolazioni montane che debbono ricorrere ad una autorizzazione per esercitare un diritto che è atavico e che è già sancito dall'art. 832 e 840 del Codice civile. Tale procedura è comunque particolarmente onerosa per i montanari anziani che — di norma — sono quelli che con maggior assiduità esercitano la raccolta dei funghi, perché liberi da occupazioni di lavoro dipendente o dei lavori dei campi o dei boschi. Si chiede che nella malaugurata ipotesi che il testo del III comma dell'art. 2 non possa essere radicalmente modificato, che almeno la delega alla distribuzione delle autorizzazioni sia riservata agli enti locali (Comuni e Comunità montane) ed in subordine alle organizzazioni professionali agricole di categoria o ai consorzi di gestione forestali.

**Art. 3 - I comma**

Si ribadiscono le osservazioni fatte nella parte generale relativamente alla tabellatura perimetrale dell'area o riserva e si propone che venga soppressa la dicitura « *qualora non esistano vincoli di tutela ambientale* » sia per la genericità della dizione che non ha riferimenti specifici a determinate leggi, sia perché la tutela ambientale è già garantita dagli art. 7 e 8 della presente legge.

**Art. 3 - III comma**

Sembra assurdo il divieto di costituire riserve a pagamento. — Se infatti il fungo è ancora una delle poche risorse della montagna e che in molti casi è più remunerativa della stessa produzione legnosa, non si comprende perché il proprietario non ne possa fare uso economico, ritraendo un utile dall'accesso di non aventi diritto nella riserva, tenuto presente peraltro che sostiene anche degli oneri per l'esercizio di una selvicoltura razionale, per l'esercizio della attività di sorveglianza e di controllo, per l'apposizione delle tabelle, ecc.

Questo comma si presta a consentire di fatto la libera raccolta dei funghi da parte dei residenti in città, muniti dell'autorizzazione regionale alla raccolta dei funghi, perché è ovvio che, mancando la leva di una entrata dalla gestione delle riserve per la raccolta dei prodotti del sottobosco, ne derivi l'impossibilità di un controllo e sorveglianza delle riserve per la spesa e gli oneri che sostengono i proprietari ancorché associati: di fatto si rende inoperante il I comma dell'art. 3.

**Art. 4 - I comma:**

Fatto salvo il limite pro capite di 3 kg si ritiene che il limite di 2 kg non abbia a riferirsi alle singole specie, ma anche alle varietà del gruppo Boletus edulis. Molto spesso infatti le varietà del Boletus edulis hanno limitazioni temporali e spaziali differenziate, sicché non si ravvisa depauperamento eccessivo nella raccolta delle varietà, tale da mantenere il limite dei 2 kg.

**Art. 7 - I comma:**

Si ritiene che alla lettera c) il divieto di raccolta sia limitato alle aree di particolare valore scientifico e non per le aree a valore naturalistico ed il termine di valenza naturalistica è troppo labile nella sua determinazione.

**Art. 8 - I comma:**

Tale facoltà di disporre limitazioni temporali nella raccolta è preferibile sia affidata con delega delle Regioni alle Comunità montane o ai Comuni, in quanto occorre poter operare in tali casi con tempestività per lo più in rapporto a motivazioni d'ordine climatico ed è perciò più valida e tempestiva la decisione dell'Ente locale, sia esso Comune o Comunità montana.

**Art. 12 - I comma:**

Tra le persone autorizzate al rispetto della legge occorre aggiungere le guardie giurate campestri e gli agenti di custodia dei Consorzi Forestali e delle Aziende Speciali di cui al R.D. 3267/1923.

**Art. 15 - I comma:**

La vendita dei funghi freschi spontanei avviene da parte delle popolazioni locali — che conoscono esattamente la commestibilità dei funghi che raccolgono — al dettaglio o direttamente in bosco o presso le proprie abitazioni. Non si comprende perché si stabilisca la norma del ricorso all'autorizzazione comunale, quando tale norma non è richiesta per la vendita al dettaglio dei funghi secchi del genere boletus varietà extra, previsto dall'art. 20.

Se la motivazione della autorizzazione comunale è d'ordine economico, il valore del fungo fresco è certo inferiore a quello dell'essiccato e questo ultimo si presta più facilmente a sofisticazioni del primo.

A onor del vero sembra assurda un'ulteriore zeppa burocratica — cioè l'autorizzazione comunale — per vendere un kg di funghi freschi spontenai: il limite avrebbe senso per quantitativi di una certa rilevanza economica (100 kg). A parte la considerazione che diventa difficile il controllo effettivo del trasferimento del fungo da raccogliere al terzo che può sempre dire di averlo raccolto personalmente, quando la vendita avviene in bosco!

**Art. 16 - I comma:**

Si ritiene che il detto articolo non possa avere pratica applicabilità, innanzitutto perché l'ispettore micologo non in tutte le USL è presente, in secondo luogo si deve prevedere l'in

troduzione di tale figura nell'organico delle USL con relativi oneri finanziari, in terzo luogo perché, nei territori montani, la vendita del prodotto fresco avviene in Comuni che sono distanti dal capoluogo sede di USL, a meno che l'ispettore micologo eserciti la sua attività quotidianamente trasferendosi in più punti di ispezione del territorio sottoposto alla sua giurisdizione, il che sembra obiettivamente di difficile applicabilità pratica, tanto da ritenersi pressoché irrealizzabile.

---

**Proposta di modifica del testo di legge**

---

**Art. 2 - I comma:** si propone, dopo il testo del comma, la seguente integrazione
« *i funghi sono frutti naturali prodotti spontaneamente dalla terra e dal bosco e come tali appartengono ai proprietari o a chi ne ha un diritto reale o personale di godimento* ».

**Art. 2 - II comma:** si ritiene pleonastica la collaborazione tra regione e Comuni o Comunità montane, stante l'art. 118 della Costituzione, mentre si propone di sostituire alla collaborazione delle associazioni micologiche e naturalistiche quella delle « *organizzazioni professionali agricole maggiormenre rappresentative a livello razionale* ».

**Art. 2 - III comma:** si propone venga così riformulato:
« *La raccolta dei funghi epigei è subordinata ad apposita autorizzazione regionale valida su tutto il territorio regionale, ad eccezione dei proprietari e conduttori di terreni residenti nei territori classificati montani ai sensi della legge 3/12/1971 n. 1102. L'autorizzazione deve indicare il limite quantitativo di raccolta giornaliera* ». Non è opportuno riportare la possibilità di delega delle autorizzazioni ai Comuni e alle Comunità montane, perché l'art. 118 della Costituzione lo prevede espressamente al terzo comma che recita « *La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni ed altri enti locali o valendosi dei loro uffici* ».

**Art. 2 - IV comma:** Si propone la seguente modifica: « *Le Comunità montane e i comuni possono sospendere la validità territoriale dell'autorizzazione in rapporto alle condizioni ambientali del proprio territorio* ».

**Art. 3 - I comma:** Si propone la seguente formulazione:
« *I proprietari o conduttori a qualunque titolo di terreni, singoli od associati possono istituire riserve per la raccolta dei funghi, previa apposizione di tabelle recanti la dicitura "Proprietà privata: divieto di raccolta di funghi" lungo i confini e le vie di accesso alla proprietà, dandone comunicazione anche a mezzo di stampe e manifesti e fatte salve le disposizioni di cui agli art. 7 e 8 della presente legge* » — fermo il restante e ultimo periodo del comma.

**Art. 3 - II comma** si propone la seguente modifica:
« *Al fine di tutelare l'attività di raccolta di funghi nei territori classificati montani ai sensi della legge 3.12.1971 n. 1102, le regioni delegano alle Comunità montane le determinazioni delle zone del rispettivo territorio dove la raccolta è consentita ai residenti, anche in deroga ai limiti previsti dai successivi articoli 4 e 5* ».

**Art. 3 - III comma:** Se ne propone la soppressione totale per le motivazioni addotte nelle osservazioni generali e particolari della presente memoria. In subordine qualora non si volesse derogare dal testo, si propone la seguente aggiunta: « *È consentito applicare un rimborso per le spese di istituzione, gestione e manutenzione dei boschi e terreni destinati a riserva per la raccolta dei funghi, nonché delle spese per la sorveglianza e guardiania* ».

**Art. 4 - I comma:** si propone di aggiungere dopo la dicitura « *delle seguenti specie* » anche « *e varietà* ».

**Art. 7 - I comma:** alla lettera c) si propone di limitare il divieto di raccolta solo « *alle aree di particolare valore scientifico* » e non anche a quelle naturalistiche per la labilità del termine.

**Art. 12 - I comma:** aggiungere prima delle guardie giurate volontarie la dicitura « *le guardie giurate campestri e gli agenti di custodia dei consorzi forestali ed aziende speciali di cui al RD 3267/1923* ».

**Art. 15 - I comma:** si propone la seguente modifica:
« *La vendita dei funghi freschi spontanei, ad eccezione dei funghi del gruppo Boletus edulis (porcini) è soggetta ecc.* ».

**Art. 16 - I comma:** si propone la seguente modifica:
« *La vendita di funghi freschi spontanei al dettaglio, ad eccezione dei funghi del gruppo Boletus edulis (porcini), è consentita previa certificazione ecc...* ». ■

## UNA GUIDA PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI DEI CIMINI

*I Monti Cimini, posti tra Roma e Viterbo, sono un gruppo di colline vulcaniche, folte di boschi. La flora locale ha molti punti in cui sfoggiare elementi unici di interesse, perché influenzata da elementi originali quali il terreno tufaceo ed il clima, che risente, anche, della presenza del Lago di Vico, incastonato tra i colli. Antiche faggete, castagni pregiati, more e funghi. Boschi e macchie producono da sempre grandi quantità di funghi ed i raccoglitori aumentano costantemente, richiamati dal gusto per questo prodotto. Purtroppo, le persone che vanno in cerca dei funghi, stanno diventando troppe e, quel che è peggio, non sanno comportarsi. Mentre un discutibile disegno di legge è in discussione alla Camera, la Regione Lazio, già dal 1989 ha disciplinato la raccolta dei prodotti del bosco, sia per le quantità che per i sistemi da usare, ma le norme amministrative sono condizione necessaria ma non sufficiente a garantire la sopravvivenza di un bene naturale così pregiato. È necessario dare alla gente anche informazione ed educazione. La Comunità montana dei Cimini, che è competente per l'ambiente di 18.000 ha dei colli, ha dato un contributo per questo secondo problema, producendo un opuscolo di dodici pagine, intitolato* « Piccola guida alla razionale raccolta dei funghi ».

*Nelle pagine, si parla diffusamente del perché è necessario aver cura nel separare un fungo dal terreno, affinché non si interrompa il micello diffuso sotto terra. Si definisce il bosco quale* « fabbrica all'aperto dei funghi » *con la necessità di sviluppare e controllare sia la raccolta per il consumo privato che quella organizzata, destinata al mercato alimentare, affinché un prodotto naturale assicuri un buon reddito integrativo per la popolazione locale. Con la collaborazione del grafico* « ecologo » *Hardy Reichelt, la guida mostra tutti i tipi di funghi locali, dal Porcino comune, al Chiodino, suddividendo tra: commestibili, tossici e mortali riportati su un manifesto che può essere staccato ed utilizzato separatamente.*

*Il testo della legge regionale n. 58/89, una descrizione dei caratteri turistici, storici e culinari dei luoghi dei Cimini, le strade per arrivare nel territorio della Comunità montana, concludono un'opera volutamente fatta più per essere facilmente consultata e di immediata utilità che per fare bella figura in una biblioteca.*

**Ma. Or.**

Giorgio Sirgi

# PUNTI DA CHIARIRE SULLA LEGGE 142/90 PER LA RIFORMA DEGLI ENTI LOCALI

**Su *« Montagna Oggi »* e in due incontri all'UNCEM sono stati affrontati e giustamente interpretati, con competenza, dal nostro Presidente e da politici e studiosi molti aspetti** della legge 142/90, soprattutto riferiti alle Comunità montane.

Rimangono però altri aspetti da chiarire (forse anche da parte del governo) prima possibile, pena la non applicabilità della legge nei termini in essa previsti.

Eccone alcuni:

## CITTÀ METROPOLITANE

Ai sensi del punto 3 dell'art. 17, i territori di una provincia che dovessero rimanere esclusi dall'area metropolitana, possono costituirsi in nuova provincia, ai sensi dell'art. 16.

Quanto però previsto alle lettere a) b) e) del punto 2 dell'art. 16, rende quasi impossibile la costituzione di nuove province, che del resto non avrebbero senso logico, in mancanza di sufficiente popolazione, omogeneità territoriale, economia integrata.

La tendenza emergente è quindi di istituire aree metropolitane coincidenti con gli attuali confini di provincia, inglobando quindi territori metropolitani, paesi sparsi, zone disabitate e montagne distanti anche 80/100 km, dal capoluogo.

Orbene è giusta questa interpretazione della legge?

Se sì, non è meglio prevedere semplicemente che le attuali province, assumeranno anche tutte le funzioni della città metropolitana come indicate all'art. 16?

E ancora: viene generalmente sostenuto che nei territori classificati montani che verranno inclusi nell'area metropolitana, cesseranno di esistere le Comunità montane.

La legge 142/90 non prevede se le Regioni a Statuto ordinario possano o non possano sopprimere le Comunità montane e il prof. De Martin ritiene che esse rimangono, anche nell'area metropolitana.

## DELEGA AL GOVERNO

Il punto 3 dell'art. 21 delega il governo ad emanare, entro 24 mesi, i decreti per la costituzione delle autorità metropolitane, anche in mancanza di proposta regionale.

Se la Regione è inadempiente causa mancato accordo con i comuni interessati in merito all'ambito territoriale, quale autorità metropolitana nominerà il governo e per quale territorio? Con la stessa considerazione può essere presentata analoga domanda riferita al punto 4 dell'art. 21 inerente il riordino delle circoscrizioni comunali.

## COMUNITÀ MONTANE

Il punto 2 dell'art. 28 stabilisce che i territori classificati montani esclusi dalle Comunità montane non sono privati dei benefici e interventi speciali previsti da CEE, Stato e Regione. Allora, siccome la legge non lo dice, chi amministrerà, per conto degli aventi diritto nei suddetti territori, i citati benefici? Dalla Comunità montana che li amministrava prima, da quella più vicina, dalla Provincia, dalla Regione o da chi altro?

## FUNZIONI DELLE COMUNITÀ MONTANE

Il punto 1 dell'art. 29 può essere interpretato correttamente nel senso che alle Comunità montane possono essere affidate molte o pochissime funzioni, se non anche nessuna, per cui molto dipenderà dalle sensibilità o dagli umori di Regioni e Province. La stessa considerazione vale anche per le funzioni di cui al punto 2 dello stesso articolo, in riferimento ai comuni, specie per quelli più forti e bene attrezzati, della Comunità montana.

Vi è quindi da prevedere, viste le leggi ormai emanate da tutte le Regioni in materia e le sempre minori risorse finanziarie che vengono assegnate annualmente alle Comunità montane, che, in applicazione di quanto previsto alle lettere a) e e) del punto 1 e del punto 2 dell'art. 14, molte delle funzioni che ancora vengono assolte dalle Comunità montane verranno trasferite alle Province.

È giusta l'interpretazione della legge? Se non, perchè?

## CONTROLLO SUGLI ORGANI

Seppure l'art. 39 cita solo comuni e province, la normativa in esso prevista è applicabile alle Comunità montane, pur essendo esse Enti Locali, ma di 2° grado?

Se sì, in caso di scioglimento del consiglio, come quando e in che modi verrà successivamente ricostituito, non essendo un ente a voto diretto?

Se debbono provvedere i comuni, come da legge regionale, a nominare i nuovi rappresentanti per la formazione del consiglio, entro quanto tempo debbono farlo?

## NORME REGIONALI

Il punto 2 dell'art. 28 prevede che le regioni, entro un anno, dispongono il riordino delle Comunità montane.

Giustamente il prof. De Martin rileva che la norma non è impositiva e andrà applicata solo se ve ne è l'esigenza.

Qual'ora tale esigenza vi sia, ma non intervenga l'accordo, almeno di massima, con i comuni interessati, può essere prorogato il termine previsto?

Ed ora una considerazione di carattere generale.

Indipendentemente dalle risposte, certo autorevoli e giuste, che saranno date ai quesiti di cui sopra, la mia impressione, dopo i primi commenti favorevoli agli aspetti positivi della legge 142/90 riferiti alle Comunità montane, è che il futuro istituzionale e funzionale dell'Ente montano sia ancora molto incerto, per cui sarà indispensabile tutto l'impegno degli amministratori e delle popolazioni della montagna.

Come pure che sarà quasi impossibile rispettare i termini previsti dalla legge, per quanto concerne l'istituzione delle aree metropolitane e il riordino di comuni e Comunità montane. Vorrei sbagliarmi. ■

Angelo Peretti

# IL MONTE BALDO IN TAVOLA

## I prodotti Baldensi in una pubblicazione della Comunità montana

**Non solo sentieri e paesaggi verdeggianti. Il Monte Baldo è anche terra di ottime produzioni agricole. Ed è per far meglio conoscere ed apprezzare questo aspetto talvolta forse** trascurato dell'area baldense che è nata un'iniziativa editoriale della Comunità montana del Baldo. Si chiama *« Il Monte Baldo in tavola »*. È un vero e proprio vademecum per chi voglia andare alla scoperta del Baldo attraverso i suoi prodotti agricoli e la sua cucina tipica.

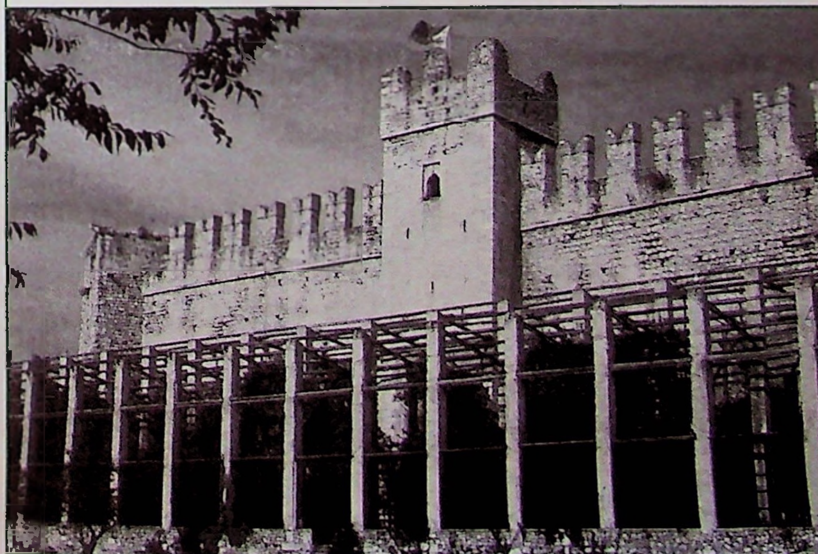
Troppo spesso quando si parla del Monte Baldo si fa riferimento all'antica definizione di giardino botanico d'Europa. Definizione peraltro più che legittima, meritata per le quasi infinite varietà floreali. Oppure del Baldo ci si sofferma a lodare gli elementi paesaggistici, naturalistici, storici. Ma tutto questo è ancora limitativo. Perché, come si diceva, il Baldo è anche un'area di grande rilievo per produzioni agricole di qualità.

Dalla Valdadige ai pascoli, dalla piana caprinese alle colline moreniche, dalla riviera del lago di Garda ai castagni, il territorio baldense offre una gamma notevole di produzioni agricole di pregio. Ed è su queste produzioni che pone l'accento la Comunità montana del Baldo con una sua recente pubblicazione. È un'agile guida alle produzioni agricole montebaldine ed alla cucina montanara. Una pubblicazione ad uso e consumo soprattutto del forestiero, studiata come una sorta di corposo depliant tascabile d'una sessantina di pagine.

Il fascicolo, seconda uscita della collana *« Itinerari baldensi »*, porta il titolo de *« Il Monte Baldo in tavola »*. Brevi testi, notizie utili, fotografie a colori ed un accenno ad alcune ricette tipiche fanno conoscere undici produzioni baldensi, storiche o attuali. Anche storiche, perché nel volumetto si parla pure d'agrumicoltura, ormai rappresentata solo nella serra



*Un oliveto tra il Garda e il Baldo presso Malcesine (sopra) e la serra degli agrumi addossata al Castello scaligero di Torri (sotto). Le foto, come quelle della pagina seguente, sono di Karl Trawoger.*



del castello scaligero di Torri come memoria museale, e di piante officinali, irrilevanti adesso sotto il profilo economico.

Tra le produzioni attuali si fanno conoscere le castagne, i vini Valdadige e Bardolino, i kiwi, gli asparagi, il latte e i formaggi, il pesce del Garda, il miele e l'olio extravergine d'oliva. Di ogni prodotto si illustrano le qualità, ma anche la storia e le tradizioni ad esso legate in ambito montebaldino. Si riscoprono così magari consuetudini, usi quasi dimenticati.

Riaffiorano dalla memoria collettiva ricette oggi non più praticate in un mondo votato al fast food anche in terra di montagna. Ed ecco riapparire il profumo delle « *balote* » di polenta e formaggio di malga, dei minestroni di verdure e castagne, dei « *sugoi* » di mosto d'uva raccolta nell'ottobre, degli spaghetti al torchio conditi con la salsa salata delle alborelle, pesciolini del Garda.

A curare i testi della pubblicazione è stato uno staff di collaboratori della Comunità coordinati dal direttore dell'ufficio agricoltura Ettore Peretti. La pubblicazione si è concretizzata sulla base di un progetto pilota della Regione Veneto per lo sviluppo dell'agriturismo. È infatti anche attraverso la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio che in Comunità montana del Baldo si pensa possa radicarsi nel territorio baldense la pratica agrituristica.

Le produzioni agricole baldensi sono indubbiamente di qualità eccellente, sia quelle da tempo consolidate, come l'olio extravergine, per esempio, o i vini rinomati, sia quelle presenti diffusamente da pochi anni, come ad esempio la coltura dell'actinidia, dei kiwi, soprattutto nell'area caprinese e nella Valdadige.

Le produzioni locali indubbiamente offrono alla ristorazione una gamma molto varia di offerte. Produzioni rivolte naturalmente sia al consumatore che al ristoratore. Tutti prodotti che possono contribuire a far fiorire un'offerta di ristorazione tipica che è ancora piuttosto ridotta sia sul Baldo che nella vicina area del lago di Garda, votata al turismo di massa e quasi asservita alla logica del precotto o d'una cucina « *internazionale* » priva di fantasia.

Il rischio del Baldo e del suo sviluppo turistico è anche questo: ricalcare i modelli della vicina riviera gardesana. Perdendo per strada quelle caratteristiche di genuinità, di tipicità, di radicamento alle tradizioni che gli sono proprie. Ecco dunque che una pubblicazione come quella che la Comunità montana offre ora al visitatore del Baldo può frenare questo rischio. Perché il turista che conosce prodotti vuole anche provarli, avvicinarli. Creando una domanda che va a stimolare un'offerta già oggi di indubbio interesse.

*Dall'alto in basso: la Rocca di Rivoli, un vigneto del Valdadige presso Brentino e un alveare fra gli olivi a Pai.*







Galdino Zanchetta

# TRADIZIONI POPOLARI: LA FESTA DI POVE DEL GRAPPA

**In un'epoca come l'attuale in cui l'uomo, forse spaventato da un futuro che si raffigura a tinte fosche, scava nel passato alla ricerca delle proprie radici, i recuperi delle antiche** tradizioni popolari, riproposte dopo anni e anni di oblio sono ormai all'ordine del giorno.

Più raro è invece trovarne di vive, di radicate nell'animo della gente, che le sente facenti parte del proprio mondo e le ama come parte della propria antica storia.

A Pove, un piccolo centro della pedemontana vicentina ai piedi del Grappa, da sei secoli si ripete a tappe quinquennali la tradizione che vede il paese unito a celebrare la propria fede nel divin crocifisso, in un mistico afflato di religiosità popolare.

Oltre che per la tradizione, Pove merita una visita per il particolare ambiente in cui sorge: il clima mite dato dalla favorevole posizione geografica (al riparo dai venti e fuori dal pericolo delle fredde nebbie e delle brinate così frequenti nella sottostante pianura) rende possibile la coltivazione dell'olivo, pianta caratteristica del caldo clima mediterraneo, qui presente nel suo areale più nordico.

Certamente introdotta dai Romani che, considerando l'olio componente fondamentale della loro alimentazione, la coltivarono dove possibile nelle terre conquistate, se ne ha notizia sin dal 1131 quando la sua presenza nella zona di Angarano fu documentata in un atto di compravendita agraria.

I lunghi secoli di coltivazione selezionarono poi la pianta, affinandone l'adattabilità al clima locale e rendendola estremamente resistente ai freddi inverni del pedemonte.

Componente fissa del paesaggio agrario, l'olivo intreccia i suoi coltivi alle rustiche abitazioni; la gente ha per questa pianta un'affezione innata che la spinge a coltivarla in ogni ritaglio di terreno: si può dire che non



*Due momenti della Festa di Pove del Grappa nelle foto di Domenico Ferraro*



c'è angolo della campagna o delle erte pendici digradanti sui paesi in cui non si veda il ceruleo verdeggiante delle sue fronde.

Anche la tradizione le riserva una particolare considerazione: ogni anno in marzo, alla fiera dell'olivo di Pove, ci si ritrova in piazza a gustare la tipica « *bruschetta* », mentre tutt'attorno fanno bella mostra di sè caratteristiche composizioni floreali che hanno come centro di interesse appunto la nostra pianta.

Per la sua posizione strategica all'imbocco della valle del Brenta, Pove fu costituito fin dall'antichità in fortezza: sulle montagne che lo proteggono alle spalle una cinta muraria con la bastia ed il castello ezzeliniano rendevano agevole il controllo del traffico commerciale in sinistra Brenta ed inespugnabile alle milizie lo stretto passo del canale.

Fino ad un recente passato le vicine montagne provvidero dal loro cuore a fornire lavoro per i Povesi: gli abilissimi scalpellini locali vi cavavano « *superbissimi marmi di varj colori: cinerizio, rosso carico, rosso chiaro e bianco. Questo ultimo singolarmente per la sua bianchezza singolare e per la sua lucidezza viene assai stimato dagli artefici. È denominato Biancon di Pove, ed assomiglia moltissimo al marmo di Carrara* ».

La loro perizia nel lavorare la pietra rese gli scalpellini povesi richiestissimi in tutta Europa: li ricordiamo chiamati da Napoleone a lavorare nelle procuratie di Venezia o dal Canova per la costruzione del tempi di Possagno, ma anche all'estero dove, ad esempio, decorarono la mirabile cattedrale di Colonia.

Ora che quest'arte, travolta dall'avanzata dei moderni macchinari, è pressoché scomparsa ed i suoi ultimi sprazzi trasferiti nella « *bottega* » di qualche scultore moderno, è comunque possibile ammirare i capolavori del passato alla « *mostra dello scalpellino povese* » allestita nel civico museo. Dopo una breve visita alla parrocchiale in cui si conserva il Crocifisso ligneo protagonista delle Feste ed alla pieve di San Pietro, una delle più antiche della diocesi patavina, il nostro itinerario potrà concludersi sulle sponde del Brenta, nelle vicinanze di villa Rubbi, ora sede del locale istituto agrario, dove la romanica chiesetta di San Bartolomeo troneggia alta sulla sassosa riva a ricordare il tempo in cui i viandanti invocavano la protezione del Santo prima di guadare la corrente del fiume.

La tradizione narra che un pellegrino fiammingo, nel lungo viaggio verso Roma in occasione dell'anno giubilare del 1300, abbia chiesto e ricevuto ospitalità per alcuni giorni dal parroco di Pove; non sapendo come sdebitarsi, chiese al sacerdote un tronco di olivo nel quale scolpì, in due giorni e una notte di lavoro, le mirabili fattezze del Crocifisso.



*(Foto Giovanni Brian)*

Qualche decennio più tardi la sacra effigie fu invocata per salvare il paese da un'epidemia di peste: in segno di ringraziamento per l'intervento divino fu indetta una solenne processione che, in un primo tempo a cadenza decennale, quindi quinquennale ed arricchita di nuovi contenuti di fede popolare, costituisce oggi il centro delle feste del Divin Crocifisso.

Ben 550 persone, praticamente un quarto della popolazione del paese, sfilano in costume rievocando i vari personaggi biblici e gli avvenimenti salienti della storia della salvezza.

Da Adamo ed Eva ai patriarchi d'Israele, dal popolo ebreo in cammino nel deserto alla conquista della terra promessa, dai giudici ed i re ai profeti, l'antico testamento si svolge sotto gli occhi dello spettatore richiamando alla memoria scene e personaggi mitici ora trasformati in una realtà tangibile. Ma è soprattutto nella rievocazione dei miracoli e delle parabole di Gesù, al cui termine c'è proprio Lui, il Cristo, a portare barcollante la pesantissima croce, che la sacra rappresentazione diventa liturgia, e muove gli animi più sensibili ad una commozione profonda.

Per tre domeniche consecutive, le prime del mese di settembre, le feste del Cristo richiamano a Pove alcune migliaia di persone, fra turisti ed emigranti rientrati per l'occasione.

La processione conclusiva viene effettuata in notturna; al suo termine, la rappresentazione teatrale della morte in croce e della resurrezione di Cristo, allestita nella piazza del paese, mette la parola fine a questo immenso impegno di pietà popolare. ■

## PRESENTATO IL VOLUME "O FRUTO DA PRIA"

Ogni anno l'Istituto federale di Credito Agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, dedica un volume alle ricchezze della Liguria: una tradizione che, questa volta, tocca da vicino i Liguri, perché il volume, qui presentato, « *O FRUTO DA PRIA — Il Frutto della Pietra* » è interamente dedicato alle tradizioni, alla storia, agli aneddoti della Liguria.

« *Il progetto editoriale che oggi l'Istituto presenta* — ha detto tra l'altro il Dr Franco Bovio, vicepresidente del Federagrario — *è la logica conseguenza del volume "Ij di d'marca", opera presentata nello scorso anno e dedicata agli uomini e agli strumenti della campagna piemontese; logica conseguenza, affermo, in quanto la Liguria non meno dell'antica e severa terra piemontese è un gioiello da indagare, su cui riflettere e senz'altro da esporre* ».

« *Il Frutto della Pietra* » è un omaggio che il Federagrario vuole rendere a uomini, strumenti e natura che hanno fatto apprezzare in tutto il mondo la Liguria, non soltanto terra di ulivi, dell'ardesia, ma terra di sapori e profumi, descritti in una lingua, il dialetto ligure, sempre sobria e che bene si adatta alla caparbietà e al rigore dell'uomo in Liguria.

Le definizioni che illlustrano una terra di vivi contrasti, dove la montagna convive a stretto contatto con il mare legando con Alpi e Appennini tutta la Penisola sono tantissime; ma quanto la nuova pubblicazione vuole illustrare è ciò che più si avvicina ai sensi della poesia, i sapori e i profumi che caratterizzano la nostra terra. Convivenza di contrasti, si è detto, fra la frenesia della grande Genova e il mondo minuto e lento dei piccoli borghi, nei quali ancora persiste il profumo della natura, nonostante l'assedio dell'inquinamento.

**Giuseppe Marcellino**

Giuseppe Marcellino

# L'ATTIVITA' ZOOTECNICA NELLA COMUNITA' MONTANA LIGURE DELLA VALLE STURA

**Nell'accogliente Sala Consigliare del Comune di Campo Ligure si è svolta, recentemente, l'annuale premiazione degli allevatori dell'intera Comunità montana della Valle Stura.** Come per il passato è stata l'occasione, alla presenza dell'Assessore Regionale all'Agricoltura Giuseppe Merlo e delle massime autorità politiche locali, per il bilancio dell'attività zootecnica dell'intera valle.

La manifestazione è stata aperta con la relazione del Presidente della Comunità montana Andrea Pastorino.

La zootecnia è certamente l'attività agricola primaria. Il proficuo lavoro, iniziato a partire dalla fine degli anni '70, prosegue e ha consentito di ottenere **produzioni di latte** di grandissimo interesse sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, soprattutto se rapportate ad altre realtà dell'entroterra ligure. Le medie di stalla si aggirano su 40 q, mentre non sono infrequenti punte superiori ai 50.

La Comunità montana oltre ad affiancare il lavoro di APA e Servizi Veterinari, incentiva adeguatamente con fondi di cui alla Legge 1102 il mantenimento del bestiame iscritto al Libro Genealogico.

Massiccio è l'impiego della F.A. utilizzando seme di tori di grande valore riproduttivo; vengono effettuati mediamente 500 interventi anno tramite la L.R. 13/77.

Per il 1990 sono stati liquidati L. 10.832.000.

Da un paio di anni, mediante una convenzione con un veterinario libero professionista, è stata assicurata a tutti gli allevatori un'assistenza zoiatrica continua anche nei giorni festivi.

La **foraggicoltura** è un campo di azione che necessiterebbe di grossi sostegni volti a ridurre il notevole deficit foraggero della vallata.

Nel 1990 è stato finanziato, con fondi di cui alla L.R. 13/77, il miglioramento o l'impianto di 16 ha di prati polifiti con una spesa di oltre 44 milioni di lire. L'entità del contributo se pure ridotta, causa le vigenti disposizioni comunitarie, dal 60% al 36%, è pur sempre di notevole interesse, tanto da stimolare gli agricoltori ad incentivare gli interventi nel settore. A tale proposito è sufficiente ricordare che i 16 ha del biennio 89/90 vanno rapportati ai 20 del quinquennio 82/87.

Anche quest'anno è proseguito, con buoni risultati, il recupero delle aree pascolive del Monte Pavaglione. Per la prossima stagione è prevista l'estensione dell'alpeggio sociale con sistemazione delle necessarie infrastrutture, recinzioni, abbeveratoi, ecc.

Per lavori di manutenzioni sono stati liquidati nel 1990 circa 32 milioni.

Un nuovo acquedotto è stato appaltato, che porterà acqua all'alpeggio; tali lavori sono, attualmente, fermi ma durante la prossima primavera saranno certamente realizzati.

Anche l'equipe dell'Università di Torino dovrebbe, con una nuova convenzione con la Regione Liguria, garantire tutta l'assistenza tecnica necessaria.

**Strutture e infrastrutture**: sono stati liquidati oltre 50 milioni.

I fondi per contribuire alla realizzazione di infrastrutture, in accordo alla Legge 96/66, pari a L. 184 milioni sono stati completamente liquidati, avendo finalmente nello scorso mese di ottobre compiuto interventi su diverse strade interpoderali.

**Credito agrario:** la possibilità di ottenere contributi a fondo perduto ha fatto, al di là dell'effettiva convenienza, diminuire il favore degli agricoltori verso quelli in conto interesse, eccezion fatta per il credito di conduzione in aumento in questi ultimi tempi.

Nell'anno sono stati pagati più di L. 62 milioni per 18 mutui (L. 984/77 e 590/65) dei quali 4 per la formazione della piccola proprietà contadina.

In particolare è stata finanziata la costruzione e la ristrutturazione di 6 stalle con L. 31.137.000; 2 vasche con L. 2.683.000; 3 magazzini con L. 8.614.000; 3 fabbricati rurali con abitazione L. 6.279.000.

I 13.223.000 lire erogati a sostegno delle 4 pratiche istruite in 7 anni per la formazione della piccola proprietà contadina non fanno che confermare ulteriormente la scarsa propensione dei coltivatori verso il credito agevolato.

Solo 2 pratiche hanno fatto ricorso ai prestiti quinquennali per l'acquisto di mezzi meccanici (L.R. 12/78); bisogna, comunque, considerare la ormai discreta situazione del parco macchine della vallata.

Il sostegno della Comunità montana — ha detto il Presidente — a questo specifico settore ammonta a L. 9.605.000 per rate a carico della stessa ed è in costante diminuzione per la progressiva estinzione dei prestiti quinquennali e per le interessanti possibilità offerte dalla L.R. e dal regolamento CEE 797/85, che prevede contributi in conto capitale per l'acquisto di macchine pari al 40% della spesa aumentabili fino al 50% quando il richiedente è un giovane agricoltore di età inferiore ai 40 anni.

Invece i prestiti di conduzione sono in aumento.

L. 42.245.000 sono stati liquidati, a carico della Comunità montana corrispondenti alla quota interessi per una somma di circa 600.000.000 di lire.

Ciò testimonia una sempre maggior propensione degli agricoltori verso questa forma di finanziamento; *sarebbe ancora più appetibile se fossero presenti in zona sportelli di Banche che eroghino questo finanziamento.*

**Regolamento CEE 797**: è stata liquidata l'indennità compensativa per il 1987 e 88. Ne hanno beneficiato oltre 100 agricoltori per un importo di L. 192.425.000 pari a quasi 700 UBA annuale.

Il Presidente della Comunità montana Andrea Pastorino ha detto che è confortante il mantenersi pressoché costante (697 nell'88 e 695 nell'87) del numero dei capi da un anno all'altro, segno che l'intervento pubblico si rivela decisivo per permettere se non un'agricoltura modernissima almeno il presidio sul territorio.

Da sempre le Comunità montane sostengono che l'ambiente è protetto, è conservato soprattutto dalla presenza sui monti degli agricoltori lì residenti.

**Piani di miglioramento aziendale**: gli agricoltori, dopo le iniziali perplessità, mostrano ora di gradire questa forma di finanziamento ed in particolar modo la possibilità di presentare piani da un anno rendendo così più veloci e semplici le necessarie istruttorie delle pratiche.

Nell'anno sono stati impegnati L. 282.401.000 per 15 piani di miglioramento. Di questi sono già stati liquidati L. 181.090.000.

**Premio insediamento giovani agricoltori:** durante l'anno ne hanno beneficiato altri due richiedenti: Dal Piano Luca e Pastorino Caterina.

La situazione in Valle Stura è caratterizzata dalla elevata età dei titolari delle aziende agricole ed è quindi difficile individuare figure imprenditoriali in possesso dei requisiti richiesti (età inferiore ai 40 anni, primo titolare dell'azienda, essere imprenditore agricolo a titolo principale o coltivatore diretto).

**Regolamento 1944/81 Piano Carne**: sono iniziati da due anni, a seguito del finanziamento integrativo della Regione Liguria, l'impegno e la liquidazione dei contributi relativi a richieste presentate prima del 27/10/1987.

Nel 1990 sono stati liquidati L. 124.800.000 per la costruzione o la ristrutturazione di 3 stalle; l'acquisto di 35 macchine per la lavorazione dei foraggi ed i premi (107 milioni) per il mantenimento delle vacche.

**Cooperazione**. In Valle Stura esistono, ormai da molti anni, 3 Cooperative Agricole, che sono un po' il fiore all'occhiello della Comunità montana della Valle Stura.

Inoltre c'è il Consorzio fra le locali Cooperative ed altre del Genovesato per la raccolta e commercializzazione del latte prodotto.

In ultimo non va dimenticata la Cooperativa del Monte Pavaglione, che, come abbiamo già detto, provvede all'organizzazione del pascolo sociale.

A tutte queste cooperative sono stati versati contributi per le spese di gestione per un importo di L. 37.500.000. Non è stato, invece, possibile assegnare somme, come avveniva in passato, destinate a sostenere l'assunzione di un tecnico amministrativo. La cifra di L. 4.800.000 è troppo bassa per l'assunzione di una persona a tempo determinato ma con servizio pieno.

Il Presidente della Comunità montana Valle Stura si è raccomandato all'Assessore regionale Giuseppe Merlo per un'eventuale revisione del contributo regionale.

**Interventi della Comunità montana con la 1102**

Per piccoli interventi in agricoltura L. 43.141.000; assistenza zoiatrica L. 14.500.000; orto botanico 5.000.000; viabilità minore 15 milioni; acquisto di seme per F.A. 4.500.000; per la piccola meccanizzazione 13 milioni; 9 milioni assegnati al Consorzio per le Mostre Zootecniche; 3 milioni per il mantenimento dei tori; 8 milioni per le vacche iscritte al Libro Genealogico; 28 milioni per i vitelli; 15.750.000 per le giovenche.

Infine 20 milioni per la Mutua Bestiame che saranno liquidati non appena verranno consegnati gli annuali rendiconti alla Comunità montana.

In totale questi contributi ammontano a L. 177.891.000.

Come ha detto il Presidente della Comunità montana Valle Stura Andrea Pastorino concludendo la sua relazione, la cifra sta ad indicare come oltre il 60% dei fondi assegnati, alla Comunità montana, dalla Legge 1102 vengono spesi per l'agricoltura.

## 20° PREMIO ITAS DI LETTERATURA DI MONTAGNA
## Consueto appuntamento con la Letteratura di montagna nell'ambito del Filmfestival « Città di Trento »

Com'è ormai consolidata tradizione, anche quest'anno, nell'ambito della 39ª edizione del Filmfestival Internazionale Montagna Esplorazione Avventura « *Città di Trento* », verrà proposto il Concorso annuale per la Letteratura di Montagna indetto dall'ITAS — Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni.

Il bando di concorso, dotato di trofei, riconoscimenti in denaro ed acquisizione di opere per un valore complessivo di Lire 50 milioni, è riservato alle opere edite in Italia negli ultimi tre anni da autori sia italiani che stranieri.

Il Premio, giunto alla sua 20ª edizione, propone ancora una volta un rilancio in grande stile della Letteratura di montagna e prevede l'assegnazione di un **primo premio assoluto di 10 milioni** destinato a riconoscere opere di narrativa, saggistica e poesia che attraverso valori letterari rechino un contributo alla conoscenza delle tradizioni e della realtà moderna della montagna, nei suoi aspetti umani, sociali, culturali, naturali, alpinistici e sportivi.

**Il premio speciale a concorso di 5 milioni** è riservato a riconoscere opere di ricerca scientifica o di carattere divulgativo alla conoscenza ed alla protezione della natura alpina ed ha per tema: *« Gli sport di montagna, l'alpinismo, la speleologia comprese le guide ed i manuali ».*

Nella Giuria ritroviamo nomi già noti come quello dello scrittore Mario Rigoni Stern — Presidente; dello scrittore e giornalista Emanuele Cassarà — Segretario; non meno qualificati gli altri componenti: Ulderico Bernardi, docente universitario e scrittore; Alberto Papuzzi, giornalista; Giovanni Pieropan, scrittore; Gino Tomasi, Direttore del Museo tridentino di Scienze Naturali e Joseph Zoderer, scrittore.

L'assegnazione dei premi avverrà con apposita cerimonia nel corso della manifestazione cinematografica trentina (21-27 aprile 1991).

Le opere dovranno pervenire alla Direzione del Filmfestival Internazionale Montagna Esplorazione Avventura « *Città di Trento* », Centro S. Chiara - Via S. Croce, 67 - 38100 Trento, **entro il 15 marzo.**

Matteo Fusilli

# PARCO DEL GARGANO: INIZIATIVE DELLA COMUNITA' MONTANA

**Uscire allo scoperto... ottenere che venga approvata una legge per il Parco naturale del Gargano; questo era l'invito che, ancora recentemente, rivolgeva Sabino Acquaviva dalle** colonne della *Gazzetta del Mezzogiorno.*

Un invito pressante che deve essere accolto da tutti coloro che nel Gargano credono ad una prospettiva di tutela e valorizzazione della Montagna del Sole.

Per troppo tempo all'istituzione del Parco hanno lavorato esclusivamente singoli studiosi esterni al Gargano. Questo non è sufficiente, bisogna far crescere nel Gargano l'interesse verso il Parco; rendere protagonisti quanti, nel Gargano, vogliono impegnarsi per una tale prospettiva; è necessario suscitare, qui ed ora, un movimento di pressione, elevare il livello di conoscenza, formare una moderna cultura del Parco.

È questa una condizione essenziale per passare alla sua concreta istituzione, per superare lo scetticismo e la contrarietà di chi, anacronisticamente, ha ancora paura del Parco e il massimalismo di chi pretende di imporre, senza il consenso delle popolazioni e degli Enti Locali, soluzioni vincolistiche su un territorio vastissimo e intensamente antropizzato come quello garganico.

Il problema che abbiamo di fronte non consiste nel recintare territori e nel decretare divieti. Una simile concezione è totalmente superata. Prevale, ormai, una visione del Parco come il luogo dove studiare, sperimentare ed attuare un nuovo rapporto tra risorse naturali e attività umane; come strumento di promozione sociale delle aree interne, di controllo e correzione delle aree già sviluppate, di risanamento ambientale di quelle compromesse.

Al Gargano può essere applicato con successo un sistema di pianificazione molto diffuso in altri Paesi e sperimentato, per la prima volta in Italia, nel Parco nazionale d'Abruzzo: la « *zonazione* ». Un metodo di corretta gestione del Parco, a favore del quale da anni si impegna con entusiasmo Franco Tassi, coordinatore del Comitato Parchi nazionali, e che prevede la suddivisione del territorio in diverse zone secondo le loro caratteristiche ambientali, stabilendo diversi livelli di protezione in modo da garantire il rispetto della natura e soddisfare i bisogni delle persone che vi vivono.



*Matteo Fusilli, Presidente della Comunità montana del Gargano (Foggia)*

Con una tale impostazione vogliamo avviare l'iter per la istituzione del Parco del Gargano, cercando di far uscire questo tema dalla convegnistica e dai dibattiti giornalistici per farne una realtà vivente.

In questi giorni stiamo incontrando i Sindaci, le associazioni ambientalistiche, gli operatori economici, i sindacati, le forze politiche per far conoscere il nostro programma, ma soprattutto per ricevere indicazioni, proposte, suggerimenti.

Abbiamo riscontrato, insieme a qualche pregiudiziale contrarietà, un vasto consenso alla proposta di bandire un CONCORSO NAZIONALE DI IDEE PER LA ISTITUZIONE DEL PARCO DE GARGANO. Una proposta che mira a suscitare attenzione ed interesse verso il Parco chiamando gruppi interdisciplinari di esperti nazionali, ma anche locali, a cimentarsi concretamente in un'impresa di così grande rilievo.

Per molti anni l'istituzione del Parco non ha fatto passi avanti anche per l'assenza di una proposta sulla quale articolare il confronto, chiamare i Consigli comunali a esprimersi, suscitare un movimento d'opinione.

Questo è l'obiettivo che ci preme raggiungere, impegnando quanti amano il Gargano ed hanno la necessaria competenza scientifica per fornire indicazioni e idee in ordine ai seguenti temi:
1) analisi territoriale dell'area da destinarsi a protezione;
2) proposte di perimetrazione e ipotesi di « *zonazione* »;
3) valutazione degli effetti dell'istituzione del Parco sul territorio;
4) proposta di legge istitutiva del Parco;
5) organismi e strumenti di gestione.

In pochi mesi contiamo di avere a disposizione numerosi progetti e proposte da sottoporre al giudizio di una Commissione di esperti composta da rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni ambientalistiche.

In questo modo tutti saranno costretti a confrontarsi con una precisa proposta, ognuno dovrà « *uscire allo scoperto* » perché chiameremo

---
L'autore è Presidente della Comunità montana del Gargano

ad esprimersi i Consigli comunali, le forze politiche e sociali, gli operatori economci, le associazioni e organizzeremo una petizione popolare a sostegno della proposta di legge istitutiva del Parco del Gargano.

Siamo perfettamente consapevoli della complessità e dei rischi di una tale iniziativa, ma siamo altrettanto convinti che dopo anni ed anni di dispute e tentativi andati a vuoto (la prima proposta dell'urbanista Italo Insolera risale al 1963, poi ha continuato Sabino Acquaviva e dal Convegno di Manfredonia, di cui spesso si parla, sono trascorsi circa 10 anni!) c'è bisogno di recuperare il tempo perduto, di accelerare le decisioni per non compromettere ulteriormente e irrimediabilmente l'immenso patrimonio ambientale del Gargano. ■

Marcello Ortenzi

# LA CRISI DELLE NOCCIOLE RICHIEDE UN NUOVO IMPEGNO DELLA CEE

## Iniziative della Comunità montana dei Cimini

**La Nocciolicoltura (tecnicamente Corilicoltura) è una notevole realtà in Italia, facendo parte del comparto « *frutta* » (115 mila tonnellate prodotte nel 1989 contro 9841 mila** della frutta nel complesso).

Ampi areali di produzione si riscontrano nel Cuneese, nell'Avellinese, nelle colline etnee e nei Colli Cimini (provincia di Viterbo). Quasi tutti i Comuni in provincia di Viterbo hanno impianti di noccioleti, ma è quest'ultima la zona tipicamente vocata e fortemente improntata, da decenni, dalla coltura, anche se ha importanti integrazioni economiche nel Castagno, nella funghicoltura, nel Turismo.

Se, fino agli inizi degli anni '80 la « *Tonda Gentile Romana* », un ottimo cultivar di nocciolo, assicurava buoni profitti agli agricoltori, sia singoli che associati in cooperative, negli ultimi anni il settore è stato preda di una forte crisi inerente la caduta di prezzo e quindi di reddito, a causa di implicazioni internazionali, nazionali e locali. Nel comprensorio dei Cimini, la crisi si fa sentire particolarmente e per questo le attività autunnali e invernali hanno visto una molteplicità di iniziative delle forze politiche ed economiche locali, dirette a trovare soluzioni e chiedere interventi sostanziali. La Comunità montana dei Cimini è fra gli Enti più implicati nell'intervento per la nocciolicoltura, gestendo, tra l'altro, un programma PIM per il miglioramento della coltura. In Settembre, insieme all'E.R.S.A.L., che è particolarmente impegnato nell'assistenza tecnica ai produttori, ha organizzato il « *5° Meeting di macchine per la raccolta di nocciole* » con i costruttori locali e di altre regioni, a Capranica (Viterbo).



*Fulvio Santini, Presidente della Comunità montana dei Cimini (Viterbo)*

Il Presidente della Comunità montana, Fulvio Santini, è stato intervistato in quella occasione sull'argomento:

*Presidente, quali sono gli aspetti maggiormente rilevanti che hanno portato alla crisi della nocciolicoltura?*

« La causa più antica, e la più eclatante, che ha innescato la crisi è rappresentata dall'importazione nella CEE, ed in altri paesi europei, del prodotto turco, praticamente libera da misure protettive e a prezzi molto inferiori a quelli della produzione comunitaria. Si consideri che la Comunità Europea consuma circa 3,5 milioni di quintali di nocciole e ne produce 1,7 milioni.

Le nocciole turche non sono di qualità scadente ma il costo del lavoro in quel paese è talmente basso che il prezzo, per di più manovrato dallo Stato turco, viene mantenuto bassissimo. Le imprese dolciarie, naturalmente, comprano quel prodotto piuttosto che quello italiano, più caro. L'industria è causa, poi, di un secondo punto dolente per i produttori, essendo assai più forte di questi: si tratta di multinazionali, nelle contrattazioni per la vendita. I produttori sono moltissimi, di minimo peso, individuali o soci di cooperative di 1° grado, mentre mancano associazioni di produttori in grado di stipulare accordi interprofessionali con pari dignità e pari diritti con l'industria e capaci di rappresentare un interlocutore affidabile per il mercato.

La politica agricola CEE, debole verso il settore complessivo della frutta in guscio, aveva emesso un Regolamento (n. 2159 del 1989) mirante a incentivare l'associazionismo e la commercializzazione, ma non si è dimostrato molto efficace. Si sente la mancanza di una preferenza comunitaria per le nocciole. Se dal 1985 i prezzi scendono, aumentano invece i costi per mezzi tecnici: carbolubrificanti, concimi, e mano d'opera, con la pesante incidenza sui redditi che si può intuire facilmente.

C'è ancora da considerare, negativamente, l'intervento dell'AIMA che: impegna fondi pubblici senza risolvere i problemi; con l'incentivo allo stoccaggio di 80.000 lire/q toglie prodotto nazionale dal mercato fino a maggio, lasciando ancora più spazio alle nocciole extracomunitarie,

per approvvigionare le industrie dolciarie; differenzia l'intervento in base alla quantità prodotta, mentre sarebbe più equo se il contributo fosse uguale per tutti.

Nella nostra zona ha, poi, importanza l'eccessiva estensione delle zone coltivate anche al di fuori di terreni vocati, con ripercussione sulla qualità fornita alla vendita; la mancanza di un'agenzia specializzata nella valorizzazione della « *Tonda Gentile* » o di un consorzio unico di produttori; la mancanza di un marchio di denominazione d'origine per i Monti Cimini o, almeno, per la Tuscia, vista la diversità dei nostri cultivar, da quelli piemontesi o meridionali ».

*Che incidenza hanno le macchine raccoglitrici del prodotto sui problemi d'ordine generale di cui abbiamo parlato?*

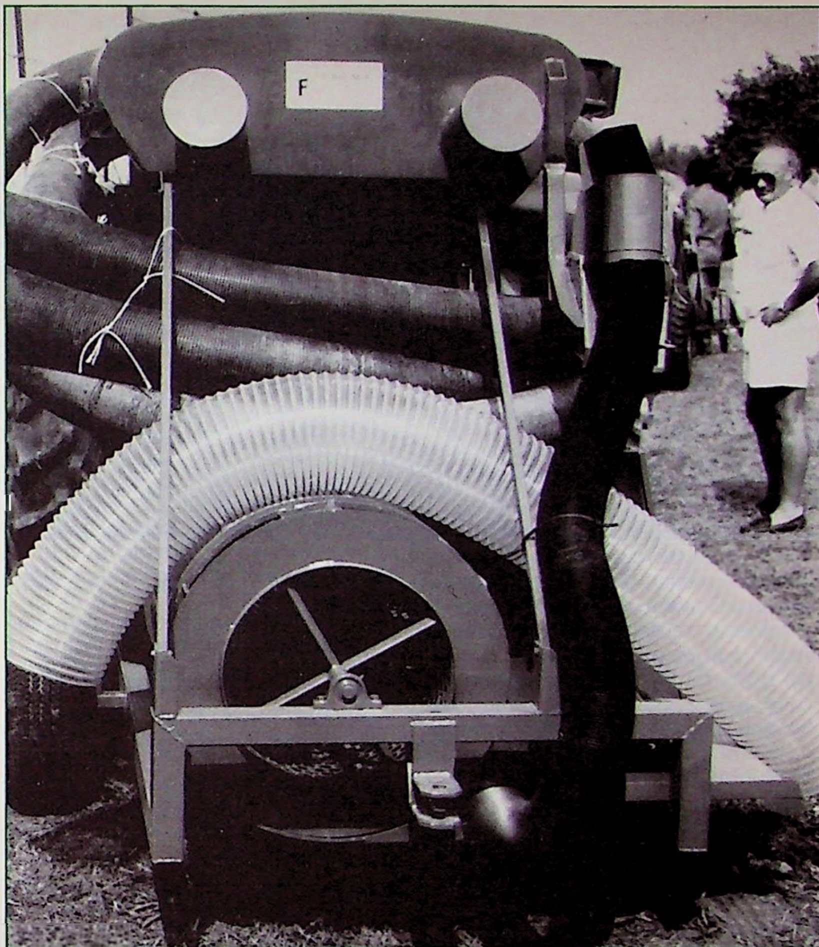
« La meccanizzazione della raccolta è un elemento che va ad abbassare i costi di produzione, e questo è uno dei pochi fattori su cui si può agire, per compensare gli squilibri della concorrenza, in mancanza di azioni pubbliche.

L'ERSAL e la Comunità montana hanno favorito la crescita di imprenditoria locale nel campo delle macchine raccoglitrici ed ora la nostra zona ha a disposizione macchine veramente efficaci ed economiche. Le prime turboaspiranti, se già utili al produttore, avevano sollevato un serio problema ambientale perché, lavorando, alzavano nubi di polvere, contenenti anche elementi chimici dannosi alla salute di chi raccoglieva e di chi abitava in zona. Per effetto: dell'invito rivolto dall'ERSAL e dalla Comunità montana alle aziende artigiane, affinché provvedessero a dotare i mezzi di lavoro di sistemi filtranti le polveri; avendo gli Enti posto a disposizione aree sperimentali destinate alle prove di funzionalità e sicurezza di quelle macchine; ed anche a causa della proibizione, sopraggiunta, ad usare aspiratrici senza congegni abbattipolvere, venuta con ordinanza del Presidente della Giunta del Lazio nel 1986, quelle apparecchiature hanno avuto una notevole evoluzione verso modelli più rispettosi della salute, ma anche più efficaci nella raccolta.

Ci sono già, ma dovranno essere ulteriormente sperimentate, macchine semoventi che raccolgono meccanicamente, senza aspirare, capaci di pulire da sole il prodotto prelevato dal terreno, e manovrabili da un solo operatore.

Ciò che potrebbe far fare un balzo qualitativo notevole nell'abbattimento dei costi, sarebbe la costituzione di cooperative di servizi all'agricoltura, in grado anche di intervenire con proprie macchine nella raccolta, sollevando il piccolo produttore dall'onere di acquistare macchine utilizzate, poi, soltanto pochi giorni l'anno.

Purtroppo nei Monti Cimini, ma anche in tutta la Tuscia, queste iniziative non sono abbastanza incentivate dalla Regione e non nascono ».



*Una macchina per la raccolta delle nocciole*

*La Comunità montana dei Cimini può assumere altre iniziative in favore di questo comparto?*

« Due anni fa, dopo aver tenuto a Caprarola un importante convegno internazionale sulla frutta in guscio, riuscimmo ad ottenere dal Consiglio CEE, nel 1989, il primo regolamento per il settore, che però risultò insufficiente a risolvere i problemi più impellenti. La nuova amministrazione della Comunità montana, che si dovrà insediare tra breve, potrebbe di nuovo aggregare gli operatori economici e le forze istituzionali interessate a dare soluzione al problema « *Coricoltura* » per tornare a premere su Commissione CEE e Consiglio, cercando di avere un nuovo Regolamento capace di tener conto specificatamente dei produttori, dei trasformatori e degli aspetti legati alle importazioni in « *dumping* » nel territorio comunitario.

Inoltre, la Comunità montana si farà promotrice della richiesta di un marchio d'origine per il prodotto dei Monti Cimini, coordinando le associazioni dei produttori esistenti. A questo scopo, stiamo aspettando i risultati di uno studio varietale commissionato all'Università della Tuscia, che identifichi i caratteri specifici di qualità delle nostre nocciole, che sarà la base di partenza per la richiesta al MAF ed alla Regione Lazio. È, anche, nostra intenzione appoggiare e favorire la costituzione di una forte associazione dei produttori, che aggreghi le cooperative esistenti anche fuori del territorio strettamente comunitario, quale organismo efficace per sviluppare interventi risolutori nel settore ». ■

Virgilio Siliquini

# FORMAZIONE PROFESSIONALE

## Il Piano di settore della Comunità montana dei Sibillini

**La Comunità montana dei Sibillini (AP) ha adottato, nel quadro degli interventi volti all'aggiornamento del Piano di Sviluppo Socio-economico, il Piano di Settore per la Formazione** Professionale — Scolastica e Culturale dei Giovani del proprio territorio.

Il Piano, redatto dalla Fondazione Aristide Merloni con sede in Fabriano (AN), si colloca tra gli strumenti programmatico-amministrativi necessari per l'attuazione, nel territorio, delle finalità istitutive delle Comunità montane. Infatti la legge istitutiva 1102/71 all'art. 2 comma 1° prevede tra l'altro che l'eliminazione degli squilibri socio-economici, tra le zone montane e il resto del territorio, si realizzi anche favorendo (lett. d) la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane.

La Comunità montana dei Sibillini ha ribadito tale finalità riportandola all'art. 3 della Legge Regione Marche 45/74 con cui è stato approvato lo Statuto della Comunità montana dei Sibillini.

Il Piano inoltre definisce gli indirizzi in base ai quali la Comunità montana formula ogni anno le proposte sulle attività formative da realizzarsi nel territorio comunitario, in attuazione della legge regionale 16 del 26 marzo 1990.

### Scopi e finalità del Piano di Settore

La promozione, la rivalutazione dell'area dei Sibillini, l'occupazione giovanile e il rilancio dell'economia sono i temi che da alcuni anni assorbono quasi per intero l'attività politico-amministrativa degli organi comunitari. Tenuto conto che nell'area si è riscontrato il più alto tasso di depauperamento demografico delle zone montane marchigiane e che l'area stessa è costantemente minacciata dall'esodo di giovani in cerca di prima occupazione o di un lavoro ritenuto più confacente alle proprie capacità è indispensabile procedere in sede di programmazione alla riconsiderazione di alcuni assunti ritenuti sino ad oggi migliorativi delle condizioni di vita degli abitanti delle zone montane.

- L'orientamento più scolastico che professionale, fornito da: istituzioni, scuola e famiglia è stato fino agli ultimissimi anni e forse lo è ancora, quello di indirizzare verso il lavoro intellettuale e non verso quelle attività migliorative dei lavori manuali che sono stati la struttura portante del tessuto economico delle zone montane sino agli anni 50/60.
- « *L'emarginazione* » effettuata verso i giovani considerati « *meno dotati* » di capacità « *intellettuali* » tradizionalmente considerate che ha spesso prodotto una sorta di « *ghettizzazione* » delle attività di formazione professionale.
- Il concettuale rifiuto del lavoro manuale a favore di un lavoro » *intellettuale o terziario* » anche se non sempre disponibile all'interno del mercato del lavoro della Comunità montana.

Elemento determinante per la riconsiderazione degli elementi evidenziati, prima ancora dell'istituzione di nuovi percorsi scolastici o formativi, è una nuova concezione del servizio di orientamento. Scopo del Piano è di concepire un servizio di orientamento che non sia limitato solo alla fornitura di notizie ed indirizzi verso alcune scelte od altre ma che dia un complesso di informazioni tendenti ad indirizzare il giovane verso un percorso scolastico o formativo che abbia concreto riscontro nel contesto socio-economico della zona.

### Obiettivi del Piano

A) Favorire la preparazione culturale e professionale degli abitanti della zona con particolare riguardo alla popolazione giovanile.
B) Censire la domanda di professionalità emergente sul territorio e formare giovani attraverso mirati interventi scolastici e formativi, al fine di rendere compatibile domanda ed offerta di lavoro.
C) definire interventi per l'eventuale razionalizzazione delle strutture sia scolastiche che formative.
D) Fornire le indicazioni per l'istituzione nel territorio, di un servizio di orientamento scolastico e professionale.

### Area e campione di indagine

L'area di indagine è stata individuata in una zona più ampia dell'area propria costituente la Comunità montana dei Monti Sibillini, perché la zona di influenza comunitaria, per servizi si estende oltre i confini del proprio territorio.

| | Aziende Iscritte | Campione n. Aziende | | Totale addetti | Campione n. addetti |
|---|---|---|---|---|---|
| Elettromeccanica | 12,00 | 12,00 | Elettromeccanica | 600,00 | 652,00 |
| Legno | 30,00 | 6,00 | Legno | 110,00 | 58,00 |
| Calzature Pelletteria | 49,00 | 17,00 | Calzature Pelletteria | 480,00 | 286,00 |
| Tessile abbigliamento | 36,00 | 12,00 | Tessile abbigliamento | 414,00 | 337,00 |
| Alimentari | 5,00 | 4,00 | Alimentari | 198,00 | 257,00 |
| Carpenteria lav. ferro | 14,00 | 2,00 | Carpenteria lav. ferro | 76,00 | 40,00 |
| Edile | 97,00 | 11,00 | Edile | 240,00 | 105,00 |
| Altro | 134,00 | 9,00 | Altro | 230,00 | 85,00 |
| Totale | 377,00 | 73,00 | | 2.348,00 | 1.820,00 |

---

L'autore è Assessore della Comunità montana dei Sibillini - Comunanza (AP)

Pertanto l'indagine ha interessato i seguenti comuni:
**Comunità montana dei Sibillini**: Amandola, Comunanza, Force, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Montemonaco, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo;
**Zona di influenza nella provincia di Macerata**: Sarnano
**Zona di influenza nella provincia di Ascoli P.**: Servigliano.
La metodologia di ricerca, più riferibile ad un censimento che ad un sondaggio campionario, ha consigliato la realizzazione di un campione di imprese capace di raggiungere una buona copertura del totale dei lavoratori addetti.

Pertanto le imprese scelte quali componenti il campione di indagine sono state selezionate tenendo conto del numero dei lavoratori occupati. Dal campione sono state escluse le imprese operanti in agricoltura essendo il settore meritevole di un apposito studio.

Le coperture totali e per settore considerate nel prospetto sono riferite alle risultanze del registro delle imprese aggiornato al 31/12/1987. La percentuale di copertura pari all'80% del totale addetti sta ad indicare che le necessità di professionalità emerse potranno essere considerate necessità principali.



### Risultati dell'indagine sul campo

**a) l'imprenditore**

L'origine dell'imprenditore è essenzialmente locale. La classe imprenditoriale risulta essere piuttosto adulta: il 65% degli intervistati ha un'età superiore ai 40 anni, mentre il 35% superiore ai 50. Dal punto di vista dell'istruzione il dato principale che emerge è che la stessa risulta essere di livello estremamente basso: 57% licenza elementare o media, 26% maturità tecnico industriale o commerciale, 3,3% laurea.

Le motivazioni che hanno spinto i soggetti ad interessarsi di una attività imprenditoriale sono riconducibili a situazioni ereditarie, di famiglia e di attaccamento al territorio. Alta è la percentuale di interesse al lavoro e di soddisfazione: 80%.

In definitiva la figura di imprenditore che emerge è di un « *soggetto* » con qualità attitudinali: motivazione, rischio e spirito di iniziativa, proprie della figura mentre carente di capacità tecniche derivanti da: conoscenze, livello di istruzione e di aggiornamento.

**b) il rapporto area-imprenditore**

Il 48% degli intervistati ritiene penalizzante l'attuale ubicazione dell'impresa.

Coloro che ritengono che l'ubicazione sia positiva indicano tra i motivi principali la tranquillità della zona ed il turismo.

Quali fattori negativi sono emersi: la viabilità, la distanza dai centri commerciali ed industriali, la mancanza di un indotto poduttivo e soprattutto la fuoriuscita della zona dai benefici della ex cassa per il mezzogiorno.

**c) rapporto imprenditore istituzioni**

A giudizio dell'imprenditore gli Enti « *istituzionali* » più attivi nel risolvere le problematiche connesse, sono risultati nell'ordine prioritario i seguenti: Comunità montana, Associazioni degli Industriali, Istituzioni Pubbliche varie, Centri di Formazione Professionale.

Significative sono le attese degli imprenditori verso un nuovo slancio della Comunità montana nel risolvere i maggiori problemi economici/strutturali dell'area.

**d) figure professionali richieste — obiettivi nel medio termine 1989/1992**

L'analisi dimostra come in tutti i settori le richieste di operaio/personale specializzato siano largamente maggioritarie. Il carattere essenzialmente produttivo dell'area, unitamente allo sviluppo tecnologico e delle fasi di lavorazione giustificano una offerta di lavoro fortemente dominata da figure tecnico/produttive.

In campo commerciale non emergono particolari richieste.

L'area amministrativa di tutti i settori risulta essere l'area più coperta.

Nel medio termine 8 (1989/1990) imprese locali sono impegnate al raggiungimento di obiettivi di crescita molto ambiziosi. Sensibili risultano pertanto i fabbisogni occupazionali. I settori che indicano crescite più alte sono: Elettrodomestici, Confezione-Abbigliamento-Calzatura, Legno,

| Settore di attività | Fabbisogni percentuali |
|---|---|
| Meccanica/Elettromeccanica/ Carpenteria | 22,00 |
| Edilizia | 20,00 |
| Calzature/Pelletteria | 15,00 |
| Tessile/Abbigliamento | 13,00 |
| Legno | 11,00 |
| Alberghiero | 11,00 |
| Alimentari | 4,00 |
| Altro | 4,00 |
| Totale | 100,00 |

## ACCONTI AI DIPENDENTI PUBBLICI
## Approvato il D.L. n. 344/90

Il 23 gennaio il Senato ha finalmente varato in via definitiva il disegno di legge di conversione del D.L. 24/11/90 n. 344, divenuto legge 23/1/91, n. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 23 gennaio), concernente la corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-90.

Il provvedimento era giunto alla sua quinta reiterazione.

Alimentari; significative sono le percentuali di incremento previste: 64% elettromeccanica — 33% legno — 32% Confezione/abbigliamento/Calzature.

Le figure professionali più richieste all'interno dei settori, sono:

a) industria artigianato

| | |
|---|---|
| operaio specializzato | 57% |
| operaio generico | 46% |

s) alberghiero

| | |
|---|---|
| servizio generico | 59% |
| servizio specialistico | 47% |

In conclusione un programma mirato di formazione a medio termine può risultare di particolare utilità.

Nelle attese dell'imprenditore figura una Comunità montana più attenta e più vicina alle reali necessità delle imprese locali.

**Conclusioni e proposte operative**

**Principi**

Il diritto alla formazione ed elevazione professionale dei cittadini assume, al pari del diritto allo studio ed al lavoro, rilevanza di diritto costituzionale.

Le attività di formazione professionale, secondo i principi ispiratori della legge quadro in materia 845/78, debbono essere opportunamente dislocate nel territorio in modo da poter garantire:

— l'adattamento dei programmi alle peculiari esigenze territoriali e/o di settore produttivo;

— la frequenza dei meno abbienti, dei soggetti svantaggiati e/o handicappati e delle donne.

Le Comunità montane hanno tra gli scopi istitutivi l'adozione degli strumenti necessari per favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane; pertanto debbono essere considerate, nell'ambito delle leggi regionali di delega, aree territoriali di riferimento per la programmazione, l'attuazione e la gestione delle attività formative.

**Proposte operative di Piano**

1) *Istituzione di apposita commissione interministeriale locale* che unifichi sul territorio le competenze del settore e composta da: enti locali, distretto scolastico, scuole medie inferiori e superiori, sezioni territoriali di collocamento, operatori della formazione professionale.

2) *Istituzione del servizio territoriale di formazione professionale e consistente in:*

— Scuola o Centro di Formazione Professionale

— Ufficio di orientamento e progettazione formativa

— Sportello informativo per l'occupazione giovanile

— Funzioni di raccordo con l'osservatorio regionale del mercato del lavoro.

3) *Attività Formative*

a) corsi di qualificazione di base: secondo i profili professionali emergenti dai fabbisogni formativi evidenziati dai risultati dell'indagine sul campo;

b) corsi di secondo livello: Agenti di Sviluppo Economico, finalizzato alla formazione di una Task-Force di orientamento e programmazione che andrà a costituire gli uffici del servizio territoriale.

4) *Studi ed Azioni*

a) studio del settore turistico-ambientale in conseguenza dell'istituzione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

b) confronto con gli organi periferici della pubblica istruzione per il mantenimento ed il potenziamento delle strutture scolastiche. ■

## BOSCO E AMBIENTE

### Bando di concorso per il conferimento del Premio "Bosco Ambiente" per tesi di laurea. Anno Accademico 1989-90

**Art. 1** - Il Consorzio Nazionale per la Valorizzazione delle Risorse Forestali e delle Aree Protette, al fine di favorire una migliore conoscenza dei problemi della montagna italiana, creare nuove indicazioni per risolverli e poter proporre valide soluzioni agli stessi, indice il presente concorso a premi per tesi di laurea, anno accademico 1989-1990.

**Art. 2** - Al concorso sono ammessi coloro che abbiano conseguito la laurea presso una Università italiana nell'anno accademico 1989-1990.

**Art. 3** - Le tesi di laurea ammesse al concorso devono riguardare studi sulla conservazione, utilizzazione e miglioramento delle risorse della montagna sia dal punto di vista fisico-ambientale che economico-sociale.

**Art. 4** - Gli interessati dovranno far pervenire la domanda in carta libera, con indicazione delle proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza, il titolo della tesi, la disciplina nella quale essa è stata svolta, entro il giorno **31 marzo 1991** al seguente indirizzo: **Consorzio Nazionale per la Valorizzazione delle Risorse Forestali e delle Aree Protette - Via Fonte Avellana n. 90 - 61040 FRONTONE (PS).**
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) Certificato di laurea in carta semplice;
b) n. 2 (due) copie della tesi discussa (di cui una completa di eventuali allegati, con il timbro della facoltà e la firma del relatore);
c) Riassunto dell'argomento discusso (massimo 4 cartelle dattiloscritte).

**Art. 5** - L'importo del premio è di L. 5.000.000 (cinquemilioni).

**Art. 6** - Il premio sarà assegnato da un'apposita Commissione nominata dal Consorzio Nazionale per la Valorizzazione delle Risorse Forestali e delle Aree Protette.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.

**Art. 7** - La Commissione giudicatrice ha la facoltà di non assegnare il premio in presenza di elaborati non meritevoli oppure di assegnarlo ex equo.

**Art. 8** - Il premio sarà consegnato in occasione del convegno annuale della Federazione Nazionale dei Consorzi Forestali e Aziende Speciali.

**Art. 9** - Le copie delle tesi di laurea presentate resteranno di proprietà del Consorzio Nazionale per la Valorizzazione delle Risorse Forestali e delle Aree Protette, il quale si riserva di utilizzarle (con il consenso dell'autore) in tutto o in parte, per eventuali pubblicazioni, qualora lo ritenesse opportuno.

**Art. 10** - La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di tutte le norme contenute nel presente bando.

Frontone, 2 settembre 1990

**Il Presidente del Consorzio Nazionale per la Valorizzazione delle Risorse Forestali e delle Aree Protette**
**Comm. Vincenzo Fatica**

Attilio Salsotto

# IL PUNTO SUGLI INCENDI BOSCHIVI

## Interessante Convegno promosso dall'Amministrazione Provinciale di Cuneo

**L'anno 1990 sarà ricordato, nella storia forestale nazionale, come l'anno degli incendi. Infatti in Piemonte, la superficie percorsa dal fuoco, è stata di Ha 43.334 contro Ha 8.795** ed una media annuale normale di Ha 3.000-4.000. Analoghi rapporti si possono rilevare sulla situazione nazionale.

Opportuna quindi l'iniziativa della Amministrazione Provinciale di Cuneo di dedicare una giornata di studio all'esame dell'argomento; l'organizzazione della lotta, l'analisi dei problemi, le responsabilità.

L'incontro è stato di particolare interesse per il prezioso contributo offerto da qualificati interventi di amministratori, di operatori, di funzionari del Corpo Forestale dello Stato, di docenti Universitari, di specialisti del diritto e della medicina.

L'Assessore Regionale all'Agricoltura e foreste, E. Lombardi, ha introdotto il tema ricordando le determinazioni assunte dalla Regione relative a due specifici settori: l'attività legislativa e l'intervento operativo. Infatti la Regione Piemonte (fra le prime regioni d'Italia), ha promulgato una apposita legge di settore sugli incendi boschivi, antecedente alla legge nazionale del 1975. Per quanto riguarda l'attività operativa, è stato ricordato l'impegno finanziario medio annuo di L. 3 mld su fondi ordinari e la predisposizione di progetti per l'importo complessivo di L. 11 mld per la costruzione di punti di acqua e per la esecuzione di interventi colturali volti a specifiche finalità di prevenzione.

Il centro operativo regionale, si identifica per convenzione con il C.F.S. che opera attraverso le sue strutture centrali e periferiche.

Alla domanda: « *perché il rogo immane del 1990?* » hanno risposto con ricca documentazione i relatori.

*R. Morolla*: Le cause predisponenti l'anomalia del fenomeno, trovano



conferma nel valore numerico di alcuni indici climatici. Oltre 30 giorni intercorsi dall'ultima precipitazione nel gennaio 1990; umidità relativa media dell'aria del 40% nella seconda decade del mese di febbraio 1990; velocità del vento di oltre 80 Klm./ora, rilevata nella seconda decade di febbraio. La velocità di propagazione del fuoco ha superato anche 4 Klm./ora e molti incendi hanno assunto la caratteristica di incendi sotterranei interessando soprattutto pinete pioniere.

Il quadro della rappresentazione dei fattori climatici, considerati « *elementi predisponenti* », può essere ulteriormente completato ricordando la successione di numerosi inverni precedenti privi di copertura nevosa, con valori termici alterni fra massimi e minimi in tempi brevi. L'andamento « *anomalo* » del ritmo stagionale, è causa di danni diretti alla vegetazione ed anche di predisposizione dell'ambiente al passaggio del fuoco per una concomitanza di fattori. Le basse temperature causano l'essiccamento della chioma (specie nelle conifere), per aridità da gelo; il vento aumenta il processo di evapotraspirazione in piante non ancora predisposte ai processi osmotici da parte degli apparati radicali e infine l'aridità estiva riduce i ritmi vegetativi della componente erbacea e ritarda la degradazione della biomassa secca caduta al suolo.

Quindi un importante fattore predisponente il passaggio del fuoco, va ricercato negli elementi del clima locale, per il quale evidentemente non si possono attribuire motivazioni di carattere antropico.

Gli uomini sono quasi sempre i fattori determinanti, però l'intervento diretto volontario colposo, arriva per ultimo su un ambiente « *naturalmente* » predisposto, in molti casi.

*E. Dotta e M. Bignami*, hanno delineato la tipologia delle formazioni forestali più interessate dagli incendi. Nella graduatoria figurano al primo posto i boschi misti di latifoglie, seguono i castagneti, i rimboschimenti ed i pascoli.

Gli ambienti di origine degli incendi in valore percentuale, sono stati: scarpate stradali 45%, pascoli 4%, incolti 9%, boschi 39%, colture agrarie 3%. La elevata percentuale riscontrata sulle scarpate stradali, trova giustificazione sia nella notevole frequentazione dei siti, sia nella irrazionale gestione che in genere viene praticata a carico della vegetazione, con l'impiego di mezzi non appropriati che facilitano la diffusione di biomasse facilmente infiammabili. Di più difficile interpretazione è invece la frequenza riscontrata nell'interno dei boschi. In questo caso la casistica infatti è molto ampia: i fuochi che sfuggono al controllo, possono essere accesi per attività ricreative, per distruzione di residui vegetali (in particolare nei castagneti da frutto), per abbruciamento di vegetazione infestante o delle stoppie.

Le attività selvicolturali da svolgere per proteggere i boschi dal passaggio del fuoco trovano limiti di applicazione anche per la difficoltà di individuazione di modelli selvicolturali validi per tipologie differenziate. Si tratta infatti di attribuire valori appropriati a componenti che si differenziano sotto l'aspetto economico, ecologico e giuridico-sociale. Di massima in Piemonte, negli orizzonti vegetazionali submontani e montani, i boschi terminali delle rispettive serie

ecologiche, (faggete, abetine, querceti, ecc.), presentano una densità elevata, sono più compatti, sono meno ricchi di quelle specie infestanti di sottobosco molto combustibili, che si rinvengono invece nei boschi pionieri o transitori a maggiore luminosità.

Gli interventi selvicolturali che tendono a favorire il naturale dinamismo ecologico verso stadi terminali maggiormente equilibrati, sono da considerare anche importanti mezzi di prevenzione al passaggio del fuoco. A questo proposito, cadono anche le facili e frequenti osservazioni presentate da movimenti « *ambientalistici* » di contenimento delle conifere, ritenute specie forestali quasi da osteggiare perché incapaci di esprimere forme di rinnovamento agamica e perché più suscettibili, per la loro struttura anatomica, al passaggio del fuoco.

Le pinete, come le abetine o le peccete, sono formazioni tipiche di specifici ambienti, ed in molti casi, soprattutto le pinete, possono essere sia formazioni pioniere o preparatorie, sia formazioni permanenti.

In ogni caso, qualunque tipo di bosco, sottoposto da decenni a forme di sfruttamento di rapina, e non razionalmente assistito con idonei interventi colturali, è molto spesso anche destinato ai maggiori danni per il passaggio del fuoco. Nella scelta degli interventi, i relatori indicano due linee operative: — la gradualità della riproduzione del bosco che determina la progressiva sostituzione generazionale; — la buona percorribilità della foresta realizzata mediante una rete viaria articolata in strade e sentieri.

*C. Arnaudo* riferisce sulle norme di tutela dei boschi dagli incendi reperibili nella legislazione e nel codice penale. Due proposte rivestono particolare interesse. La prima riguarda la formulazione di una legge regionale « *che raccolga alla luce dell'esperienza di anni di lotta agli incendi, quanto di utile si trova nella frammentaria e vasta normativa vigente* »; la seconda si riferisce alla compilazione di un apposito catasto delle particelle forestali interessate da incendi debitamente informatizzato. Questa mappatura del territorio, servirebbe ai comuni che sono responsabili della gestione urbanistica del territorio anche in forza della recente legge sulle autonomie locali, al Corpo Forestale dello Stato per facilitare l'azione di sorveglianza e per sanzionare gli abusi ed anche alla regione per programmare tempestivamente tutti gli interventi di ricostituzione.




Le operazioni di intervento « *sul campo* » da parte degli operatori a terra, sono state trattate sotto diverse angolature, da tre relazioni.

*P. Salsotto*, esaminando la vigente normativa che regola l'impiego del personale volontario auspica l'adozione di un provvedimento (che potrebbe anche essere inserito nella « *nuova* » legge regionale) allo scopo di meglio definire alcuni aspetti pratici relativi alla funzionalità delle squadre di volontari. Esistono infatti interessanti esperienze svolte da analoghe organizzazioni che già operano sul territorio da molto tempo: la Croce Rossa, i Vigili del Fuoco Volontari, Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino del CAI.

In particolare sarebbero da definire i seguenti argomenti:
— Definizione del ruolo e dei compiti delle squadre A.I.B.
— Modalità di accesso e di permanenza nelle squadre
— Aspetti medico-legali
— Equipaggiamento e dotazioni tecniche da affidare alle squadre
— Aspetti assicurativi
— Modalità di rimborso delle spese ai volontari.

*G. Magliacani* descrive le forme di ustioni che si verificano sul corpo umano in occasione di incendi boschivi e le correlazioni delle concause: l'errore umano e l'insufficiente protezione.

La necessità di realizzare sistemi di protezione del corpo umano secondo una logica di prevenzione, deriva anche dalla consapevolezza che l'ustione è considerata nella clinica medica una lesione grave e devastante, spesso mortale. È una calamità capace di indurre alterazioni della funzione e dell'aspetto, tali da sconvolgere irrimediabilmente la vita non solo del termoleso, ma di una intera famiglia.

*M. Minni* nel delineare i profili di responsabilità giuridica in materia, ricorda che, alla luce della normativa vigente, in caso di evento infortunistico, i responsabili ai vari livelli, nell'ambito delle proprie attribuzioni e

competenze, dovranno rispondere dell'eventuale violazione della normativa. Tale responsabilità incombe su colui che abbia organizzato e coordinato le operazioni dei volontari, ed anche su colui che non abbia fornito l'attrezzatura antinfortunistica o l'abbia fornita in modo non adeguato.

Infine *G. Bovio* delinea le direttive fondamentali della pianificazione territoriale in funzione antincendio boschivo. Si tratta di individuare le aree nelle quali occorre impedire assolutamente il passaggio del fuoco e presidiarle in modo adeguato. Un postulato importante del piano antincendi della regione, sarà il riconoscimento del fatto che il fuoco, in alcuni territori, dovrà essere evento da subire, sia pure contenendolo entro certi livelli di pericolosità. Fondamentale sarà quindi l'impostazione di un programma operativo che preveda uno stretto collegamento tra le previsioni del piano e la predisposizione di tutte le misure necessarie per estinguere il fuoco al primo manifestarsi. Questo disegno strategico, richiederà anche una nuova distribuzione delle squadre AIB non facilmente realizzabile, perché finora le squadre sono sempre state il braccio operativo delle Comunità montane o dei comuni con il coordinamento dei comandi di stazione del Corpo Forestale dello Stato.

* * *

La competenza dei relatori, la partecipazione del pubblico, l'attualità del tema, ha arricchito il dibattito ed ha consentito a tutti i partecipanti di conoscere meglio l'argomento. Sarebbe augurabile che l'Amministrazione Provinciale di Cuneo provvedesse alla raccolta ed alla pubblicazione degli atti divulgandoli nel modo più capillare possibile perché il fenomeno degli incendi boschivi è in tutto il mondo in costante aumento, quasi accompagnandosi all'evolversi dei costumi. Potremo però avere anche indicazioni più chiare sulle competenze, sui mezzi e sulle tecnologie moderne più efficaci per contenere i danni. Infatti il passaggio del fuoco non riduce solo il reddito economico, ma diminuisce tutte le molteplici e differenziate utilità del nostro consistente patrimonio forestale. ■






## Unione nazionale comuni comunità enti montani

| | |
|---|---|
| **SEDE CENTRALE** | 00185 ROMA - Via Palestro, 30 - tel. 06/40.41.381 (segr. telef. perman.) - 40.41.382<br>Orario d'ufficio: 8-14; martedì, mercoledì, giovedì anche 15-17; sabato chiuso<br>Telefax 06/40.41.621 |
| **DELEGAZIONI REGIONALI** | |
| PIEMONTE | 10123 TORINO - presso Assessorato Prov. Montagna - Via Lagrange, 2 - tel. 011/5756.2599 |
| VALLE D'AOSTA | 11100 AOSTA - Consorzio BIM - Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/362.368 |
| LIGURIA | 16124 GENOVA - Salita S. Francesco, 4 - tel. 010/291.470 |
| LOMBARDIA | 20124 MILANO-presso Ass. Reg. Enti Locali-Via Fabio Filzi, 22 - XXV piano - tel. 02/6765.4723 |
| Provincia autonoma TRENTO | 38100 TRENTO - Passaggio Peterlongo, 8 - tel. 0461/987.139 |
| Provincia autonoma BOLZANO | 39100 BOLZANO - Consorzio Comuni - Lungotalvera S. Quirino, 10 - tel. 0471/288.101 |
| VENETO | 36020 CARPANÈ di S. Nazario (Vicenza) - presso Comunità montana Brenta - Piazza IV Novembre 15 - Palazzo Guarnieri - tel. 0424/99.905 - 99.906 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 33100 UDINE - presso Ente Friulano Economia Montana - Via A. Diaz, 60 - tel. 0432/501.804 |
| EMILIA-ROMAGNA | 40124 BOLOGNA - presso I.S.E.A. - Via Marchesana, 12 - tel. 051/231.999 |
| TOSCANA | 50035 PALAZZUOLO SUL SENIO (FI) - presso il Comune tel. 055/804.6154 |
| MARCHE | 60044 FABRIANO (Ancona) presso Comunità montana Alta Valle dell'Esino - P.zza Garibaldi, 54 - tel. 0732/627.711 |
| UMBRIA | 06100 PERUGIA - Via S. Bonaventura, 10 - tel. 075/36.119 |
| LAZIO | 00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 - tel. 06/49.41.617 |
| ABRUZZO | 67100 L'AQUILA - presso Comunità montana Amiternina - Via Arcivescovado, 21-23 - tel. 0862/62.033 |
| MOLISE | 86100 CAMPOBASSO - c/o C.M. Molise centrale - Contrada Conocchiola 1 - tel. 0874/90.644 - 5 |
| CAMPANIA | 84010 TRAMONTI (SA) - c/o Comunità montana Penisola Amalfitana - Via Municipio - tel. 089/876.354 |
| PUGLIA | 71100 FOGGIA - presso Consorzio Gargano - Viale C. Colombo, 243 - tel. 0881/33.140 |
| BASILICATA | 85100 POTENZA - Via IV Novembre, 46 - tel. 0971/20.079 |
| CALABRIA | 88100 CATANZARO - Corso Mazzini 259 - tel. 0961/44.381 |
| SICILIA | 91016 ERICE (TP) - c/o Geom. Aldo Pastore - Via A. Volta - tel. 0923/971.034 |
| SARDEGNA | 09100 CAGLIARI - Viale Regina Elena, 7 - tel. 070/662.516 |

a cura di Massimo Bella

## ITER DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI INTERESSE PER LA MONTAGNA

(aggiornamento al 23 gennaio 1991)

### CAMERA

**1964 (e abbinati)** - Testo unificato **Legge quadro sulle aree naturali protette (parchi e riserve naturali).**
*Assegnato all'VIII*ª *Comm. Ambiente, prima lettura, sede legislativa, relatore CILIBERTI, ultima seduta il 6/12/90. Presentato un nuovo testo unificato. L'UNCEM ha proposto emendamenti.*

**817 (e abbinati)** - pdl Crescenzi ed altri del 10/7/87 - **Disposizioni in materia di usi civici.**
*Assegnato il 19/4/88 alla XIII*ª *Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, relatore BRUNI, ultima seduta il 21/2/90. Costituito Comitato ristretto. L'UNCEM ha proposto emendamenti*

**747 (e abbinati)** - pdl Lodigiani ed altri del 9/7/87 - **Nuove norme sull'edificabilità dei suoli.**
*Assegnato (il 6/4/88 in sede referente e trasferito il 9/5/89 alla sede legislativa) alla VIII*ª *Comm. Ambiente, prima lettura, relatore FERRARINI, ultima seduta il 2/8/89.*

**5036** - Testo unificato approvato dall'Assemblea del Senato il 31/7/90 - **Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità.**
*Assegnato all'VIII*ª *Comm. Ambiente prima lettura, sede referente, relatore D'ANGELO, ultima seduta il 22/1/91*

**3117bis** - ddl governativo del 18/5/89 - **Nuove disposizioni sul Ministero dell'Ambiente.**
*Assegnato alla I*ª *Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede legislativa, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame. L'UNCEM ha proposto emendamenti.*

**3578 (e abbinati)** - ddl governativo del 27/1/89 - **Legge quadro per il settore della bonifica.**
*Approvato dalla XIII*ª *Comm. Agricoltura, il 26/7/90, prima lettura, sede referente, relatore PELLIZZARI. In stato di relazione per l'Aula. L'UNCEM ha proposto emendamenti.*

**3097 (e abbinati)** - ddl governativo del 4/8/88 - **Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica.**
*Assegnato il 15/3/90 alla VIII*ª *Comm. Ambiente, prima lettura, sede legislativa, relatore FERRARINI, ultima seduta il 31/7/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.*

**4228ter** - ddl governativo - **Disposizioni in materia di acquedotti.**
*Approvato dall'VIII*ª *Comm. Ambiente, il 2/8/90, prima lettura, sede referente, relatore GALLI. In stato di relazione per l'Aula. L'UNCEM ha proposto emendamenti.*

**3464 (e abbinati)** - ddl governativo del 19/12/88 - **Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali e istituzionali.**
*Assegnato (prima in sede referente ed ora in sede legislativa) alla I*ª *Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, relatore SODDU, ultima seduta il 25/7/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.*

**5409** - ddl di conversione del D.L. 29/12/90, n. 413, concernente **disposizioni urgenti a favore delle Comunità montane.**
*Approvato il 23/1/91 dal Senato - Non ancora assegnato alla Commissione di merito. Scade il 26/2/91.*

**5295** - ddl di conversione del D.L. 1/12/90, n. 355 concernente la **gestione transitoria delle USL.**
*Approvato in aula il 22/1/91. L'esame è passato al Senato per la prima lettura.*

**3107** - pdl Franza ed altri - **Modifiche ed integrazioni alla legge 23/4/81, n. 154, concernente norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale...**
*Assegnato il 13/9/88 alla I*ª *Comm. Affari Costituzionali, prima lettura (già approvato dal Senato il 2/8/88), sede referente, relatore CARDETTI. Non ancora iniziato l'esame.*

**2869 (e abbinati)** - pdl Botta, Coloni del 10/6/88 - **Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino.**
*Assegnato il 10/10/88 alla V*ª *Comm. Bilancio, prima lettura, sede referente, relatore TARABINI, ultima seduta il 13/4/89. Costituito un Comitato ristretto.*

**720** - pdl Righi ed altri del 9/7/87 - **Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.**
*Assegnato il 24/3/88 alla XIII*ª *Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, relatore ZAMBON, ultima seduta il 15/1/91. L'UNCEM ha proposto emendamenti.*

**3506** - pdl Patria ed altri del 10/1/89 - **Istituzione della Cassa regionale per opere straordinarie di pubblico interesse nei territori montani.**
*Assegnato il 29/6/89 all'VIII*ª *Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.*

**356** - pdl Tealdi del 2/7/87 - **Istituzione di un sovraccanone a favore di comuni e comunità montane in relazione alla realizzazione di serbatoi artificiali a fini irrigui.**
*Assegnato il 29/9/87 all'VIII*ª *Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.*

**2311** - pdl Zaniboni ed altri del 5/2/88 - **Disposizioni relative al ruolo attivo del sistema agricolo nella tutela dell'ambiente naturale.**
*Assegnato il 3/6/88 alla I*ª *Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, relatore ZANIBONI, non ancora iniziato l'esame.*

■ **1522** - pdl Mazza ed altri del 23/9/87 - **Istituzione di un corso post-universitario per la formazione di specialisti del territorio montano.**
*Assegnato il 29/9/88 all'VIIIª Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.*

■ **2528** - pdl Fincato ed altri del 25/3/88 - **Agevolazioni tariffarie per il servizio idrico dei comuni montani.**
*Assegnato il 18/10/88 alla Xª Comm. Attività Produttive, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.*

■ **4752** - pdl Monello ed altri del 12/4/90 - **Norme di finanziamento per la gestione e l'istituzione di servizi per gli anziani da parte dei comuni, consorzi di comuni e Comunità montane.**
*Assegnato il 14/6/90 alla XIIª Comm. Affari Sociali, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.*

■ **4825** - pdl Martinat del 17/5/90 - **Provvidenze a favore dei comuni montani con meno di mille abitanti.**
*Assegnato l'11/6/90 alla VIª Comm. Finanze, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.*

■ **395/E** - ddl Balestracci del 27/3/90 - **Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.**
*Approvato definitivamente alla Camera, in seconda lettura, il 31/7/90. Rinviato il 15/8/90 all'esame del Parlamento dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato. Approvato il 17/10/90 dalla Iª Comm. Affari Costituzionali, relatore LABRIOLA. In stato di relazione per l'Aula.*

■ **5063** - ddl governativo del 29/8/90 - **Disposizioni specifiche per il personale degli Enti locali e del SSN.**
*Assegnato alla XIª Comm. Lavoro, prima lettura, sede referente, relatore NUCCI Mauro. Non ancora iniziato l'esame.*

## SENATO

■ **1895 (e abbinati)** - ddl governativo del 30/9/89 - **Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli Enti locali.**
*Assegnato alla VIª Comm. Finanze e Tesoro, prima lettura, sede referente, relatore MARNIGA, ultima seduta il 12/12/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.*

■ **1896** - ddl governativo del 30/9/89 - **Interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale.**
*Assegnato alla Vª Comm. Bilancio, prima lettura, sede redigente, relatore CORTESE, ultima seduta il 9/10/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.*

■ **2375** - ddl governativo del 30/9/89 (ex atto Camera n. 4227) - Testo unificato approvato dalla Camera il 18/7/90 - **Riordinamento del Servizio Sanitario nazionale e misure di contenimento della Spesa Sanitaria.**
*Assegnato alla XIIª Comm. Sanità, prima lettura, sede referente, relatore ZITO, ultima seduta il 23/1/91.*

■ **183** - ddl Carlotto ed altri del 9/7/87 - **Provvedimenti in favore dei coltivatori diretti delle zone montane in materia di tariffe telefoniche.**
*Assegnato il 10/11/87 all'VIIIª Comm. Lavori Pubblici, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.*

■ **750** - ddl governativo del 29/12/87 - **Ordinamento dei servizi pubblici degli Enti locali.**
*Assegnato alla Iª Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede redigente, relatore MURMURA, ultima seduta il 26/6/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.*

■ **1256** - ddl Mazzola ed altri del 28/7/88 - **Norme per l'utilizzazione delle residue risorse idrauliche in ambiente montano.**
*Assegnato l'8/11/88 alla Xª Comm. Industria, Commercio, Turismo, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.*

■ **2428** - ddl governativo del 3/9/90 - **Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.**
*Assegnato alla IXª Comm. Agricoltura, prima lettura, sede deliberante, relatore MICOLINI, ultima seduta il 14/11/90. Costituito un Comitato ristretto. L'UNCEM ha proposto emendamenti.*

■ **2326** - ddl Portatadino ed altri del 17/9/87 - **Disciplina dei voli turistici in zone di montagna.**
*Assegnato alla VIIIª Comm. Lavori Pubblici (già approvato dalla Camera), prima lettura, sede deliberante, relatore GOLFARI, ultima seduta il 9/1/91.*

■ **2554** - ddl di conversione del D.L. 6/12/90, n. 367 (ex D.L. n. 270/90 decaduto e reiterato) recante **misure urgenti a favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità 1989-90.**
*Assegnato alla IXª Comm. Agricoltura, seconda lettura, sede referente, relatore BUSSETI, non ancora iniziato l'esame. Scade il 3/2/91.*

■ **2599** - ddl di conversione del D.L. 12/1/91, n. 6, recante **disposizioni urgenti in favore degli Enti locali per il 1991.**
*Assegnato alla VIª Comm. Finanze e Tesoro, prima lettura, sede referente, relatore LEONARDI, ultima seduta il 23/1/91. Scade il 12/3/91. L'UNCEM ha proposto emendamenti.*

■ **2293** - ddl governativo del 28/5/90 - **Misure di contenimento in materia di finanza pubblica.**
*Assegnato alla Vª Comm. Bilancio, prima lettura, sede referente, relatore CORTESE, ultima seduta il 6/11/90.*

## SANITÀ: LEGA AUTONOMIE LOCALI SU TICKETS

Roma - Un invito a rifiutare qualsiasi onere finanziario che riguardi le esenzioni dal pagamento dei tickets per i cittadini indigenti è stato rivolto dalla Lega delle Autonomie locali ai comuni. Secondo la Lega, infatti, l'interpretazione data dal Ministero della sanità con la circolare esplicativa della legge n. 407 secondo cui sarebbero i comuni a dover coprire l'onere dell'esenzione dal pagamento dei tickets per i cittadini indigenti « *è illegale e va oltre i contenuti della legge stessa* ». « *La circolare del ministero, inoltre* — sostiene, in una nota, la Lega — *è in aperto contrasto con il nuovo ordinamento delle autonomie locali che stabilisce come ulteriori funzioni amministrative possano essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie* ». I diritti dei « *veri indigenti* — prosegue la Lega — *vanno garantiti determinando le loro condizioni sulla base di nuovi e rigorosi parametri ripristinando la loro copertura finanziaria, fiscalizzandone gli oneri e ponendoli a carico dello Stato* ».

## ENERGIA: AUMENTA DOMANDA CONSUMI NEL 1990

Roma - La domanda di energia elettrica sulla rete italiana nell'anno 1990 si è accresciuta di 6,7 miliardi di chilovattore con un aumento percetuale pari a 2,9, nel 1989 l'aumento era stato pari al 3,7 per cento. Lo rileva l'Enel aggiungendo che l'incremento più contenuto rispetto al 1989 è la conseguenza del rallentamento della produzione industriale che si è verificato nell'ultimo trimestre dell'anno e che ha determinato una contrazione dei consumi elettrici in modo particolare per il centronord e la Sicilia. In Sardegna, invece, a partire dal mese di agosto l'andamento della domanda è in controtendenza per la ripresa dei consumi di alcune industrie. Più precisamente a livello territoriale sono stati registrati, nell'anno e nel mese di dicembre, i seguenti incrementi (i secondi sono quelli riferiti a dicembre): centro-nord 2,6%-1,8%; centro-sud 3,7%-5,6%; Sicilia 2,6%-9,8%; Sardegna 3,6%-14,7%. Per coprire l'accresciuta domanda energetica si è dovuti ricorrere ad una maggiore importazione (+2,8%) pari a 34,7 miliardi di chilovattore. La produzione nazionale, al netto dei pompaggi, è stata di 200,7 miliardi di chilovattore con un incremento al 1989, del 3%, hanno contribuito la fonte idroelettrica con 34,6 miliardi di chilovattore (-6,5%) dei quali circa 3,7 da pompaggio, quella termoelettrica tradizionale con 167,8 miliardi (+5,1%) e quella geotermica con 3,1 miliardi (+2,5%).

L'incremento della produzione termoelettrica — rileva l'Enel — ha comportato un corrispondente aumento nei consumi di combustibili che sono cresciuti del 5 per cento. Il maggior incremento si è verificato nel consumo di gas naturale (+16,8%), che ha raggiunto una quota del 22,5% sul totale dei consumi, seguito dal carbone (+12,1%) che ha coperto il 17%. I consumi dei prodotti petroliferi, che continuano a rappresentare la fonte più importante, che con 22,4 milioni di tonnellate hanno coperto il 57% dei consumi complessivi, sono diminuiti leggermente rispetto al 1989 (-1,1%). I consumi di energia elettrica, su scala nazionale, secondo delle prime valutazioni, confermano una dinamica molto sostenuta per il settore terziario che è cresciuto in misura ancora maggiore del 1989 (circa l'8% nel 1990 contro il 6% del 1989). Anche l'agricoltura (+6%) ed il settore domestico (+4%) sono aumentati con ritmi elevati, mentre è praticamente dimezzata (2%) la crescita del settore industriale. Nell'industria il comparto base ha rallentato il ritmo di crescita attestandosi a fine anno intorno all'1% mentre l'aggregato delle altre industrie, che producono prevalentemente beni finali, è in fase di rallentamento con un tasso intorno al 3%.

## ENTE NAZIONALE CELLULOSA E CARTA CAMBIA NOME E PENSA AD AMBIENTE

Roma - L'Ente nazionale per la cellulosa e la carta cambierà nome ed avrà competenze in materia ambientali. Un disegno di legge del Ministero dell'industria approvato dal Consiglio dei Ministri stabilisce infatti che il nome dell'ente sarà trasformato in ente nazionale per la forestazione ed il recupero della carta (Enfor) ed esso avrà competenze anche in materia di raccolta e utilizzo della carta da macero. Proprio di carta da macero l'Italia ha un consumo molto elevato, circa due milioni e mezzo di tonnellate l'anno. Peccato che circa un milione di tonnellate (il dato è del 1989) vengano importate dall'estero, in quanto la raccolta differenziata della carta non è mai ampiamente decollata (secondo uno studio dell'Ente cellulosa e carta solo 2000 comuni su più di 8000 la effettuano con varie modalità sul loro territorio). L'Italia infatti, secondo un rapporto del Censis, su scala internazionale risulta agli ultimi posti per la raccolta procapite di carta da macero con soli 28 chilogrammi l'anno, contro i 98 del Giappone, i 94 degli Stati Uniti, gli 83 della Germania Federale, i 51 chilogranni della CEE. Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri servirà quindi anche a mettere ordine in questa materia. Per sottolineare i nuovi compiti ambientali dell'Ente nel consiglio di amministrazione è previsto anche un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente.

## AMBIENTE: DAI RIFIUTI LUCE E CALORE PER LE CASE ITALIANE

Roma - Dai rifiuti si può ottenere luce e calore per le nostre case. In Italia gli inceneritori che utilizzano le migliaia di tonnellate di rifiuti solidi urbani accumulati ogni giorno per produrre energia elettrica e termica sono però ancora pochi. Ne esistono infatti due a Milano, uno a Reggio Emilia e uno a Genova, quest'ultimo momentaneamente fermo per una ristrutturazione. « *Milano 1* » e « *Milano 2* » sono i nomi dei due impianti gestiti dall'Amnu del capoluogo lombardo: il primo è in funzione dal 1968, il secondo è stato costruito nel 1973 e dal 1975 è stato sottoposto a progressivi adeguamenti tecnologici. Entrambi servono una popolazione di circa due milioni e duecentomila persone tra residenti (un milione e mezzo) e pendolari (6-700 mila). Calcolando che ogni persona produce un chilo di Rsu al giorno, sono duemila e duecento tonnellate al giorni di rifiuti prodotti, che smaltiti producono 280 mila chilowattora. Di questi, l'85% viene venduto all'azienda municipalizzata, mentre il restante 15% viene assorbito dai processi operativi dell'inceneritore stesso. Ma la capacità di smaltimento dei due impianti, che smaltiscono ognuno 240 tonnellate al giorno di Rsu, è inferiore al fabbisogno della popolazione. Se comunque si sfruttasse in pieno la potenzialità dell'impianto « *Milano 2* », si potrebbe arrivare a smaltire fino a 600 tonnellate di rifiuti al giorno. L'inceneritore di Reggio Emilia, situato a nord della città, produce invece dai 450 alle 500 chilowattore, bruciando 1.800/2.000 quintali di Rsu al giorno. Si tratta in questo caso di un impianto, realizzato 23 anni fa e ristrutturato lo scorso anno, che produce fino a sette milioni e mezzo si chilocalorie/ora utilizzate per il teleriscaldamento della città. L'impianto di Reggio Emilia è costituito da due forni che restano periodicamente fermi per apposite revisioni (in marzo-aprile e settembre-novembre) e da una turbina che finora ha fatto 47.313 ore di lavoro, prodotto 402.676 chilowattore e che ha fornito all'Azienda Municipalizzata Gasacqua 428.768 calorie.

L'inceneritore è collegato alla centrale « *rete 2* », costituita da tre caldaie di cui una a carbone e due a gas cui cede, soprattutto nelle ore di punta, tutto il calore prodotto. A Genova infine, in località « *Volpara* », esiste un inceneritore di Rsu attualmente fermo per una ristrutturazione tecnologica. Attivo dal 1970, riprenderà la sua attività fra circa un anno, quando tra le tipologie di incenerimento verrà introdotta anche quella dei rifiuti speciali.

## CEE: SU PRODUZIONE LATTE 1990-91

Bruxelles - Tende a calare la produzione di latte in Italia: a due mesi dalla conclusione della campagna 1990-91, i produttori zootecnici avrebbero consegnato alle latterie 140.500 tonnellate di latte in meno rispetto al tetto nazionale di quasi 8,5 milioni. La stessa tendenza si registra nella CEE con una produzione di 873 mila tonnellate di latte inferiore alla quota comunitaria di 97,8 milioni. Il calo rispetto al tetto di produzione CEE sarebbe dell'1,7%.

Sono questi gli ultimi dati aggiornati che rendono noto a Bruxelles fonti comunitarie sulla situazione delle quote lattiere nei dodici. Se l'andamento delle consegne non si modificherà nei prossimi mesi, sottolineano esperti che la campagna dovrebbe concludersi senza un superamento del tetto di produzione, e ciò nonostante una sospensione della produzione nella campagna in corso di quasi 4,7 milioni di tonnellate di cui 396.000 in Italia.

Ecco i dati provvisori sull'andamento delle consegne alle latterie elaborati dalla CEE nei primi sei mesi della campagna 1990-91. La prima colonna riguarda le consegne alle latterie (in migliaia di tonnellate) e la seconda la variazione percentuale rispetto alla quota di produzione.

| Paesi | Consegne | Variazione |
|---|---|---|
| Belgio | — 1,1 | — 0,1 |
| Danimarca | + 4,0 | + 0,2 |
| Germania | — 282,3 | — 2,4 |
| Grecia | — 2,4 | — 1,2 |
| Spagna | — 79,1 | — 3,1 |
| Francia | — 54,2 | — 0,4 |
| Irlanda | — 30,0 | — 0,8 |
| Italia | — 140,5 | — 3,2 |
| Lussemburgo | — 1,6 | — 1,0 |
| Olanda | — 313,9 | — 5,2 |
| Gran Bretagna | + 28,2 | + 0,4 |
| CEE (Portogallo escluso) | — 872,9 | — 1,7 |

## METANIZZAZIONE CORTEMILIA E COMUNI LIMITROFI

Alba (Cuneo) - Il comune di Cortemilia firmerà con la società romana Jacorossi, del gruppo Agip, la convenzione per la realizzazione del metanodotto. Lo ha annunciato il sindaco Veglio il quale ha spiegato che il comu-

ne si è da tempo attivato per ottenere i finanziamenti che permetteranno di mantenere aperta la condotta principale e di costruire la seconda centralina di decompressione. Cinque anni fa era stato costituito il consorzio dei comuni della valle proprio per favorire la costruzione di un metanodotto in grado di servire 13 centri: partendo da Perletto e arrivando a Montezemolo, con ramificazioni in valle Uzzone e nei centri di alta collina. Fu ipotizzato un costo di realizzazione di 20 miliardi.

## TELERISCALDAMENTO: 596 CHILOMETRI DI RETE IN 18 CITTÀ

Roma - Sono 29 in Italia gli impianti di teleriscaldamento e servono 18 città. Una rete di 596,47 chilometri destinata ad aumentare nei prossimi anni. Secondo i dati diffusi dall'Associazione italiana riscaldamento urbano grandi città e piccoli centri sono ugualmente interessati a questo sistema di riscaldamento che prevede il trasporto di calore dalla fonte energetica all'utente. Le principali città teleriscaldate sono Roma, Torino, Bolzano, Brescia, Cremona, Mantova, Modena, Reggio Emilia, Verona, Vicenza, ma ci sono anche piccoli centri come Alba, Acqui Terme o Rovereto con una volumetria riscaldata di più di 39 milioni di metri cubi l'anno. Torino e Vicenza, con quattro impianti, sono le città dotate del maggior numero di reti di teleriscaldamento, mentre sono 11 i centri urbani che hanno solo un impianto, tra cui Roma che ha un intero quartiere, quello di Torrino Sud, riscaldato con questo sistema gestito dall'Acea. Quello de Le Vallette a Torino è l'impianto più vecchio, la sua realizzazione infatti risale al 1961. La palma d'oro per la rete più nuova, costruita appena nel 1989, spetta invece al comune bolognese di Monterenzio. Molti i vantaggi ambientali del teleriscaldamento, tra i principali « *vi è quello di eliminare la miriade degli impianti di riscaldamento domestico sempre più inquinanti e sempre meno controllati a favore di un'unica rete più efficiente dal punto di vista energetico, dei costi e dell'inquinamento* ». Si calcola infatti che il risparmio energetico ottenuto con il teleriscaldamento è addirittura raddoppiato negli ultimi anni passando dal 40% del 1983 all'80% dell'89. Il calore distribuito da questo tipo di impianti è prodotto per la maggior parte da centrali a gas naturale e ad olio. In soli due casi, a Mantova e a Reggio Emilia, è recuperato da processi industriali e dallo smaltimento dei rifiuti solido-urbani mentre ad Acqui Terme, a Bagno di Romagna e a Castelnuovo il teleriscaldamento è alimentato da centrali geotermiche. Sono otto le città che si apprestano ad ospitare a breve e medio termine nuovi impianti di teleriscaldamento, per circa 222 chilometri di rete complessivi. Il teleriscaldamnento farà così la sua prima apparizione in città come Milano, Bologna, Varese, Como e Ferrara. In Europa la nazione «*leader* » per lo sviluppo del teleriscaldamento è la Germania Federale, seguita a ruota dalla Repubblica Democratica Tedesca e dalla Svezia. Fanalini di coda sono invece l'Italia e la Norvegia.

## AMBIENTE: L'AMSA RITIRA E RIPIANTA GLI ALBERI DI NATALE

Milano - I milanesi che desiderano veder sopravvivere il loro albero di Natale anche quest'anno hanno potuto rivolgersi all'Azienda Municipale Servizi Ambientali (AMSA): dal 7 al 12 gennaio addetti dell'azienda sono passati a domicilio a ritirare gli alberi, ripiantati a Rogoredo, nell'area « *Porto Mare* » dove l'Amsa sta lavorando alla realizzazione di un parco. Lo ha comunicato l'assessore all'ecologia del Comune di Milano Ferlini. Gli abeti natalizi ripiantati con opportuni accorgimenti saranno contraddistinti con apposite targhette di riconoscimento, per seguirne la crescita.

## CISPEL: SANTINI INVITA AZIENDE A FARE "STATUTI"

Roma - Nonostante la legge di riordino delle autonomie locali (142/90) non ponga scadenze alle aziende municipali per l'adozione dello «*statuto* », a differenza di quanto previsto invece per gli enti locali, il Presidente della Cispel, sen. Santini ritiene « *opportuno che anche le aziende associate avviino proprie iniziative per l'impostazione del nuovo istituto previsto dalla legge* ». Per questo Santini ha inviato una lettera alle aziende associate e alle federazioni di categoria, alle Cispel regionali e ai componenti il consiglio generale, nella quale tra l'altro precisa che la Cispel l'Anci e l'Upi hanno avviato una attività istruttoria, affidata ai rispettivi segretari generali, coadiuvati da loro collaboratori e da esperti, alla definizione di una proposta che valga per una strategia organica di attuazione degli articoli 22 e 23 della legge 142. Con una lettera il presidente della Cispel informa inoltre che « *la Publitecnica sta già attivando un apposito servizio di consulenza e progettazione degli statuti a favore delle aziende e degli enti locali, che opera in collaborazione con la Cispel e con le federazioni di categoria, nonché con le altre associazioni di categorie* ».

In particolare Publitecnica è disponibile ad assistere le aziende nell'elaborazione dello statuto, così come negli anni scorsi ha elaborato il nuovo regolamento speciale aziendale per numerosi enti locali. Proprio a tale scopo la società ha costituito un « *comitato di studio* » composto da esperti quali Pericu, Pototschnich, Onida e un « *gruppo di lavoro* » composto da Tessarolo (consulente legale Cispel), Del Mese (responsabile ufficio legale Federtrasporti) e i collaboratori di Pubblitecnica Nicoletti e Mingotti. Sulla base delle indicazioni dei giuristi, Pubblitecnica individuerà le materie che debbono formare oggetto di disciplina statutaria e, dopo il più opportuno scambio di idee con l'amministrazione e la direzione delle aziende, predisporrà uno schema di statuto. Pubblitecnica è inoltre disponibile ad assistere le aziende, in via preliminare, all'esame delle eventuali proposte da inserire nello statuto comunale per le materie che possono riguardare l'azienda.

## SANITÀ: "RAPPORTO" MFD SU STATO DIRITTI CITTADINI

Roma - Un rapporto sullo stato dei diritti dei cittadini per la « *qualità* » del servizio sanitario, per la « *trasparenza* » sui diritti e contro la « *sofferenza inutile* ». Con questo obiettivo il Movimento Federativo Democratico (MFD), in collaborazione con il Ministero della Sanità e il Consiglio Sanitario Nazionale, ha promosso un'indagine sui diritti dei cittadini nelle strutture sanitarie, che verrà condotta nei prossimi mesi sulla base di un impianto scientifico e metodologico. L'iniziativa, che si avvarrà delle informazioni fornite dagli stessi utenti della sanità, è stata illustrata dal MFD in un incontro con la stampa, al quale hanno partecipato anche il Ministro della Sanità De Lorenzo, il direttore generale della Programmazione Economica, Sergio Paderni, e il segretario del Consiglio Sanitario Nazionale, Falcitelli. Il rapporto consiste in un'indagine nazionale attraverso interviste (con una consultazione di 25 mila persone e su un campione di 300 strutture sanitarie ospedaliere ed extraospedaliere, pubbliche e convenzionate) articolata in quattro inchieste (la qualità del SSN, la « *tutelabilità* » dei diritti dei cittadini, le pratiche professionali e organizzative di fronte alle attese dei cittadini, la praticabilità di alcuni fini del SSN) e in due ricognizioni (gli studi sul SSN, la disponibilità di risorse umane per la tutela dei diritti dei cittadini).

L'iniziativa — ha detto De Lorenzo — ha avuto il consenso delle regioni ed è già stato approvata dal CIPE. « *L'esigenza di prendere in considerazione i diritti dei cittadini* — ha spiegato il Ministro — *era già emersa quando è stata impostata la legge di riforma sanitaria; l'obiettivo è stato quello di assicurare diritti troppo a lungo negati, come il diritto dei cittadini alla salute o all'informazione. Non ci si poteva più limitare* — ha proseguito — *a registrare le lamentele, ma bisognava intervenire per conoscere meglio ciò che accade nelle strutture sanitarie nel rispetto dell'autonomia del lavoro dei medici e degli operatori sanitari* ». Secondo De Lorenzo, l'indagine si pone l'obiettivo di conoscere « *in che modo il cittadino vorrebbe siano modificati i servizi, in che misura c'è il rispetto della tutela alla riservatezza del malato, se è vero che i pazienti sono costretti a portarsi le lenzuola da casa o a comperarsi i farmaci. Infine bisognerà verificare se esistono le condizioni per arrivare ad un progetto-obiettivo "Sanità amica"* ». I primi risultati dell'indagine, che è finanziata dal Consiglio Sanitario Nazionale per 2 miliardi e 400 milioni, verranno presentanti in occasione di un convegno internazionale che concluderà il decennale del tribunale per i diritti del malato, istituito dal MFD e che si terrà a Roma dal 21 al 24 marzo.

## CEE: AD OTTOBRE DISOCCUPAZIONE ALL'8,4%

Bruxelles - Ad ottobre la disoccupazione nella CEE è stata pari all'8,4%, con un aumento dello 0,1% rispetto al mese precedente. Lo hanno reso noto i servizi statistici della CEE.

Questo il tasso di disoccupazione nei singoli paesi (non sono disponibili i dati per Grecia e Olanda):
Italia 9,8; Belgio 8,2; Danimarca 8,2; Germania 4,9; Spagna 16,7; Francia 9,0; Irlanda 16,7; Lussemburgo 1,7; Portogallo 5,0; Gran Bretagna 6,5.

## SANITÀ: NAS, PEGGIORA SITUAZIONE IN CASE DI RIPOSO

Roma - Il trattamento riservato agli anziani nelle case di riposo non migliora, anzi peggiora. Lo testimoniano i controlli compiuti dai NAS dei carabinieri, su disposizione del ministro della sanità De Lorenzo, tra il 9 e il 13 novembre scorsi nelle 665 ispezioni in altrettante case di riposo per anziani in tutta Italia: rispetto ai precedenti controlli le infrazioni accertate dai NAS sono state 457 (301 penali e 156 amministrative) contro le 420 di fine gennaio e primi di febbraio '90. Per queste ragioni, e per le « *particolari situazioni* » riscontrate in alcu-

ne strutture, i ministri della sanità e degli affari sociali, Jervolino, insieme ai responsabili confederali e a sindacati di categoria di CGIL, CISL, UIL hanno deciso con il coordinamento della Presidenza del consiglio, di avviare azioni mirate per affrontare « *più complessivamente* » il problema delle condizioni degli anziani nelle case di riposo. « *Siamo preoccupati ed allarmati* — ha detto De Lorenzo — *perché le indagini attuali, dopo l'iniziale miglioramento dovuto ai precedenti controlli, hanno riscontrato situazioni degradate: l'azione dei NAS devono essere inserite in una strategia più complessiva* ». « *Ci rivedremo tra 15 giorni* — ha osservato Jervolino — *per verificare le possibilità operative emerse, anche se le azioni dei NAS non esauriscono l'attenzione del governo verso gli anziani* ».

Le persone segnalate dai NAS all'autorità giudiziaria, sanitaria e amministrativa sono state complessivamente 248 e, come ha detto il Ministro De Lorenzo, tra le infrazioni penali più ricorrenti vi è « *l'attività non autorizzata* » (68 casi). « *Il problema più grave* — ha osservato Jervolino — *è quello di far emergere il sommerso: molte case di ruposo non sono state ispezionate perché non risultano registrate come tali e quindi sfuggono ai controlli* ». In Sicilia le case di riposo (pubbliche e private) non in regola sono state 25 e « *particolarmente grave* » il caso in provincia di Siracusa dove i NAS, come ha riferito il comandante Rossetti, hanno trovato tre « *ospiti* » chiusi a chiave in una stanza in pessime condizioni igienico-sanitarie. Nei servizi igienici, sempre secondo i NAS, sono state trovate tracce di feci umane sulle pareti e sugli infissi. In provincia di Alessandria in una casa di riposo i NAS hanno accertato che questa non aveva autorizzazione sanitaria per la cucina. Nella provincia di Forlì, i carabinieri dei NAS hanno segnalato all'autorità per « *falsità ideologica in rendiconti e per rette a carico delle USL e truffa aggravata continuata a danno del SSN* » i responsabili di una casa di riposo, così come sono state chiuse, in quanto abusive, case di riposo a Castelvolturno e a S. Nicolò La Strada (Caserta) dove erano ricoverati rispettivamente 18 e 13 ospiti.

Al secondo posto, dopo la Sicilia vi è il Lazio con 21 case di riposo non in regola, seguono poi la Campania (16) e, a pari punti, Lombardia ed Emilia Romagna (15). In Molise tutte le case ispezionate (11) sono state trovate in regola: buona la situazione in Friuli (1 caso su 25 ispezioni), in Trentino e Valle d'Aosta (2 casi rispettivamente su 37 e 18 ispezioni). Fra le infrazioni amministrative più ricorrenti, figura la mancanza di libretti di idoneità sanitaria; i NAS hanno anche sequestrato alimenti per un valore di oltre 29 milioni e strutture e impianti per oltre 270 milioni. Delle 62 case di riposo con infrazioni amministrative, 22 erano risultate irregolari anche nelle precedenti ispezioni. Il Ministro della sanità ha detto che « *l'incontro costituisce il primo appuntamento politico tra i Ministri e i sindacati e tra 15 giorni ce ne sarà un altro per verificare le possibilità operative* ». « *Dei 10 mila miliardi destinati nel triennio 89-91 all'ammodernamento edilizio e tecnologico del patrimonio sanitario nazionale* — ha detto De Lorenzo — *2700 miliardi sono riservati alla costruzione di ricoveri per anziani e disabili* ». « *Non appena le regioni presenteranno i piani di fattibilità per l'impiego di queste somme* — ha detto il Ministro — *ne discuteremo con i sindacati* ». Il Ministro degli affari sociali ha concluso affermando che « *l'azione dei NAS si affianca alla volontà di migliorare come quantità e qualità le strutture destinate agli anziani* ».

## SANITÀ: ANCORA POCHI SERVIZI PREVENZIONE USL IN ITALIA

Pisa - Circa un terzo del territorio italiano è ancora sprovvisto di servizi di prevenzione sanitaria e infortunistica, e si tratta di una carenza che colpisce soprattutto il Sud. Il dato è emerso nella prima giornata di lavori del convegno « *L'informazione per la prevenzione* ». Il convegno è stato organizzato dalla Snop, la Società Nazionale Operatori della Prevenzione nata nel 1977, come coordinamento nazionale degli operatori, e trasformata in associazione scientifica con un proprio statuto nel 1985. La Snop conta oltre mille iscritti tra cui medici, chimici, biologi, ingegneri e fisici, in gran parte operatori dei servizi territoriali di prevenzione delle Usl. La mancanza o la scarsità di servizi di prevenzione nel Sud d'Italia « *crea una disparità* » di trattamento ingiustificata ed anticostituzionale tra lavoratori e imprenditori di diverse zone del paese — ha detto Laura Bodini, vicepresidente della Snop. « *Eliminare questa disparità* » è tra gli scopi che la Società si è prefissa di raggiungere a breve scadenza. La Snop chiede inoltre che le USL, attraverso il loro servizio di prevenzione, varino un programma di informazione continua alla cittadinanza sui potenziali pericoli alla salute derivanti dagli ambienti di lavoro, dall'alimentazione e dall'ambiente in genere.

## SANITÀ: PER REGIONI AUMENTATA DEL 20% SPESA PERSONALE

Roma - Secondo le regioni nel '90 la spesa sanitaria per il personale è aumentata del 20,6% rispetto all'anno precedente. Lo ha detto il ministro della Sanità De Lorenzo intervenuto alla commissione Lavoro, Previdenza sociale e Igiene e Sanità. In particolare, nel corso della riunione De Lorenzo ha reso noto che, sempre secondo le regioni, la spesa per i beni e i servizi è aumentata del 18%, quella per la medicina generica del 23%, del 16% per la farmaceutica, del 23% per la ospedaliera convenzionata, del 30% per la specialistica interna e del 10% per la specialistica convenzionata estera. De Lorenzo ha comunque ricordato che esistendo una grande discrepanza tra i dati forniti dalle regioni e quelli del Ministero della sanità, è stata costituita una commissione mista tra Ministero della sanità, Ministero del tesoro e regioni per valutare tali dati.

## MEZZOGIORNO: LE REGIONI NON UTILIZZANO AL MEGLIO LE RISORSE

Roma - Le amministrazioni delle regioni Centro-Meridionali (Lazio-Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) tendono, pur con sfumature diverse, ad utilizzare le proprie entrate in modo non sufficientemente efficiente e rapido. Pur avendo bilanci caratterizzati da entrate e spese adeguati al tasso di inflazione, il settore sanitario ne raccoglie circa la metà; hanno infine un assorbimento di risorse sia come entrate sia come spesa più elevato delle altre regioni italiane. L'analisi è contenuta in una pubblicazione del Formez dal titolo « *la finanza delle regioni centro meridionali* » che analizza i bilanci consuntivi delle regioni in esame per il triennio (82-84) e, se definitivi, anche alcuni dati relativi all'85-86. Le entrate nelle regioni sono cresciute complessivamente da 18.700 miliardi del 1982 a 26.000 miliardi del 1984, ad una media del 18%, tenuto conto dell'inflazione — osserva il Formez — significa che in termini reali sono aumentate di circa 5/6%. Va però notato che per le regioni a statuto speciale l'aumento è stato mediamente maggiore (22%) rispetto a quelle a statuto ordinario (15%). Confrontando i dati con quelli delle regioni del Centro-Nord — secondo il Formez — si può affermare che le risorse disponibili sono cresciute in misura analoga nelle due aree geografiche.

## RAPPORTO CENSIS SUGLI ENTI LOCALI

Roma - Nel 1988 i comuni italiani hanno speso complessivamente, a valori attuali, oltre 81.691 miliardi. Il 28,7% della spesa è stata destinata a interventi in campo sociale, il 15,9% per i trasporti, il 14,4 per l'istruzione e la cultura, il 13,9 per l'amministrazione, il 6,1 per il rimborso di prestiti. Le province hanno speso invece 9.694 miliardi e la quota maggiore di questa spesa (21,8%) è stata assorbita dai trasporti. Sul versante delle entrate il rapporto Censis mette in evidenza la forte dipendenza degli enti locali dal centro: nel 1988 il 70% delle entrate correnti dei comuni (e l'85% di quelle delle province) era costituito da contributi in gran parte statali. Il 63% dei sindaci delle città con più di 50 mila abitanti ritiene che il maggior fattore di ostacolo alla realizzazione di opere pubbliche sia quello delle procedure tecnico-amministrative. Per il 60% dei sindaci di queste città l'organico degli impiegati del comune è « *insufficiente* ». Nel 1988 i dipendenti degli enti locali erano 885.471 così ripartiti: 74.115 nelle regioni, 74.299 nelle province, 573.682 nei Comuni e 163.375 nelle aziende municipalizzate. Quanto agli aspetti « *politici* » il rapporto Censis mette in luce che sono favorevoli all'elezione diretta del sindaco in tutti i comuni italiani il 78,9% dei sindaci DC, il 67,5% di quelli socialisti e il 47,6 di quelli comunisti.

## REGIONI: ASSESSORE BASILICATA SU DISCIPLINA TRASPORTI PUBBLICI

Potenza - Linee e obiettivi del disegno di legge di iniziativa della giunta regionale della Basilicata approvato dall'esecutivo sulla « *disciplina delle funzioni amministrative provinciali e regionali in materia di trasporti pubblici e locali* » sono stati illustrati a Potenza dall'assessore regionale ai trasporti, Agostiano, durante un incontro con i giornalisti. Il disegno di legge — ha detto Agostiano — « *ha l'obiettivo di realizzare due importanti innovazioni: il trasferimento delle funzioni amministrative alle Province di Potenza e di Matera, secondo quanto previsto dalla legge di riforma delle autonomie locali, riservando alla competenza regionale i servizi di collegamento con le regioni limitrofe e la riforma della struttura dell'offerta dei trasporti pubblici locali* ». Il disegno di legge prevede, inoltre, la riattribuzione delle concessioni, per i trasporti pubblici locali, ad aziende, singole o associate, con dimensione non inferiore a due milioni 500 mila chilometri di percorrenza annua. Sono previste, inoltre, forme di indennizzo per il mancato rinnovo delle concessioni e la revisione del sistema tariffario e delle agevolazioni. Agostiano ha auspicato che il disegno di legge sia approvato dal consiglio regionale in tempi brevi per una « *nuova, rapida ed efficace regolamentazione* » dei trasporti pubblici locali.

